

RELAZIONE
292/2026/I/IDR

VENTITREESIMA RELAZIONE,
AI SENSI DELL'ARTICOLO 172, COMMA 3-BIS,
DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152,
RECANTE "NORME IN MATERIA AMBIENTALE"

30 luglio 2026

INDICE

EXECUTIVE SUMMARY.....	3
1. DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI	6
2. COSTITUZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO E PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI LOCALI	8
3. AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	12
APPENDICE: ASSETTI LOCALI - Schede analitiche	24
VALLE D'AOSTA.....	26
LIGURIA.....	28
PIEMONTE	35
LOMBARDIA	44
VENETO	60
FRIULI-VENEZIA GIULIA	70
EMILIA ROMAGNA.....	72
TOSCANA	76
UMBRIA	79
MARCHE	81
LAZIO	88
ABRUZZO	94
MOLISE	97
CAMPANIA	100
BASILICATA.....	105
PUGLIA.....	107
CALABRIA.....	110
SICILIA	114
SARDEGNA.....	132

EXECUTIVE SUMMARY

L'articolo 172, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: decreto legislativo 152/06), recante "*Norme in materia ambientale*" – come introdotto dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2014, n. 164 (di seguito: decreto-legge 133/14) – prevede che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) presenti, con cadenza semestrale, alle Camere, una relazione sul rispetto delle prescrizioni stabilite dal medesimo decreto legislativo, in merito all'adempimento, da parte delle regioni, degli enti di governo dell'ambito (di seguito anche EGA) e degli enti locali, degli obblighi posti a loro carico dal legislatore.

In base alla menzionata disposizione il Regolatore è tenuto, dunque, a predisporre la suddetta Relazione "*entro il 31 dicembre 2014 e, negli anni successivi, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno*".

In ottemperanza alla citata previsione legislativa, l'Autorità, a partire dall'anno 2015, ha illustrato alle Camere, su base semestrale, lo stato di riordino dell'assetto locale del settore.

Con la presente Relazione l'Autorità aggiorna, al primo semestre 2026, il quadro degli assetti istituzionali e gestionali del servizio idrico integrato regolato dall'Autorità - che, si ricorda, copre a livello complessivo nazionale circa il 30% dei prelievi di acqua del Paese - fornendo una ricognizione dello stato di attuazione del processo di riordino previsto dalla normativa nazionale.

Il monitoraggio svolto conferma come il percorso di consolidamento degli assetti di governance abbia raggiunto un avanzato livello di implementazione nella maggior parte del territorio nazionale¹. Risultano generalmente completate la delimitazione degli Ambiti Territoriali Ottimali (di seguito: ATO), la costituzione degli EGA e la partecipazione obbligatoria degli enti locali ai relativi organismi di governo. Permangono tuttavia rilevanti differenze territoriali sotto il profilo degli affidamenti e del completamento del processo di integrazione gestionale, che continuano a rappresentare il principale elemento di differenziazione tra le diverse realtà regionali.

Le evidenze raccolte confermano come le criticità residue non siano più prevalentemente riferibili alla fase di costruzione degli assetti istituzionali, bensì al diverso grado di attuazione del principio di unicità della gestione e alla permanenza di situazioni transitorie nell'organizzazione del servizio. In particolare, accanto a numerosi contesti nei quali il gestore unico d'ambito risulta pienamente operativo, continuano a registrarsi fattispecie caratterizzate dall'assenza dell'affidamento del servizio, dalla presenza di gestioni salvaguardate, dalla prosecuzione di gestioni autonome o da processi di aggregazione ancora in corso. Tali situazioni contribuiscono a mantenere livelli di frammentazione differenti sul territorio nazionale e incidono sul grado di omogeneità degli assetti

¹ In considerazione delle competenze in materia di organizzazione del servizio idrico, la ricognizione non prende in considerazione gli assetti locali delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

gestionali.

Nel seguito sono riepilogate le principali evidenze emerse dall'attività di monitoraggio:

- la delimitazione degli ATO può considerarsi sostanzialmente completata sull'intero territorio nazionale e non si registrano, nel semestre di riferimento, modifiche di rilievo alla relativa configurazione; permane tuttavia una significativa eterogeneità dimensionale degli ambiti, che in alcuni casi continua a porre profili di attenzione rispetto agli obiettivi di efficienza e integrazione perseguiti dalla normativa di settore;
- il processo di costituzione ed operatività degli EGA non evidenzia evoluzioni significative. Si registrano ulteriori avanzamenti nei processi di consolidamento organizzativo in alcune realtà territoriali, mentre persistono specifiche criticità limitate a singoli contesti regionali – Lazio e Sicilia – in relazione ai quali valgono le considerazioni svolte nei semestri precedenti;
- il processo di partecipazione degli enti locali ai relativi EGA può ritenersi definitivamente concluso;
- con riferimento agli affidamenti del servizio idrico integrato emerge un quadro ancora differenziato tra i diversi territori. Accanto agli ambiti territoriali nei quali il servizio risulta affidato al gestore unico e il processo di integrazione può considerarsi completato, si rilevano situazioni nelle quali non è stato ancora perfezionato l'affidamento del servizio o non è stato individuato il gestore unico d'ambito. Tali fattispecie continuano a concentrarsi principalmente in alcuni territori della Campania e della Sicilia;
- permangono, inoltre, casi nei quali risultano presenti gestori salvaguardati del servizio idrico integrato senza che sia stato ancora completato il percorso di individuazione ovvero di piena operatività del gestore unico d'ambito. In tali contesti, pur essendo assicurata la continuità del servizio, il conseguimento dell'obiettivo di piena integrazione gestionale risulta ancora in corso;
- continua a registrarsi la presenza di gestioni autonome e di gestioni che, pur non avendo conseguito il riconoscimento dei requisiti previsti dalla normativa vigente, risultano ancora operative. Sebbene tali fattispecie appaiano numericamente in riduzione rispetto al passato, esse costituiscono tuttora un elemento di significativa frammentazione gestionale in alcuni contesti territoriali;
- si riscontrano inoltre casi nei quali il servizio idrico integrato risulta già affidato al gestore unico, ma il processo di consolidamento gestionale non è ancora completato e continua a coinvolgere altri operatori destinati a permanere transitoriamente sul territorio fino al perfezionamento delle procedure di subentro e integrazione;
- permangono infine limitate situazioni nelle quali il servizio viene svolto in regime di proroga tecnica nelle more del completamento delle procedure necessarie alla definizione del nuovo assetto gestionale. Tali fattispecie, pur avendo carattere

transitorio, richiedono un costante monitoraggio al fine di garantirne il progressivo superamento.

Le evidenze raccolte confermano, pertanto, come il processo di riordino del settore idrico abbia raggiunto un significativo livello di maturazione sotto il profilo istituzionale della *governance* territoriale, mentre le principali criticità residue continuano a riguardare il completamento degli affidamenti, il superamento delle gestioni non conformi e la conclusione dei processi di consolidamento gestionale ancora in corso. In tale contesto, permane l'esigenza di proseguire le attività di monitoraggio e di accompagnamento istituzionale finalizzate al conseguimento di assetti gestionali pienamente coerenti con il principio di unicità della gestione previsto dalla normativa nazionale. Proseguendo in tale direzione, infatti, sarà possibile contribuire alla riduzione del fenomeno del *water service divide*, inteso quale differenziale territoriale nella qualità della *governance*, nella struttura industriale dei gestori, nella capacità di investimento e nel livello di avanzamento dei processi di aggregazione gestionale.

1. DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

In tema di delimitazione degli ambiti territoriali ottimali, l'articolo 147 del decreto legislativo 152/06, comma 1, attribuisce alle Regioni la competenza esclusiva della loro definizione.

L'attività di monitoraggio svolta nel primo semestre del 2026 conferma la sostanziale stabilità del quadro nazionale degli assetti territoriali del servizio idrico integrato. Non si registrano, infatti, modifiche nella delimitazione degli ambiti territoriali ottimali già individuati dalle Regioni e il numero complessivo degli ATO continua a risultare pari a 62.

Permane pertanto la consolidata distinzione tra le dodici Regioni che hanno adottato il modello dell'ambito unico regionale (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Molise, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria e Valle d'Aosta) e le restanti Regioni che hanno optato per una pluralità di ambiti territoriali ottimali, complessivamente pari a cinquanta.

L'esito della ricognizione conferma, tuttavia, come il processo di razionalizzazione degli assetti territoriali appaia sostanzialmente arrestato. Sebbene il legislatore continui a favorire modelli organizzativi improntati all'area vasta e alla ricerca di economie di scala e di scopo, non si registrano provvedimenti regionali volti alla riduzione del numero degli ambiti o alla revisione delle delimitazioni esistenti. Permangono, pertanto, situazioni caratterizzate dalla presenza di ambiti di dimensioni particolarmente contenute, come nel caso dell'ATO Centro-Ovest 2 (Savona), con una popolazione inferiore a 50.000 abitanti.

Il comma 2 del citato articolo 147, come modificato dal decreto-legge 133/14, specifica poi che *“le regioni possono modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali (...) nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi: a) unità del bacino idrografico o del sub-bacino (...); b) unicità della gestione; c) adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici”*. Il comma 2-bis del medesimo articolo prevede, inoltre, che *“qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali, comunque, non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane (...)”*. L'esito del monitoraggio condotto dall'Autorità suggerisce che larga parte del potenziale di razionalizzazione e di efficientamento sotteso ai parametri della norma citata sia ancora da cogliere.

Restano, altresì, attuali le osservazioni formulate nelle precedenti Relazioni con riferimento a talune discipline regionali che consentono l'organizzazione del servizio su

scale territoriali inferiori a quella provinciale. A tale riguardo si conferma l'attenzione dell'Autorità sulle disposizioni introdotte dalla legge regionale Lombardia n. 4/2023, che prevede la possibile istituzione dell'Ambito Territoriale di Valle Camonica. Nel corso del semestre non risultano intervenuti sviluppi attuativi della citata disciplina, permanendo pertanto i profili di potenziale criticità già evidenziati nelle precedenti Relazioni.

Tra gli aggiornamenti intervenuti nel semestre merita, inoltre, richiamare la recente legge regionale Abruzzo 15 giugno 2026, n. 12, che interviene sulla disciplina territoriale del Servizio Idrico Integrato con l'obiettivo dichiarato di conseguire *“ulteriori economie idonee a massimizzare l'efficienza del servizio idrico integrato”* e di adeguare l'ordinamento regionale al D.Lgs. n. 201/2022 sui servizi pubblici locali di rilevanza economica. Sotto il profilo organizzativo, la legge – che si concentra anche su alcuni profili di rafforzamento della *governance* dell'ente di governo dell'ambito come illustrato nella relativa scheda territoriale in Appendice alla presente Relazione – conferma l'Ambito Territoriale Unico Regionale (ATUR) ma introduce la possibilità che esso *“sia suddiviso in sub-ambiti territoriali individuati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'ERSI, in un numero non superiore a due”*, allo scopo di conseguire *“una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza”*.

Con riferimento, infine, al generale processo di razionalizzazione degli assetti territoriali, si ritiene opportuno ribadire il favore del legislatore per una delimitazione degli ATO su area vasta, da ultimo evidenziato nella previsione di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo 201/22 (di riordino della materia dei servizi pubblici locali), in base al quale le regioni sono chiamate a *“incentiva[re], con il coinvolgimento degli enti locali interessati, la riorganizzazione degli ambiti o bacini di riferimento dei servizi pubblici locali a rete di propria competenza, anche tramite aggregazioni volontarie, superando l'attuale assetto e orientandone l'organizzazione preferibilmente su scala regionale o comunque in modo da consentire economie di scala o di scopo idonee a massimizzare l'efficienza del servizio”*.

2. COSTITUZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO E PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI LOCALI

La costituzione e la piena operatività degli enti di governo dell'ambito rappresenta il presupposto necessario per una ordinata organizzazione del servizio idrico integrato, nonché per l'adozione (e l'aggiornamento) delle necessarie scelte di programmazione. Al riguardo, l'articolo 147, comma 1, del decreto legislativo 152/06, come modificato dal decreto-legge 133/14, dispone che *“Le regioni che non hanno individuato gli enti di governo dell'ambito provvedono, con delibera, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2014. Decorso inutilmente tale termine si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131”,* ossia, *“il Presidente del Consiglio dei ministri, (...), assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, (...), adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario”*.

L'attività di monitoraggio condotta nel primo semestre del 2026 conferma il sostanziale completamento dei processi di istituzione degli enti di governo previsti dall'articolo 147 del decreto legislativo 152/06. Come si evince dalla **Tav. 1**, nella quasi totalità delle realtà territoriali gli enti risultano pienamente operativi e svolgono regolarmente le funzioni di governo, pianificazione, regolazione e controllo loro attribuite dalla normativa vigente.

Con riferimento al primo semestre del corrente anno ed in evoluzione rispetto alla situazione rappresentata nelle precedenti relazioni semestrali, risulta opportuno evidenziare il consolidamento del percorso di superamento delle criticità che avevano caratterizzato la Regione Calabria. Dopo la conclusione della fase commissariale e l'insediamento degli organi ordinari, l'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria (ARRICAL) ha proseguito la propria attività istituzionale, contribuendo al rafforzamento dell'assetto di governo del servizio idrico integrato e al completamento degli adempimenti richiesti dalla regolazione nazionale.

Per quanto riguarda la Regione Campania, pur in un contesto caratterizzato dal permanere di alcune criticità inerenti ai processi di affidamento del servizio – che hanno richiesto l'attivazione dei poteri sostitutivi da parte della Presidenza della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 115/2022 – l'Ente Idrico Campano ha continuato ad assicurare la piena operatività delle proprie funzioni, mantenendo un ruolo proattivo nell'attuazione degli obblighi derivanti dalla regolazione di settore.

TAV. 1 – Costituzione degli enti di governo dell'ambito e piena operatività degli stessi – situazioni di conformità alla normativa vigente

Regione	Legge o provvedimento regionale di riferimento	Ente di governo dell'ambito	Numero di ATO
Valle d'Aosta	L.R. n. 7/2022 L.R. n. 21/2012 L.R. n. 27/1999	<i>Bacino imbrifero montano – BIM</i>	1
Piemonte	L.R. n. 7/2012	<i>Conferenze d'ambito</i>	6
Liguria	L.R. n. 17/2015 L.R. n. 1/2014	<i>Province e Città Metropolitana di Genova</i>	5
Lombardia	L.R. n. 4/2023 L.R. n. 32/2015 L.R. n. 35/2014 L.R. n. 21/2010 L.R. n. 26/2003	<i>Province e Città Metropolitana di Milano</i>	12
Veneto	L.R. n. 4/2014 L.R. n. 17/2012 D.G.R. n. 856/2013	<i>Consigli di bacino</i>	8
Friuli-Venezia Giulia	L.R. n. 1/2019 L.R. n. 19/2017 L.R. n. 5/2016 L.R. n. 22/2010	<i>Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti – AUSIR</i>	1
Emilia-Romagna	L.R. 14/2021 L.R. n. 23/2011	<i>Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti – ATERSIR</i>	1
Toscana	L.R. n. 69/2011	<i>Autorità Idrica Toscana – AIT</i>	1
Umbria	L.R. n. 11/2013 D.P.G.R. n. 121/2015	<i>Autorità Umbra Rifiuti e Idrico – AURI</i>	1
Marche	L.R. n. 30/2011 D.G.R. n. 1692/2013	<i>Assemblee di ambito</i>	5
Abruzzo	L.R. n. 12/2026 L.R. n. 24/2022 L.R. n. 34/2012 L.R. n. 9/ 2011	<i>Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato – ERSI</i>	1
Molise	L.R. n. 4/2017	<i>Ente di Governo dell'Ambito del Molise per il Servizio Idrico Integrato – EGAM</i>	1

Regione	Legge o provvedimento regionale di riferimento	Ente di governo dell'ambito	Numero di ATO
Campania	L.R. 15/2015 L.R. 2/2022	<i>Ente Idrico Campano - EIC</i>	1
Basilicata	L.R. n. 1/2016	<i>Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata – EGRIB</i>	1
Puglia	LR n. 9/2011	<i>Autorità Idrica Pugliese – AIP</i>	1
Calabria	L.R. 32/2022 L.R. 20/2022	<i>Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria – ARRICAL</i>	1
Sardegna	L.R. n. 25/2017 L.R. n. 4/2015	<i>Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna – EGAS</i>	1

Gli approfondimenti condotti in merito alla costituzione e all'effettiva operatività degli enti di governo d'ambito, nei contesti precedentemente individuati come potenzialmente critici, hanno permesso di identificare — come riportato nella **Tav. 2** — le Regioni in cui tali criticità permangono, nonostante taluni segnali positivi già emersi negli scorsi mesi e rappresentati nelle Relazioni adottate negli ultimi semestri.

Permangono, invece, profili di criticità nella Regione Siciliana e nella Regione Lazio, come rappresentati anche in questo caso nelle precedenti relazioni semestrali.

Con riferimento alla Sicilia, pur registrandosi ulteriori progressi nell'attività delle Assemblee Territoriali Idriche e nelle procedure finalizzate al perfezionamento degli affidamenti ancora pendenti, persistono situazioni che rendono necessario il ricorso a misure commissariali e sostitutive per assicurare il completamento del processo di riordino degli assetti locali. Pur rinviando alle schede in Appendice per un'illustrazione dettagliata dei diversi contesti territoriali, è opportuno evidenziare che i progressi rappresentati, anche alla luce delle criticità tecnico-impiantistiche che il territorio evidenzia nelle perduranti situazioni di siccità, non appaiono sufficienti a fornire un livello istituzionale di base necessario all'avvio di programmi di miglioramento infrastrutturale di lungo termine. Tuttavia, si segnala, da ultimo, la recente adozione della delibera di Giunta della Regione Siciliana 26 maggio 2026, n.216. Con tale provvedimento è stato approvato un disegno di legge regionale, che prevede l'istituzione di un ATO unico regionale, coincidente con l'intero territorio siciliano (articolato in nove subambiti corrispondenti agli attuali ATO provinciali) e la contestuale “*costituzione dell'Autorità Idrica Siciliana (AIS) quale unico Ente di governo del servizio idrico integrato*”.

Per quanto riguarda il Lazio, continua a permanere un assetto organizzativo fondato sulla

normativa regionale antecedente alle riforme introdotte a partire dal 2014². Sebbene risultino in corso riflessioni e iniziative finalizzate alla revisione dell'assetto istituzionale regionale, alla data di chiusura della presente Relazione non si registra l'adozione di alcun provvedimento normativo volto al superamento del vigente modello organizzativo.

L'Autorità proseguirà nel costante monitoraggio delle situazioni territoriali e, qualora emergano ulteriori elementi di criticità o di inerzia, in particolare rispetto alla piena operatività e attuazione del servizio idrico integrato, ne informerà i soggetti competenti in ossequio alla normativa vigente, anche ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi.

TAV. 2 – Costituzione e operatività degli enti di governo dell'ambito – situazioni di potenziale criticità

Regione	Legge o provvedimento regionale di riferimento	Ente di governo dell'ambito	Numero di ATO
Lazio	L.R n. 6/1996 L.R. n. 9/2017 D.G.R. n. 218/2018	<i>Conferenze dei sindaci e dei presidenti delle province</i>	5
Sicilia	L.R. n. 19/2015 D.A. n. 75/2016	<i>Assemblee Territoriali Idriche – ATI</i>	9

Con riferimento alla partecipazione degli Enti Locali agli enti di governo dell'ambito, l'articolo 147, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 152/06 sancisce che *“gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito, individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1. Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo dell'ambito individuati ai sensi del comma 1 entro il termine fissato dalle regioni e dalle province autonome e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla delibera di individuazione, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro ulteriori trenta giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi*

² Per completezza è necessario ribadire che i profili di criticità sono relativi al perdurare di un assetto organizzativo del servizio idrico integrato che, in ragione della delibera di Giunta regionale n. 218/2018, risulta ancora configurarsi nei termini allora definiti dalla legge regionale n. 6/1996. Rispetto alla situazione rappresentata nella precedente relazione semestrale con riferimento alle attività in materia da parte del Consiglio regionale e della Giunta regionale, non sono stati rappresentati elementi di aggiornamento da parte dei soggetti territorialmente competenti.

dell'articolo 172, comma 4".

Le informazioni acquisite confermano il definitivo consolidamento dei processi di adesione dei Comuni ai rispettivi EGA, non emergendo situazioni di significativa criticità riconducibili alla mancata partecipazione degli enti locali.

3. AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

L'attività di monitoraggio svolta nel primo semestre del 2026 conferma che il percorso di consolidamento degli assetti gestionali del servizio idrico integrato continua a presentare livelli differenziati di avanzamento nei diversi territori del Paese.

Permangono tutte le fattispecie di potenziale criticità, di seguito illustrate, già evidenziate nelle precedenti Relazioni, sebbene in numerosi contesti siano stati registrati avanzamenti nei processi di aggregazione gestionale, negli affidamenti e nelle procedure di subentro.

Mancato affidamento sia della gestione del servizio idrico integrato, sia al gestore unico di ambito.

Il decreto-legge 133/14, intervenendo sull'articolo 172 del decreto legislativo 152/06, ha disciplinato la procedura da seguire, in sede di prima applicazione, tenuto conto delle gestioni esistenti, per garantire il conseguimento del principio di unicità della gestione, imponendo anche, al comma 1, che *“gli enti di governo degli ambiti che non abbiano già provveduto alla redazione del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149, ovvero non abbiano scelto la forma di gestione ed avviato la procedura di affidamento, sono tenuti, entro il termine perentorio del 30 settembre 2015, ad adottare i predetti provvedimenti disponendo l'affidamento del servizio al gestore unico con la conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente”*.

Inoltre, come anticipato in premessa, nel mese di agosto 2022 è entrato in vigore il decreto-legge 115/22, che, all'articolo 14, ha introdotto specifiche disposizioni in materia di rafforzamento della *governance* del sistema idrico integrato (con semplificazioni nelle procedure di affidamento, a garanzia delle tempistiche e della qualità dei programmi), prevedendo, tra l'altro, che:

- *“gli enti di governo dell'ambito che non abbiano ancora provveduto all'affidamento del servizio idrico integrato in osservanza di quanto previsto dall'articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adott[ino] gli atti di competenza entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto [ossia entro l'8 novembre 2022]”* (comma 1);
- *“qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui al comma 1, il Presidente della regione esercit[i], dandone comunicazione al Ministro [dell'ambiente e della sicurezza energetica] e*

all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, affidando il servizio idrico integrato entro sessanta giorni [ossia entro il 7 gennaio 2023]" (comma 2);

- *“per l'adozione degli atti di competenza necessari agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, gli enti di governo dell'ambito ovvero i Presidenti delle regioni, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi di un soggetto societario a partecipazione interamente pubblica che abbia maturato esperienza in progetti di assistenza alle amministrazioni pubbliche impegnate nei processi di organizzazione, pianificazione ed efficientamento dei servizi pubblici locali, individuato con decreto del Ministro [dell'ambiente e della sicurezza energetica] da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto” (comma 3)³;*
- *“qualora il Presidente della regione non provveda nei termini stabiliti dal comma 2, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro [dell'ambiente e della sicurezza energetica] di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, assegna al Presidente della regione un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della transizione ecologica, sentita la Regione interessata, il Consiglio dei ministri adotta i provvedimenti necessari, anche incaricando il soggetto societario a partecipazione interamente pubblica di cui al comma 3 di provvedere alla gestione del servizio idrico integrato in via transitoria e per una durata non superiore a quattro anni, comunque rinnovabile” (comma 4);*
- *“in caso di mancata adozione dei provvedimenti di competenza dell'ente di governo dell'ambito entro i sei mesi precedenti la scadenza della durata di cui al comma 4, l'affidamento del servizio idrico integrato si intende rinnovato per una durata pari al termine di affidamento iniziale” (comma 6).*

Sulla base di quanto previsto in materia di poteri sostitutivi dall'articolo 14, comma 2, del citato decreto-legge 115/22 (nei casi di mancato affidamento del servizio da parte dell'ente di governo dell'ambito), in data 5 gennaio 2023 e 16 gennaio 2023 (comunque a ridosso, se non oltre, il termine previsto dal comma 2 del medesimo decreto-legge 115/22 per addivenire all'affidamento del servizio), hanno rispettivamente comunicato l'attivazione dei poteri sostitutivi il Presidente della Regione Campania (con particolare riferimento agli ulteriori Ambiti “Napoli Nord” e “Sannita”) e il Presidente della Regione

³ Con decreto ministeriale 6 ottobre 2022, n. 384, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ha individuato, “in relazione alle esperienze maturate in progetti di assistenza alle amministrazioni pubbliche impegnate nei processi di organizzazione, pianificazione ed efficientamento dei servizi pubblici locali, (...) in INVITALIA S.p.A., società a partecipazione interamente pubblica, il soggetto societario in grado di adempiere ai compiti ad esso assegnati dall'articolo 14, del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142”.

Siciliana (relativamente agli ATO di Trapani, Messina e Siracusa⁴).

Rispetto al semestre precedente, in due dei richiamati contesti si sono registrati i seguenti sviluppi:

- nell'ambito distrettuale "Sannita" si è conclusa con l'aggiudicazione efficace alla società ACEA Acqua la procedura di gara per l'individuazione del socio privato della società Sannio Acque Srl. Allo stato, pertanto, secondo quanto rappresentato da EIC risulta *"verosimile prevedere la costituzione della società mista e l'avvio della gestione entro il 2026"*;
- con riferimento all'ATO di Trapani – rispetto al quale il Consiglio dei ministri aveva deliberato in data 23 dicembre 2024 l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 relativamente all'affidamento in via transitoria della gestione del servizio idrico integrato a Invitalia S.p.A. – risulta completata, sulla base di quanto rappresentato dall'ente di governo d'ambito, la fase istruttoria e programmatica per la scelta della modalità di gestione del servizio. L'Assemblea dei Sindaci dell'ATI Trapani nel mese di giugno 2026 ha approvato la Relazione ex art. 14 del D.Lgs. 201/2022, individuando la società mista pubblico-privata quale modello gestionale e avviando la gara a doppio oggetto per la selezione del socio privato industriale, con il supporto tecnico-operativo di Invitalia S.p.A. quale Centrale di Committenza. Per ulteriori dettagli si rinvia alla scheda territoriale in Appendice;

Nei restanti contesti precedentemente richiamati, risultano ancora in corso le procedure sostitutive avviate, nonostante siano ampiamente decorsi i termini previsti dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 115/2022. Per un'analisi dettagliata dello stato di avanzamento delle attività svolte nel primo semestre del 2026 in attuazione delle suddette disposizioni e sul prospettato *timing* di conclusione, si rimanda alle schede territoriali in Appendice.

Alla luce di quanto sopra, i casi di mancato affidamento del servizio ai sensi del decreto legislativo 152/2006 risultano essere quelli riportati nella **Tav. 3**. Tali contesti, come approfondito nelle schede in Appendice, sono caratterizzati anche dalla presenza di una pluralità di soggetti gestori, prevalentemente costituiti da piccole gestioni comunali in economia.

⁴ Come illustrato nella precedente relazione semestrale, nell'ATO di Siracusa, con delibera commissariale n. 2/2024, è stata disposta l'aggiudicazione provvisoria al RTI ACEA Molise S.r.l.–Cogen S.p.A. della gara per il socio privato operativo di Aretusacque S.p.A., concessionaria del SII. Nel 2025 l'aggiudicazione è divenuta efficace (delibera n. 1/2025) e il 28 luglio dello scorso anno è stata costituita la società.

TAV. 3 – Casi di mancato affidamento del SII in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 152/06

Regione	ATO
Campania	Ambito distrettuale Napoli Nord
	Ambito distrettuale Sannita
Sicilia	ATO 3 Messina
	ATO 7 Trapani ⁵

Individuazione di gestori salvaguardati del servizio idrico integrato, ma non del gestore unico

Assume crescente rilievo il fenomeno degli ATO nei quali giungono a scadenza gli affidamenti dei gestori salvaguardati senza che sia stata individuata la gestione unica d’ambito. Tale situazione rischia di ostacolare il pieno conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione del settore, limitando le economie di scala e la capacità dei territori di consolidare il percorso di crescita degli investimenti e di miglioramento delle performance del servizio.

Nella successiva **Tav. 4** sono enucleati, con riferimento agli affidamenti con scadenze originarie imminenti, i casi in cui i pertinenti enti di governo hanno proceduto all’individuazione di gestori salvaguardati senza, tuttavia, procedere all’individuazione del gestore unico d’ambito. In taluni casi gli stessi enti di governo hanno disposto l’estensione degli affidamenti in essere con decisioni che si pongono in potenziale contrasto con l’articolo 172, comma 3, del citato decreto legislativo 152/06, ai sensi del quale *“al fine di garantire il conseguimento del principio di unicità della gestione all’interno dell’ambito territoriale ottimale, l’ente di governo dell’ambito (...) dispone l’affidamento al gestore unico di ambito (...) alla scadenza di una o più gestioni esistenti nell’ambito territoriale tra quelle [che gestiscono il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege], il cui bacino complessivo affidato sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente nell’ambito territoriale ottimale di riferimento. Il gestore unico così individuato subentra agli ulteriori soggetti che gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto (...)”*. Tale norma stabilisce un limite preciso alla proroga degli affidamenti in essere, con l’obiettivo di garantire l’unicità della gestione all’interno dell’ambito territoriale. In alcuni dei contesti richiamati, l’Autorità ha già trasmesso segnalazioni alle Regioni competenti — in particolare Piemonte e Veneto — per l’adozione di eventuali

⁵ Come illustrato più dettagliatamente nella corrispondente scheda territoriale in Appendice, risultano essere stati esercitati i poteri sostitutivi, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con legge 21 settembre 2022, n. 142, relativamente all’affidamento in via transitoria della gestione del servizio idrico integrato nell’ATO 7 Trapani a INVITALIA, quale soggetto pubblico qualificato individuato dal MASE.

provvedimenti di competenza⁶.

TAV. 4 – Casi di individuazione di gestori salvaguardati del servizio idrico integrato, ma non del gestore unico

Regione	ATO	Gestori
Piemonte	ATO 1- Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese	Acqua Novara VCO S.p.A., gestore salvaguardato, con iniziale scadenza dell'affidamento al 31 dicembre 2026, termine successivamente esteso - in apparente contrasto con la normativa vigente - al 31 dicembre 2036. Per ulteriori dettagli si rinvia alla scheda territoriale in Appendice.
Lombardia	ATO Mantova	Dei due soggetti con affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente (AqA S.r.l., Sicam S.r.l.), l'Ufficio d'Ambito della provincia di Mantova, con delibera C.d.A. n. 15 del 18 giugno 2024 e successiva delibera Conferenza dei Comuni n. 4 del 1 luglio 2024, ha disposto, con riferimento a Sicam S.r.l. (con scadenza originaria dell'affidamento al 18 novembre 2025) che la durata dell'affidamento sia ridefinita al 30 giugno 2026 per <i>"allineamento con tale data ultima di scadenza dell'attuazione PNRR"</i>. Da ultimo, l'ente d'ambito ha comunicato che la scadenza è stata <i>"automaticamente"</i> prorogata al 31 agosto 2026, in virtù della <i>"proroga della concessione di gestione dal 28/11/2025 al 30/06/2026 autorizzata dall'Ente di Governo d'Ambito con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 22 del 10/07/2024 ed automaticamente ridefinita al 31/08/2026 a fronte della proroga Ministeriale concessa per la conclusione degli interventi finanziati con PNRR-MC2C4-I4.2. CUP I12E22000350001"</i>. Risultano, inoltre, in corso i tavoli tecnici relativi all'operazione di aggregazione societaria tra Tea S.p.A. S.B., socio unico di AQA S.r.l. S.B. e SICAM S.r.l., prospettata con lettera d'intenti 23/12/2025 e 27/12/2025

⁶ Con riferimento alle situazioni dell'Emilia-Romagna e dell'Abruzzo si segnala la valenza operata da specifiche disposizioni – introdotte rispettivamente dalla Legge Regionale 21 ottobre 2021, n. 14 e dalla Legge Regionale 22 agosto 2022, n. 24 – che prevedono per gli affidamenti del servizio in essere, conformi alla vigente legislazione e la cui scadenza fosse stata antecedente alla data del 31 dicembre 2027, l'allineamento della predetta scadenza a tale data *"al fine di consentire il rispetto delle tempistiche per la realizzazione degli interventi del servizio idrico integrato previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)"*.

Regione	ATO	Gestori
Veneto	ATO Bacchiglione	Con riferimento ad Acquevenete S.p.A. e Viacqua S.p.A., gestori salvaguardati con iniziale scadenza al 31 dicembre 2026, il Consiglio di Bacino dell'Ambito Bacchiglione ha disposto - in apparente contrasto con la normativa vigente - l'estensione dei relativi affidamenti sino al 31 dicembre 2036.
Sicilia	ATO Messina	AMAM S.p.A., gestore salvaguardato, con affidamento originariamente in scadenza al 31 dicembre 2024 e prorogato - con delibera ATI Messina n.9 del 19 dicembre 2024 - al 31 marzo 2026 e <i>“comunque non eccedente la data di subentro del gestore unico così come indicato nel piano d'ambito”</i> . Dagli elementi da ultimo trasmessi dall'ente di governo, si specifica trattarsi di <i>“gestione salvaguardata in via transitoria nelle more della conclusione della procedura di gara per l'affidamento. Proroga al 31/12/2026”</i> .

Rispetto alla situazione rappresentata nella relazione semestrale precedente con riferimento all'ATO 3 Marche Centro - Macerata⁷, si evidenzia l'adozione delle previsioni di cui all'art. 13, comma 4-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26, secondo cui: *“Al fine di garantire la continuità del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale n. 3 Marche Centro - Macerata, nelle more del completamento della valutazione ambientale strategica del piano d'ambito e della conseguente approvazione definitiva, nonché dell'adozione degli atti di scelta della modalità di gestione ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, la durata dell'affidamento in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è prorogata, alle medesime condizioni economiche e contrattuali, fino al 31 dicembre 2027”*. Per ulteriori dettagli si rinvia alla relativa scheda territoriale in Appendice.

Sembra, inoltre, opportuno rammentare che il comma 2-bis dell'articolo 147 del decreto legislativo 152/06 introduce talune deroghe alla costituzione del gestore unico d'ambito, disponendo che, *“qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane”*. Peraltro, come sopra

⁷ Fino al secondo semestre del 2025 il contesto gestionale dell'ATO 3 Marche Centro - Macerata presentava il seguente contesto gestionale con relative scadenze di affidamento: A.S.S.M. S.p.A. Tolentino, Azienda San Severino Marche S.p.A. (A.S.S.E.M S.p.A.), ATAC Civitanova S.p.A., APM Pluriservizi Macerata S.p.A. e Valli Varanensi S.r.l. (operatori cui la gestione del servizio era stata affidata fino al 31 dicembre 2025), nonché ASTEA S.p.A. e Acquambiente Marche S.r.l. (con affidamento in scadenza al 30 giugno 2025).

anticipato, la legge 29 dicembre 2021, n. 233 (di conversione del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152) ha introdotto il comma 2-ter dell'articolo 147 del decreto legislativo 152/06, il quale prevede: *“Entro il 1° luglio 2022, le gestioni del servizio idrico in forma autonoma per le quali l'ente di governo dell'ambito non si sia ancora espresso sulla ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia di cui al comma 2-bis, lettera b), confluiscono nella gestione unica individuata dal medesimo ente. Entro il 30 settembre 2022, l'ente di governo dell'ambito provvede ad affidare al gestore unico tutte le gestioni non fatte salve ai sensi del citato comma 2-bis”*.

Individuazione di gestioni autonome e persistenza di quelle che, pur non avendone conseguito la qualificazione, proseguono nelle attività

Con riferimento a tale fattispecie vengono in rilievo le disposizioni del comma 2-bis dell'art. 147 del decreto legislativo 152/06, che prevede quanto segue:

“sono fatte salve:

- a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148;*
- b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico.*

Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l'ente di governo d'ambito territorialmente competente provvede all'accertamento dell'esistenza dei predetti requisiti”.

Dagli elementi trasmessi nel corso del monitoraggio finora compiuto emerge quanto segue:

- in modo particolare in Piemonte si rileva una diffusa presenza di soggetti gestori che operano in base a quanto previsto dall'art. 147, comma 2-bis, lettera a), del decreto legislativo 152/06;
- in Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna si riscontra la presenza di gestori che operano ai sensi della lett. b) dell'art. 147, comma 2-bis, del decreto legislativo 152/06, anche alla luce delle più recenti valutazioni effettuate dagli enti di governo dell'ambito in merito alla sussistenza dei requisiti per la salvaguardia, come previsto dal comma 2-ter del medesimo articolo;
- si riscontra la presenza di soggetti (il cui numero è comunque in costante e progressiva riduzione) che, anche negli ATO con affidamenti assentiti, risultano gestire il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente (con una rilevanza tuttora significativa - sulla base dei dati forniti

dagli enti di governo d'ambito - in alcuni ATO della Lombardia, del Piemonte, della Liguria, del Lazio, nonché della Sicilia ove il processo di superamento delle gestioni non conformi risulta ancora incompleto). Tale situazione sussiste nonostante le sopra menzionate specifiche previsioni (cui erano collegate stringenti tempistiche) di cui all'articolo 22, comma 1-quinquies, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, riguardando soggetti che, alla data del 1° luglio 2022, non sono stati interessati da provvedimenti di salvaguardia per la ricorrenza dei requisiti di cui al precedente *alinea* e che, sulla base di quanto previsto dal comma 2-ter, del richiamato articolo 147 del decreto legislativo 152/06, avrebbero dovuto essere affidati al gestore unico entro il 30 settembre 2022. Le evidenze raccolte - come dettagliato nelle schede territoriali in Appendice - confermano, il permanere di numerose gestioni che, pur avendo presentato istanze di salvaguardia o avendo contestato il diniego del relativo riconoscimento, proseguono di fatto l'esercizio del servizio senza aver conseguito la necessaria qualificazione giuridica prevista dalla normativa vigente. Tale fenomeno si registra in particolare in Lombardia, in Piemonte, in Emilia-Romagna, in Abruzzo, in Puglia nonché in Sicilia, con particolare evidenza nell'area messinese e palermitana, dove permangono diffuse gestioni in economia non ancora ricondotte ai modelli organizzativi previsti dalla disciplina del servizio idrico integrato.

Dalle informazioni fornite dai soggetti territorialmente competenti emerge, inoltre, che in alcuni casi sono ancora in corso istruttorie volte alla verifica dei requisiti per la salvaguardia o alla definizione delle modalità di subentro del gestore d'ambito, mentre in altri casi l'esito delle verifiche è stato impugnato dai soggetti esclusi dal riconoscimento della salvaguardia, con conseguente devoluzione delle controversie al giudice amministrativo⁸. Permangono altresì fattispecie nelle quali gli enti competenti stanno valutando l'attivazione o hanno già attivato poteri sostitutivi e procedure di trasferimento coattivo delle infrastrutture e delle gestioni al gestore unico d'ambito. Al riguardo le principali evidenze si rinvencono nel Lazio, in Abruzzo nonché in Sicilia, dove il processo di ricondurre alla gestione d'ambito le residue gestioni comunali o comunque non conformi richiede tuttora l'intervento degli enti competenti, anche mediante gli strumenti commissariali o sostitutivi previsti dall'ordinamento.

Inoltre, sulla base dei dati forniti dai soggetti competenti ai fini della stesura della presente Relazione si è confermata nel primo semestre 2026, la presenza di comuni esercenti i servizi idrici interessati da procedure di riequilibrio finanziario pluriennale in special modo in Calabria, Campania, Sicilia, Lombardia e Puglia.

⁸ In taluni casi, come rilevato in Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto, Toscana, Sardegna e Sicilia, l'esito negativo delle istruttorie è stato impugnato nei semestri scorsi dai soggetti esclusi dal riconoscimento della salvaguardia, determinando il perdurare di contenziosi innanzi agli organi della giustizia amministrativa o in sede di ricorso straordinario.

L'Autorità si riserva di approfondire le specifiche circostanze che hanno contribuito al permanere delle gestioni in economia – per una o più fasi della filiera idrica – in capo ad enti locali in condizione di squilibrio strutturale del bilancio (da cui sono spesso derivate anche difficoltà da parte dei rispettivi fornitori all'ingrosso nel recupero dei relativi crediti, nonostante gli obblighi di copertura dei costi del servizio di acquedotto che la normativa vigente prevede per i citati enti locali).

Affidamento del servizio idrico integrato al gestore unico, a cui si accompagna un processo di consolidamento che coinvolge altri gestori che, transitoriamente, restano attivi sul territorio

L'affidamento al gestore unico avviene, talvolta, in situazioni in cui la nuova entità risulta aver la necessità di un arco di tempo congruo per poter procedere all'accorpamento dei gestori preesistenti. La presenza transitoria di altre gestioni può rappresentare, a condizione che si tratti di un arco di tempo minimo nel corso del quale si attivano tutte le misure necessarie, un fattore utile al mantenimento dei livelli prestazionali esistenti, nonché una garanzia della continuità dell'erogazione dei servizi all'utenza (*Tav.5*).

TAV. 5 – Casi di affidamento del servizio idrico integrato al gestore unico, a cui si accompagna un processo di consolidamento che coinvolge altri gestori che, transitoriamente, restano attivi sul territorio – potenziale criticità

Regione	ATO	Gestori
Piemonte	ATO 2 - Biellese, Vercellese, Casalese	L'ente di governo segnala, in aggiornamento rispetto alla situazione rappresentata nella relazione semestrale precedente, che - che nel primo semestre del corrente anno CORDAR Biella Servizi S.p.A., CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A., S.I.I. S.p.A., AM+ S.p.A. (gestori ai quali era stata assegnata la gestione del servizio idrico integrato fino al 31 dicembre 2023 e successivamente soci di B.C.V. S.p.A.) hanno deliberato di sottoscrivere l'aumento di capitale di B.C.V. S.p.A. con conferimento ciascuno del ramo di azienda del "servizio clienti" a far data dal 1° maggio 2026; - "ASM Vercelli svolgerà il servizio in proroga tecnica fino al pagamento [previsto per febbraio 2027] del (...) valore di rimborso da parte di BCV".

Regione	ATO	Gestori
Lombardia	ATO Brescia	L'Ufficio d'Ambito ha precisato che <i>"relativamente alle gestioni di A2A Ciclo Idrico cessate alla data del 31 dicembre 2024, che stanno proseguendo pur in assenza di proroga espressa della salvaguardia, sono stati raccolti ed esaminati i dati patrimoniali e gestionali necessari per valutare gli effetti economici e finanziari del subentro gestionale da parte di Acque Bresciane nel corso del biennio 2026-2027 che sarà oggetto di aggiornamento tariffario MTI-4"</i> .

Rispetto alla situazione rappresentata nella relazione semestrale precedente con riferimento all'ATO Catania, si evidenzia la recente deliberazione assembleare n. 6 del 30 giugno 2026, con cui l'ATI, avvalendosi della clausola risolutiva espressa prevista dalle convenzioni, ha dichiarato la risoluzione per *"grave inadempimento"* delle medesime convenzioni di gestione, sottoscritte con la SIE il 24 dicembre 2005 e il 15 luglio 2024 (gli elementi di dettaglio della vicenda sono riportati nella scheda territoriale in Appendice). Alla luce della predetta risoluzione e rinviando a quanto già rappresentato nelle precedenti relazioni semestrali, permane nel territorio dell'ATI Catania una gestione del servizio ancora frammentata, caratterizzata dalla presenza di una pluralità di soggetti gestori, tra cui le società pubbliche ACOSSET S.p.A., AMA S.p.A., SIDRA S.p.A. e SOGIP S.p.A., nonché ulteriori gestori privati. Nelle more del subentro del gestore unico SIE, era stato sottoscritto il rinnovo temporaneo della convenzione di gestione con i gestori pubblici e privati cessati per il periodo transitorio di salvaguardia 2018-2023⁹. L'ATI ha inoltre evidenziato che la SIE non ha rispettato il cronoprogramma sottoscritto e non è subentrata nelle gestioni dei soggetti interessati, con la conseguenza che il processo di concentrazione delle gestioni in capo al gestore unico non risulta tuttora completato.

Affidamento del servizio idrico integrato al gestore unico in proroga tecnica

Dall'analisi degli assetti gestionali, riportati nelle schede analitiche in Appendice, emerge il seguente quadro d'insieme:

- la presenza di un gestore unico d'ambito in sei ATO regionali (ATO Basilicata, ATO Puglia, ATO Sardegna, ATO Molise e, da ultimo, ATO Valle d'Aosta e ATO Calabria) e in tutti gli ATO del Lazio, della Liguria e della Lombardia (ad eccezione dell'ATO Città metropolitana di Milano – in quanto risultante dall'accorpamento di due ATO preesistenti – e dell'ATO di Mantova);

⁹ Dagli elementi trasmessi da ATI Catania risultano informazioni circa la compiuta ed effettiva sottoscrizione delle singole convenzioni aggiornate di affidamento (espressamente richiesta dall'EGA nella deliberazione n. 2 del 12 aprile 2024 ai fini della validità del rinnovo temporaneo) tra la medesima ATI di Catania ed i *"gestori Acoset, Sidra, Acque di Casalotto e Sogea"* e, nel corso del primo semestre 2025, i *"gestori AMA S.p.A., Sogip Srl, Acquedotti UCC S.p.A. e Acque Aurora S.r.l."*.

- la presenza di gestori unici di sub-ambito in taluni ATO regionali (come nel caso della Toscana o, limitatamente ad alcuni sub-ambiti, dell'Emilia-Romagna e dell'Abruzzo)¹⁰.

Il protrarsi delle procedure di avvicendamenti gestionali incide negativamente sul piano della pianificazione e realizzazione degli investimenti infrastrutturali nei territori coinvolti. A tal fine risulta essenziale portare a conclusione le procedure di subentro, anche alla luce delle tempistiche di cui alla deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 656/2015/R/idr, recante la Convenzione tipo (vedi **Tav. 6** relativamente a situazioni di affidamenti a gestori d'ambito in proroga tecnica).

Rispetto alla situazione rappresentata nelle precedenti relazioni (cui si rinvia) con riferimento all'ATO Unico della Sardegna, è doveroso evidenziare che il Comitato Istituzionale d'Ambito dell'EGAS, con deliberazioni n. 14 dell'11 giugno 2025 e n. 22 del 3 novembre 2025, *ha condiviso il “percorso volto alla restituzione dell'aiuto di Stato autorizzato con Decisione della Commissione europea C(2013) 4986 final del 31 luglio 2013, finalizzato al ripristino della durata originaria dell'affidamento in house al 31 dicembre 2028. La riduzione della durata dell'affidamento al 31 dicembre 2025 costituiva, infatti, una misura compensativa connessa al medesimo aiuto. Con DGR n. 6/10 del 12 febbraio 2026 la Regione Sardegna ha disposto la restituzione dell'aiuto. Completato tale percorso, l'EGAS procederà con gli adempimenti di competenza”*. Rispetto a tale vicenda l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 19 maggio 2026, ha deliberato di formulare alcune osservazioni a regione Sardegna ed EGAS, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 287/1990, con riferimento alle criticità concorrenziali connesse all'attuale gestione operativa del Servizio Idrico Integrato affidata ad Abbanoa S.p.A.

Nondimeno, al netto di tale vicenda, per l'ATO unico della Sardegna continua ad evidenziarsi - in considerazione sia della rilevanza territoriale dell'affidamento sia dell'entità dell'operatore in esame - l'esigenza di definire un assetto gestionale stabile e di lungo periodo che consenta di assicurare continuità agli investimenti programmati e piena certezza regolatoria.

Peraltro, vale la pena evidenziare che, pur non trattandosi di affidamento a breve scadenza, il legislatore ha recentemente previsto, con l'art. 1, comma 479, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, che *“al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario della concessione e la realizzazione, entro i tempi e con le modalità previsti, delle opere di messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico del Peschiera [...] la durata*

¹⁰ Con riferimento specifico all'ATO Friuli Venezia Giulia si segnala l'adozione della legge regionale 26 giugno 2024, n. 5 recante *“Incentivi per l'aggregazione delle gestioni del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”*, con cui *“al fine di rendere maggiormente sostenibili le gestioni del servizio idrico integrato (...) superandone la frammentazione attraverso la razionalizzazione delle partecipazioni delle amministrazioni pubbliche nelle società in house affidatarie dei servizi, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (...), e in attuazione dei principi di unicità e di adeguatezza della gestione”* sono autorizzati e incentivati i processi di aggregazione delle gestioni esistenti nell'Ambito territoriale ottimale.

della concessione del Servizio idrico integrato dell'ambito territoriale ottimale ATO 2 - Lazio Centrale Roma può essere rideterminata in proporzione al volume degli investimenti posti a carico del concessionario, occorrenti per la realizzazione delle predette opere e non assentiti al momento del rilascio della stessa. La rideterminazione della durata della concessione di cui al primo periodo non può, in ogni caso, eccedere i dieci anni”.

TAV. 6 – Affidamenti di gestori d’ambito in proroga tecnica.

Regione	ATO	Gestori
Toscana	ATO 3 Medio Valdarno	Publiacqua s.p.a. il cui affidamento scadeva il 31 dicembre 2024 ed in relazione al quale l’Autorità Idrica Toscana, in considerazione del fatto che “i tempi per lo svolgimento della procedura di subentro non rendono oggettivamente possibile che entro la data della scadenza dell’attuale affidamento del servizio idrico integrato (31/12/2024) si giunga alla conclusione della procedura ad evidenza pubblica per la selezione del socio privato del nuovo gestore e al conseguente nuovo affidamento del servizio”, ha precisato che “è stata, altresì, disposta una proroga tecnica del corrente affidamento alla società Publiacqua s.p.a. alle medesime condizioni di quello attualmente svolto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura ad evidenza pubblica per la selezione del socio privato del nuovo gestore secondo i dettami dell’art. 17 del d.lgs. n. 175/2016 e al conseguente nuovo affidamento del servizio stesso, e comunque non oltre il 31/12/2025”. Da ultimo, si segnala che AIT con deliberazione n. 8 del 9 dicembre 2025 ha disposto la proroga tecnica del corrente affidamento alla società Publiacqua s.p.a. “alle medesime condizioni di quello attualmente svolto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di nuovo affidamento[...] e comunque non oltre il 31.12.2026 anche allo scopo di terminare gli importanti investimenti finanziati in tutto o in parte con i fondi PNRR, la cui scadenza ricade nel corso dell’anno 2026”

Infine, si ritiene utile evidenziare il contesto peculiare dell'ATO 6 Alessandrino sulla base degli atti da ultimo adottati, pur rinviando per i recenti elementi di dettaglio alla scheda territoriale in Appendice. Rispetto alla situazione rappresentata nelle precedenti relazioni, si evidenzia che, nel corso del primo semestre del corrente anno, l'ente di governo con deliberazione n. 21 del 27 maggio 2026 ha provveduto ad approvare la scelta della forma di gestione per l'affidamento del Servizio Idrico Integrato ed in pari data l'ente in parola con deliberazione n.22 ha affidato il servizio alla Società Gestione Riunita Idrico S.p.a. *“in qualità di Gestore Unico almeno sino al 31/12/2056 e comunque sino al subentro del nuovo gestore d'ambito”*. Tali determinazioni si inseriscono tuttavia in un contesto caratterizzato dal persistente mantenimento di gestioni preesistenti, alle quali l'EGA ha nel tempo attribuito l'atipica qualifica di *“gestore salvaguardato operativo”*, dapprima fino al 30 giugno 2026 e successivamente fino al 31 dicembre 2028, determinando la prosecuzione di un assetto gestionale già oltre la naturale scadenza dell'affidamento e rispetto al quale non appaiono ancora pienamente definiti tempi e modalità di superamento.

APPENDICE

ASSETTI LOCALI

Schede analitiche

VALLE D'AOSTA

ATO UNICO REGIONALE



LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

La Legge Regionale n. 7 del 30 maggio 2022 “*Nuova disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato*”, stabilisce che “*Tenuto conto del bacino idrografico, della localizzazione delle risorse, nonché dell'adeguatezza delle dimensioni gestionali, il territorio regionale costituisce un unico ATO che rappresenta il luogo di attuazione delle direttive e degli indirizzi regionali per la gestione della risorsa idrica*”.

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO

La Legge Regionale n. 7 del 30 maggio 2022, prevede che il territorio regionale costituisca un unico ATO e individua quale EGA il Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta (BIM), che esercita le funzioni di governo del sistema idrico integrato sull'intera Regione. A tal fine l'EGA individua un gestore unico, che gestisce il servizio idrico integrato sull'intero territorio ricadente nell'ATO.

A.T.O. Valle d'Aosta

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	125.666 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	74
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	3.263 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

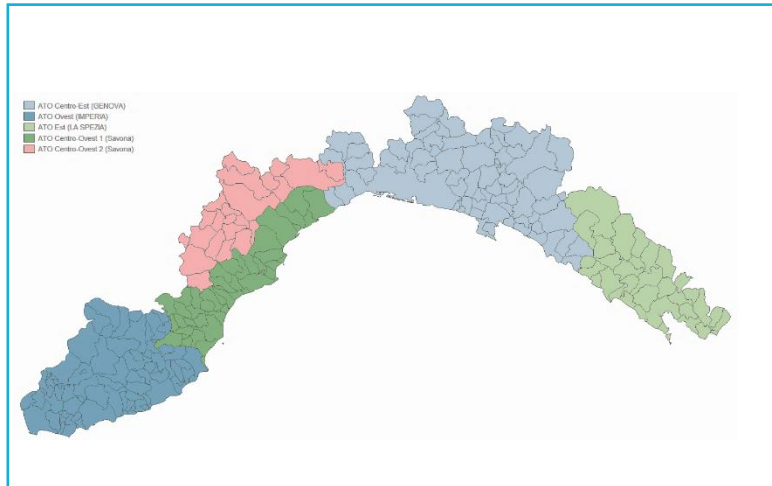
- la normativa regionale, aggiornata con la Legge Regionale 30 maggio 2022. n. 7, prevede che il territorio regionale costituisca un unico ATO e individua quale ente di governo dell'ambito il Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM), che esercita le funzioni di governo del servizio idrico integrato sull'intera Regione.
- con deliberazione dell'Assemblea consorziale n. 4 del 28 giugno 2022 è stato approvato il Piano d'Ambito del servizio idrico integrato della Valle d'Aosta; da ultimo, risulta che con deliberazione dell'Assemblea consorziale n. 17 del 10 giugno 2025 è stato approvato l'aggiornamento del Piano degli interventi ed opere strategiche contenuto nel medesimo Piano d'Ambito.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In base agli elementi trasmessi dal soggetto territorialmente competente, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- BIM, con la deliberazione n.7/2022, ha scelto l'affidamento *in house* quale forma di gestione del S.I.I., ed ha stabilito la costituzione della società Services des Eaux Valdôtaines (S.E.V.) S.r.l., alla quale viene affidata la gestione d'ambito. Risulta, altresì, che con deliberazione dell'Assemblea dell'EGA n. 22, del 25 ottobre 2022 è stata approvata la "*convenzione per la regolazione dei rapporti tra E.G.A. Valle d'Aosta e gestore del servizio idrico integrato*". Il passaggio progressivo delle gestioni al gestore d'ambito è stato avviato dal 1° gennaio 2024, secondo il cronoprogramma di cui al Piano Industriale - approvato con delibera di BIM n.9 del 6 giugno 2023, poi aggiornato con deliberazione dell'Assemblea del BIM n. 31 del 12 novembre 2024 - che prevede distinte "*fasi per il passaggio definitivo a SEV della gestione del servizio idrico*". Rinviano alle precedenti relazioni semestrali per i profili di attuazione del Piano Industriale nel corso delle diverse annualità, non si evidenziano in questa sede, sulla base degli ultimi elementi trasmessi, profili di aggiornamento.

LIGURIA



LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

Sulla base delle disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 1/2014 (come successivamente modificata e integrata dall'articolo 1, comma 1, della Legge Regionale n. 17/2015) ed in conseguenza delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale 13 luglio 2017, n.173, sono individuati, sul territorio regionale, cinque Ambiti Territoriali Ottimali: ATO Ovest; ATO Centro-Ovest 1; ATO Centro-Ovest 2; ATO Centro-Est; ATO Est.

In Liguria si registra, quindi, una ripartizione del territorio regionale in una pluralità di ambiti, alcuni dei quali di dimensione inferiore al territorio delle corrispondenti province o città metropolitane.

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO

La medesima Legge Regionale n. 1/2014 ha previsto che le funzioni di ente di governo d'ambito siano svolte dalle Province e, con riferimento all'ATO Centro - Est, dalla Città metropolitana di Genova, qualora istituita. Pertanto, sono stati individuati i seguenti Enti di governo dell'ambito:

- Provincia di Imperia (per l'ATO Ovest);
- Provincia di Savona (per l'ATO Centro-Ovest 1 e l'ATO Centro-Ovest 2);
- Città metropolitana di Genova (per l'ATO Centro-Est);
- Provincia della Spezia (per l'ATO Est).

La richiamata disposizione regionale prevede che la Provincia di Savona definisca gli organismi di governo dei due ATO che coincidono con il proprio territorio.

A.T.O. Ovest (Imperia)

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	228.000 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	2
COMUNI DELL' A.T.O.	69
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	1.215 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO Ovest fanno parte dell'ente di governo dell'ambito "Provincia di Imperia";
- nei confronti dell'ente di governo – con riferimento al quale, peraltro, si sono spesso rinvenute problematiche nelle attività demandate a livello locale in merito all'aggiornamento degli atti necessari a un ordinato recepimento degli obblighi fissati dalla regolazione – la Regione ha esercitato i poteri sostitutivi, ai sensi dell'articolo 152 del D.Lgs. 152/2006, nominando un Commissario *ad acta*. Con Decreto del Presidente della Regione Liguria n. 503 del 27 gennaio 2023, adottato ai sensi dell'art.152, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, è stato nominato quale Commissario *ad acta* per l'esercizio delle funzioni di ente di Governo dell'ATO Ovest per il Servizio Idrico integrato, il Presidente della Provincia di Imperia. Con nota prot. 363233 del 24 luglio 2025 a firma del Presidente della Regione Liguria, è stata dichiarata esaurita la fase commissariale "*con conseguente rientro delle funzioni in regime ordinario come previsto ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 1 del 24.02.2014*";
- il Piano d'Ambito dell'EGATO Ovest Imperiese è stato aggiornato con decreto del Commissario ad acta n. 18 del 3 luglio 2024; è stato approvato l'aggiornamento del Piano d'Ambito.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- il servizio è stato affidato (fino al 13 novembre 2042) al gestore unico d'ambito Rivieracqua S.c.p.A.¹¹;
- risultano presenti, infine, altri ventisei (26) soggetti (gestioni comunali di Aquila d'Arroscia, Airole, Armo, Apricale, Aurigo, Bajardo, Borgomaro, Caravonica, Castelvittorio, Cesio, Chiusanico, Cosio d'Arroscia, Lucinasco, Mendatica, Molini di Triora, Montegrosso Pian Latte, Olivetta San Michele, Pietrabrana, Pompeiana, Pigna, Pornassio, Ranzo, Rezzo, Rocchetta Nervina, Triora, Vasia) che gestiscono il servizio in

¹¹ Per una puntuale ricostruzione della vicenda giurisdizionale relativa alle criticità gestionali di tale società si rinvia alle schede territoriali riportate in Appendice delle relazioni semestrali delle ultime annualità.

base ad un affidamento per il quale il soggetto competente ha dichiarato la conformità alla normativa pro tempore vigente.

A.T.O. Centro-Ovest 1 (Savona)

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	220.620 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	43
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	753 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO Centro-Ovest 1 fanno parte dell'ente di governo dell'ambito "Provincia di Savona".

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'avvenuto affidamento (fino al 30 aprile 2049) al gestore unico d'ambito Acque Pubbliche Savonesi S.c.p.A. rispetto al quale l'ente d'ambito riferisce che *"prosegue il percorso di trasformazione societaria del gestore del SII che prevede l'incorporazione dei propri tre soci operativi mediante fusione"*. A tale riguardo l'ente ha precisato che in data 30 giugno 2026 è intervenuta l'approvazione da parte dell'Assemblea di Acque Pubbliche Savonesi S.c.p.a. del *"progetto di fusione per incorporazione inversa delle società "Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.A.", "Servizi Ambientali S.p.A." e "Servizi Comunali Associati S.r.l." nella società "Acque Pubbliche Savonesi Scpa", cui seguirà la conseguente trasformazione della stessa in "Acque Pubbliche Savonesi s.r.l.";*
- la presenza di altre due (2) gestioni con affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente. Si tratta in particolare di IRETI S.p.A. (ex Acquedotto di Savona S.p.A.), per il quale si *"prevede l'ultima scadenza del regime di salvaguardia a Ottobre 2029"*, Acquedotto San Lazzaro S.p.A., che *"si è avvalso della facoltà di accorpare in una data i subentri nei confronti delle gestioni del servizio di acquedotto dei Comuni di Loano e Albenga a Ottobre 2029"* ai sensi di quanto previsto nella Convenzione con l'EGA;
- si rinviengono tredici (13) comuni che *"gestiscono il servizio in economia nelle more del subentro"* del gestore unico.

A.T.O. Centro-Ovest 2 (Savona)

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	44.136 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	23
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	732 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO Centro-Ovest 2 fanno parte dell'ente di governo dell'ambito "Provincia di Savona".

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'avvenuto affidamento (fino al 27 gennaio 2046) al gestore unico d'ambito CIRA S.r.l.;
- la presenza di altre due (2) gestioni con affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente. Si tratta in particolare di IRETI S.p.A. (ex Acquedotto di Savona S.p.A.) e di Eni Rewind S.p.A. (già Syndial S.p.A.);
- si rinvencono, infine, cinque (5) comuni (Massimino, Mioglia, Murialdo, Osiglia e Sassello) che gestiscono ancora il servizio in economia in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente. Rispetto alle informazioni rappresentate nella relazione del semestre precedente, l'ente d'ambito non ha evidenziato elementi di aggiornamento.

A.T.O. Centro-Est (Genova)

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	818.651 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	67
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	1.836 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO Centro-Est fanno parte dell'ente di governo dell'ambito "Città metropolitana di Genova".

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

Sulla base dell'ultima comunicazione del soggetto territorialmente competente, che conferma l'assetto rappresentato in precedenza, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'avvenuto affidamento (fino al 31 dicembre 2032) al gestore unico d'ambito IRETI S.p.A;
- la presenza di altre tre (3) gestioni (E.G.U.A. S.r.l., IRETI S.p.A. e Iren Acqua Tigullio S.p.A.) titolari di diversi affidamenti assentiti in conformità alla normativa *pro tempore* vigente;
- non si rinvencono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

A.T.O. Est (La Spezia)

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	215.159 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	32
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	881 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

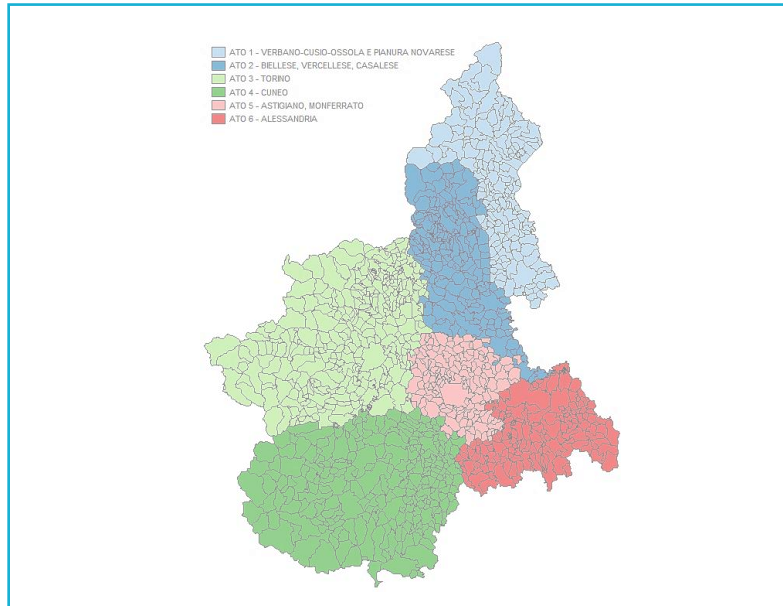
- tutti i comuni ricadenti nell'ATO Est fanno parte dell'ente di governo dell'ambito "Provincia della Spezia";
- non sono in essere procedure di riordino organizzativo dell'ente di governo.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'avvenuto affidamento (fino al 31 dicembre 2033) al gestore unico d'ambito ACAM Acque S.p.A.;
- la presenza di una (1) gestione in forma autonoma ai sensi del comma 2-bis dell'art. 147 del D.Lgs. n. 152/2006 (Comune di Maissana);
- non si rinvencono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina pro tempore vigente.

PIEMONTE



LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

La Legge Regionale n. 13/1997, all'articolo 2, prevede che *“il territorio della Regione Piemonte è suddiviso nei seguenti sei ambiti territoriali ottimali [funzionali alla rappresentazione a livello territoriale della domanda di servizio idrico integrato delle popolazioni in essi residenti]:*

- a) ambito 1: Verbanese, Cusio, Ossola, Pianura Novarese;*
- b) ambito 2: Biellese, Vercellese, Casalese;*
- c) ambito 3: Torinese;*
- d) ambito 4: Cuneese;*
- e) ambito 5: Astigiano, Monferrato;*
- f) ambito 6: Alessandrino”.*

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO

Ai sensi dell'articolo 4 della medesima Legge Regionale n. 13/1997 (alla quale la più recente Legge Regionale n. 7/2012 rinvia per l'esercizio, *“senza soluzione di continuità e ad ogni effetto di legge”*, delle funzioni degli enti locali in materia di servizio idrico integrato), *“gli Enti locali di ciascun ambito territoriale ottimale esercitano le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato attraverso la Conferenza dei Sindaci dei Comuni non appartenenti a Comunità montane, dei Presidenti delle Comunità montane e dei Presidenti delle Province, (...) denominata “Autorità d'ambito”.*”

A.T.O. 1 - Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	524.779 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	2
COMUNI DELL' A.T.O.	160
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	3.578 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO hanno aderito alla "Autorità d'Ambito n. 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese".

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'assenza di un gestore unico d'ambito¹²;
- la presenza di otto (8) gestioni con affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente. Si tratta in particolare:
 - di Acqua Novara VCO S.p.A. e Idrablu S.p.A. (alle quali è stata assegnata la gestione del servizio idrico integrato fino al 31 dicembre 2026); con riferimento ad Acqua Novara VCO S.p.A., l'ente di governo ha precisato di avere concluso l'istruttoria in merito alla proposta di riequilibrio economico finanziario presentata dalla società, evidenziando che *"le misure adottate al fine di garantire il riequilibrio economico finanziario prevedono l'estensione decennale del termine concessorio (31.12.2036)"*; inoltre è stato precisato che *"la pianificazione strategica individuata dall'EGATO per il territorio gestito da Idrablu S.p.A. prevede il definitivo subentro"* di Acqua Novara VCO S.p.A. a far data dal 1° gennaio 2027;
 - di sei (6) gestioni in forma autonoma in comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'art. 148 del D.Lgs. n. 152/2006;
- non si rinvenivano soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

Si evidenzia, infine, che la delibera 274/2024/R/idr, recante *"Approvazione degli specifici schemi regolatori, recanti le predisposizioni tariffarie per il quarto periodo regolatorio, proposti dall'Autorità d'Ambito n. 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese"* è stata trasmessa alla Regione Piemonte ai fini della valutazione degli eventuali seguiti di competenza, per il potenziale contrasto tra l'estensione dell'affidamento e l'articolo 172, comma 3, del d.lgs. 152/06. Con la stessa delibera, la scrivente Autorità ha altresì richiesto

¹² L'ente di governo d'ambito nel riscontro ai fini della stesura della presente Relazione ha qualificato, differentemente dai semestri precedenti, Acqua Novara VCO S.p.A. quale *"gestore unico d'ambito"* senza tuttavia fornire elementi istruttori che sembrino adeguati a motivare tale aggiornamento.

all'Autorità d'Ambito n. 1 Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese di procedere - nell'ambito del primo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie - all'adeguamento dei documenti di pianificazione (programma degli interventi e piano economico-finanziario) elaborando i medesimi per una durata commisurata alla scadenza dell'affidamento originariamente prevista per Acqua Novara VCO S.p.A. (2026).

A.T.O. 2 - Biellese, Vercellese, Casalese

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	430.463 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	5
COMUNI DELL' A.T.O.	172
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	3.339 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO hanno aderito alla "Autorità d'Ambito n. 2 Biellese, Vercellese, Casalese".

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'individuazione di BCV S.p.A, quale gestore unico d'ambito; rispetto alle informazioni rappresentate nella precedente relazione semestrale cui si rinvia per la ricostruzione della procedura di affidamento del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale *de quo*, si evidenzia che nel primo semestre del corrente anno CORDAR Biella Servizi S.p.A., CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A., S.I.I. S.p.A., AM+ S.p.A. (gestori ai quali era stata assegnata la gestione del servizio idrico integrato fino al 31 dicembre 2023 e successivamente soci di BVC S.p.A.) hanno deliberato di sottoscrivere l'aumento di capitale di BVC S.p.A. con conferimento ciascuno del ramo di azienda del "servizio clienti" a far data dal 1° maggio 2026;
- la presenza di cinque (5) gestioni con affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente. Si tratta in particolare:
 - ASM Vercelli S.p.A. (gestore con scadenza di affidamento al 31 dicembre 2023) rispetto al quale l'ente d'ambito precisa che *"il perfezionamento dell'affidamento al gestore unico BCV, così come da cronoprogramma del Decreto Commissariale n. 1/2025, avverrà con il pagamento del valore di subentro ad ASM Vercelli previsto per febbraio 2027. Pertanto, ASM Vercelli svolgerà il servizio in proroga tecnica"*;
 - di quattro (4) gestioni in forma autonoma in comuni montani (Campertogno, Carcoforo, Civiasco e Rassa) con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'art. 148 del d.lgs. n. 152/2006.

A.T.O.3 - Torinese

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	2.187.097 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	303
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	6.713 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO hanno aderito alla "Autorità d'Ambito n. 3 Torinese".

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'avvenuto affidamento (fino al 31 dicembre 2033) al gestore unico d'ambito SMAT S.p.A.;
- rispetto al semestre precedente, non si rinviene oramai la presenza di gestioni in forma autonoma - in comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'art. 148 del D.Lgs. n. 152/2006 - in quanto "sono state dichiarate cessate al 31/12/2023" a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 1805 del 6 marzo 2026;
- si rinvencono, poi, tre (3) comuni (Burolo, Palazzo Canavese e Strambinello) che gestiscono il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente. Rispetto a tali realtà comunali, dagli elementi acquisiti dal soggetto territorialmente competente, risulta che:
 - "con sentenza [del Consiglio di Stato] n. 6064/2023 è stato accolto l'appello dei Comuni di Burolo, Palazzo Canavese e Strambinello [...] Pertanto, è stata annullata la deliberazione della Conferenza dell'Autorità d'ambito n. 601/2016, limitatamente all'assunto di non applicabilità del regime di salvaguardia di cui all'art. 147, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152 del 2006 ss.mm.ii., in ragione delle dimensioni dell'ambito territoriale ottimale (non corrispondente al territorio regionale). In esecuzione, questo EGA ha avviato il procedimento per l'esame delle istanze pervenute dai Comuni di Burolo, Palazzo Canavese e Strambinello". In aggiornamento a tale procedimento, l'ente di governo precisa che "per le ipotesi di salvaguardia di cui al comma 2-bis lett. b) dell'art. 147 D.Lgs. 152/2006 s.m.i., il procedimento si è concluso con un provvedimento di rigetto (Decreto dalla Presidente n. 11 del 27/06/2024 avente ad oggetto "Comuni di Burolo, Palazzo Canavese e Strambinello. Istanze ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lett. b), del d.lgs. n. 152/2006 – Rigetto", successivamente ratificato e convalidato con Deliberazione della Conferenza dell'Autorità d'ambito n. 14 del 24/10/2024). I Comuni di Burolo, Palazzo Canavese e Strambinello, con separati ricorsi notificati in data 28/09/2024 all'Autorità d'ambito, nonché al gestore d'ambito SMAT S.p.A., hanno adito il TAR Piemonte chiedendo l'annullamento del Decreto della Presidente cit. Questa Autorità d'ambito si è costituita nei giudizi". Secondo quanto riferito dall'ente d'ambito, ad oggi il giudizio innanzi al TAR Piemonte risulta ancora in corso.

A.T.O. 4 – Cuneese

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	590.000 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	247
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	6.905 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO hanno aderito alla "Autorità d'Ambito n. 4 Cuneese".

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'avvenuto "*affidamento del Servizio al Gestore Unico (...) Società Consortile Consorzio Gestori Servizi Idrici S.c.r.l. (Co.Ge.S.I.)*", disposto – con delibera della Conferenza d'Ambito n. 6/2019 – fino al 31 dicembre 2047;
- la presenza di altri soggetti con affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente. Si tratta in particolare di dieci (10) gestioni in forma autonoma in comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'art. 148 del D.Lgs. n. 152/2006 in quanto il Comune di Lequio Berria a partire dal 1° gennaio 2026 rientra nel perimetro del Gestore Unico;
- in aggiornamento rispetto alla situazione rappresentata nella relazione semestrale precedente, l'ente di governo ha evidenziato che "*nel mese di maggio 2026 Cogesi Srl ha provveduto al pagamento del Valore Residuo all'uscente gestore Egea Acque S.p.A. e nei prossimi mesi subentrerà allo stesso anche dal punto di vista operativo*".

A.T.O. 5 - Astigiano Monferrato

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	247.845 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	3
COMUNI DELL' A.T.O.	152
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	2.033 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO hanno aderito alla "Autorità d'Ambito n. 5 Astigiano Monferrato".

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'assenza di un gestore unico d'ambito;
- la presenza di quattro (4) soggetti con affidamento assentito (fino al 31 dicembre 2030), in conformità alla normativa *pro tempore* vigente: Asti Servizi Pubblici S.p.A., Consorzio Comuni Acquedotto Monferrato, Acquedotto della Piana S.p.A., Acquedotto Valtiglione S.p.A.;
- si rinviene, poi, un (1) soggetto (il Comune di Castello di Annone) che gestisce il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

A.T.O. 6 - Alessandrino

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	334.158 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	2
COMUNI DELL' A.T.O.	146
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	2.806 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO hanno aderito alla "Autorità d'Ambito n. 6 Alessandrino";
- con deliberazione della Conferenza n. 13 del 20 aprile 2026 è stato approvato il Piano d'Ambito dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 6 Alessandrino per il periodo 2027-2056.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

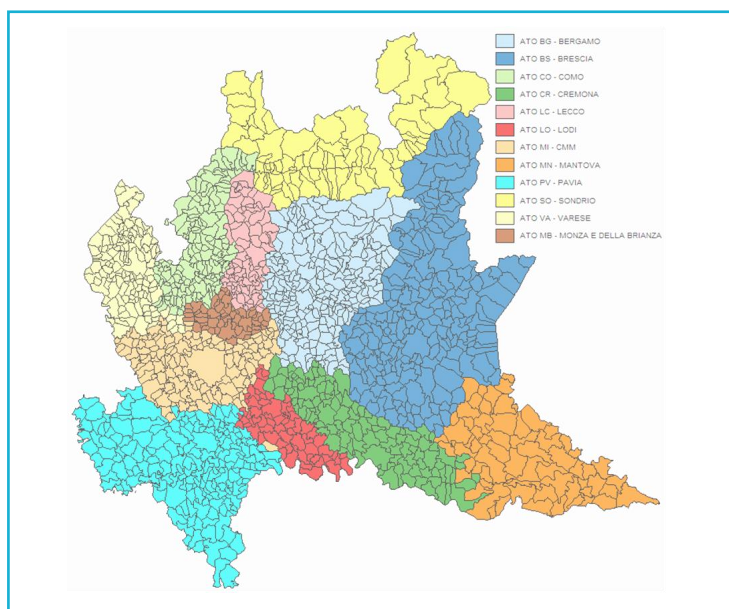
In base agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, si rappresenta il contesto gestionale di riferimento, evidenziando in particolare gli elementi di aggiornamento rispetto ai semestri precedenti¹³:

- l'ente di governo con deliberazione n. 21 del 27 maggio 2026 ha provveduto ad approvare la scelta della forma di gestione (in house) per l'affidamento del Servizio Idrico Integrato; in pari data l'ente in parola con deliberazione n.22 ha affidato il servizio alla Società Gestione Riunita Idrico S.p.a. *"in qualità di Gestore Unico almeno sino al 31/12/2056 e comunque sino al subentro del nuovo gestore d'ambito"* stabilendo pertanto la *"costituzione di un soggetto societario interamente pubblico (Nuovo Gestore Unico d'Ambito) entro il 31/12/2028 e consequenziale subentro nell'affidamento fino al 31.12.2056, con successione nei rapporti convenzionali, autorizzativi e di finanziamento"* e avviando a tal proposito *"l'insediamento del tavolo tecnico presieduto dall'Egato6, entro il termine acceleratorio del 30/07/2026, per l'attuazione della costituzione tra i soggetti operanti nell'ambito che ne hanno i requisiti, di un soggetto societario interamente pubblico secondo il modello in house providing"*;
- allo stato, dunque, disattendendo le previsioni di cui alla Deliberazione della Conferenza dell'Egato6 n. 42 del 30/12/2024, avente ad oggetto *"Individuazione del percorso per il superamento della frammentazione gestionale"* permangono tre (3) soggetti: si tratta di Gestione Acqua S.p.A., Comuni Riuniti Belforte Monferrato S.r.l. e Valle Orba Depurazione S.r.l., il cui affidamento risultava in scadenza al 31 dicembre 2022 e ai quali, originariamente, sarebbe dovuto subentrare il gestore unico d'ambito nel corso del primo semestre del 2026, secondo il cronoprogramma stabilito dall'EGA nella delibera sopra richiamata; per le gestioni in esame l'EGA ha riferito che:
 - per quanto riguarda Gestione Acqua S.p.A., la richiamata delibera del 26

¹³ Per una puntuale ricostruzione della complessa vicenda amministrativa relativa all'affidamento del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale *de quo* si rinvia alle schede territoriali riportate in Appendice delle relazioni semestrali delle ultime annualità.

- giugno 2025 e quella successiva del 27 maggio 2026 hanno previsto l'attribuzione della qualifica di *“Gestore Salvaguardato a livello operativo, nel rispetto degli assunti di cui alla delibera n. 32 del 18.11.2025 anche ai fini della tutela degli investimenti e dei finanziamenti di cui è beneficiario”*, prevedendone la pubblicizzazione entro 31 dicembre 2028, per la successiva acquisizione da parte del gestore unico *in house*;
- riguardo ai gestori Comuni Riuniti Belforte Monferrato S.r.l. e Valle Orba Depurazione S.r.l., anche essi qualificati alla stregua di gestori salvaguardati a livello operativo, l'EGA riferisce che tra gli stessi è stata costituita la società Acqua Pubblica Alessandrina s.c.a.r.l., quale soggetto societario interamente pubblico, funzionale alla costituzione del nuovo gestore unico d'ambito;
 - si rinvergono sette (7) comuni che gestiscono il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente con riferimento ai quali è stato precisato che:
 - nel comune di Carrosio *“è in fase di trattativa il passaggio della gestione del SII ad un gestore d'Ambito”*;
 - i comuni di Costa Vescovato e Voltaggio *“hanno richiesto la prosecuzione della Gestione in economia ai sensi dell'art. 148, c. 5 del d.lgs. 152/2006”* ed in riferimento ai quali non si registra, dagli elementi rappresentati dall'ente di governo, alcuna determinazione da parte di quest'ultimo;
 - nei comuni di Carrega Ligure, Mongiardino Ligure, Roccaforte Ligure, secondo quanto evidenziato dal soggetto territorialmente competente, *“la cessione del servizio non consentirebbe un effettivo miglioramento della qualità del servizio offerto alle utenze”* a causa della *“sostanziale assenza di infrastrutture pubbliche (situazione impiantistica estremamente disagiata determinata dalla presenza di numerosi acquedotti privati e consortili) e l'esiguità del numero di abitanti (circa un centinaio per Comune)”*;
 - il comune di Spineto Scrivia *“gestisce in [economia] il servizio e non ha presentato alcuna richiesta di prosecuzione della gestione”* ed in riferimento al quale non si registra, dagli elementi rappresentati dall'ente di governo, alcuna determinazione da parte di quest'ultimo.

LOMBARDIA



LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

La Legge Regionale n. 26/2003 - come modificata dalle Leggi Regionali n. 21/2010, n. 35/2014, n. 32/2015, n. 24/ 2021 e, da ultimo, n. 4 del 14 novembre 2023 - organizza il servizio idrico integrato sulla base di ambiti territoriali ottimali corrispondenti ai confini amministrativi delle Province lombarde e della Città metropolitana di Milano. Per effetto di quanto recentemente previsto dalla L.R. n. 4/2023, si prevede, sulla base di specifica proposta dei comuni interessati, l'istituzione dell'Ambito Territoriale di Valle Camonica, coincidente con i confini amministrativi della Comunità montana di Valle Camonica, attualmente rientranti nel perimetro dell'Ambito Territoriale Ottimale di Brescia.

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO

La normativa regionale attribuisce alle Province e alla Città metropolitana di Milano le funzioni di Enti di governo degli ambiti. A tal fine, le Province costituiscono in ciascun ATO, nella forma di cui all'articolo 114, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, un'azienda speciale, denominata Ufficio d'ambito, dotata di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e contabile.

A.T.O. Bergamo

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	1.116.248 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	243
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	2.755 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO fanno parte dell'ente di governo "Ufficio d'Ambito di Bergamo".

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'avvenuto affidamento (fino al 31 dicembre 2036) al gestore unico d'ambito Uniacque S.p.A., il quale *"dal 1° gennaio 2007 ha provveduto [a dare avvio] all'aggregazione progressiva delle preesistenti gestioni operate sia da altri operatori, sia in economia dai Comuni"*;
- è presente un soggetto che gestisce il servizio in quindici (15) Comuni, in base a singoli affidamenti assentiti in conformità alla normativa *pro tempore* vigente (Cogeide S.p.A.). L'Ufficio d'ambito segnala che *"in data 28/04/2023 è stato siglato un accordo tra Uniacque Spa e Cogeide Spa per la definizione di una data unica per il subentro di Uniacque Spa nella gestione dei Comuni in capo a Cogeide Spa, tale data è stata individuata nel 30/06/2028"*;
- si rinvencono, poi, dodici (12) comuni che gestiscono il servizio in economia in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	1.253.157 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	205
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	4.777 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO fanno parte dell'ente di governo "Ufficio d'Ambito di Brescia".

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'avvenuto affidamento al gestore unico d'ambito Acque Bresciane S.r.l. a far data dal 29 aprile 2017, fino al 31 dicembre 2045;
- è presente un altro soggetto, A2A Ciclo Idrico S.p.A., per il quale, come precisato dall'Ufficio d'Ambito, le relative gestioni *"cessate alla data del 31 dicembre 2024, stanno proseguendo pur in assenza di proroga espressa della salvaguardia"*. A tale riguardo l'ente ha da ultimo evidenziato che *"sono stati raccolti ed esaminati i dati patrimoniali e gestionali necessari per valutare gli effetti economici e finanziari del subentro gestionale da parte di Acque Bresciane nel corso del biennio 2026-2027 che sarà oggetto di aggiornamento tariffario MTI-4"*¹⁴;
- in esito alle istruttorie per il riconoscimento dei requisiti ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lett. b), del D.Lgs. 152/2006, l'ente di governo d'ambito ha comunicato che a venti (20) comuni (Borno, Braone, Breno, Cervenò, Ceto, Cevo, Cimbergo, Cividate Camuno, Gianico, Incudine, Losine, Monno, Niardo, Ono San Pietro, Paspardo, Ponte di legno, Savio, Temù, Vezza d'Oglio e Vione) è stata concessa l'autorizzazione *"in via condizionata alla prosecuzione della gestione autonoma ex art. 147 c. 2 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. con singole determinazioni dell'Ufficio d'Ambito"*;
- si rinviene, infine, undici (11) soggetti che gestiscono il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina pro tempore vigente, riguardo ai quali l'ente d'Ambito specifica che:
 - i comuni di Artogne, Capo di Ponte, Pertica Bassa e Piancogno *"sono stati sollecitati alla consegna degli impianti ma tutt'ora negano il subentro al gestore unico Acque"*

¹⁴ In particolare, l'Ufficio d'Ambito ha precisato che *"nella delibera di approvazione della predisposizione tariffaria MTI-4, si è dato atto della presenza di gestioni la cui salvaguardia è cessata, precisando che la prosecuzione della gestione nelle more del subentro gestionale del gestore d'ambito, non costituisce proroga degli originari termini della salvaguardia. Per 36 Comuni sono stati raccolti ed esaminati i dati patrimoniali ed economico-finanziari necessari a verificare gli effetti del subentro di Acque Bresciane nel biennio 2026-2027"*.

Bresciane. Per essi si sta valutando l'esercizio dei poteri sostitutivi";

- i comuni di Berzo Inferiore, Bienno, Corteno Golgi, Esine, Ossimo e Piancamuno non sono stati autorizzati alla *"prosecuzione della gestione autonoma ex art. 147 c. 2 bis del D.Lgs. 152/2006 e smi"*. Risulta che *"tutte le Amministrazioni comunali hanno presentato ricorso al TAR. Il tribunale ha rigettato i ricorsi per i Comuni di Berzo Inferiore, Bienno, Esine, Ossimo, Piancamuno e anche per Corteno Golgi"*;
- con riferimento al Comune di Marone, *"la società Sebino Servizi, controllata dal Comune di Marone, non è titolata a gestire il servizio di acquedotto e fognatura di tale Comune, come riconosciuto dalla sentenza del TAR Lombardia sezione Brescia n. 371/2017 e confermato [dal] Consiglio di Stato con sentenza n. 5237/2020. Nonostante i disposti giudiziali sopra ricordati e le sollecitazioni dell'Ufficio d'Ambito, il Comune di Marone e la suddetta società non acconsentono alla cessione di reti e impianti e al subentro gestionale di Acque Bresciane, soggetto affidatario della gestione di ambito"*.

L'Ufficio d'Ambito, infine, segnala anche per questo semestre che *"per i Comuni di Valle Camonica si è tuttora in attesa della decisione in merito alla possibile costituzione di un nuovo Ambito Territoriale Ottimale, coincidente con i confini della Comunità Montana di Valle Camonica"*.

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	596.811 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	146
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	1.276 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO fanno parte dell'ente di governo "Ufficio d'Ambito di Como".

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- il servizio è stato affidato al gestore unico d'ambito Como Acqua S.r.l., a far data dal 1° ottobre 2015 fino al 30 settembre 2035. Risulta che *"con delibera CP n. 26 del 25 maggio 2023 è stata approvata la proposta di allungamento del termine della concessione di affidamento del S.I.I. a favore di Como Acqua Srl - di ulteriori 10 anni - entro il limite massimo di 30 anni consentito dal legislatore nazionale - a decorrere dal 1° ottobre 2015, – dunque fino al 30 settembre 2045, aggiornando di conseguenza la Convenzione"*. Il soggetto competente, da ultimo, segnala che il gestore d'ambito è subentrato in tutte le gestioni in economia presenti, comprese *"le gestioni del servizio di fognatura per n. 2 comuni mancanti, con efficacia dal 1° gennaio 2026 [...] e che si è completata l'aggregazione totale delle gestioni in essere, col subentro di Como Acqua Srl nella società Aqua Seprio Servizi Srl, (servizio di acquedotto di 3 comuni), attraverso l'operazione di fusione per incorporazione, con effetti a partire dal 1° gennaio 2026. Per quanto concerne la società Lariana Depur Spa (che opera il servizio di depurazione, per il tramite di due impianti di depurazione per porzioni di territorio di n. 8 comuni ed in esclusiva per n. 1 comune), la stessa sarà operativa a partire dal 1° gennaio 2026 nella qualifica di grossista (come da delibere del CP n. 25 del 25 luglio 2024 e n. 77 del 18 dicembre 2025)";*
- è presente un soggetto (Lereti S.p.A.) che gestisce il servizio di acquedotto nei comuni di Como (fino al 31 dicembre 2026) e Brunate (fino al 31 dicembre 2028) in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente; in aggiornamento rispetto alla relazione precedente, l'Ufficio d'Ambito evidenzia che *"Lereti ha chiesto di rimodulare la scadenza della salvaguardia del servizio acquedotto del Comune di Brunate, facendola coincidere con quella del Comune di Como, richiesta che ha avuto il parere favorevole del Comune di Brunate ed il nulla osta espresso da Como Acqua. L'Ufficio d'Ambito ha avviato e concluso il procedimento di individuazione del Valore Residuo per i due Comuni [...] e il Cda dell'Ufficio d'Ambito ha adottato la delibera n. 4 del 29 gennaio 2026";*
- non si rinvencono, infine, ulteriori soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo

giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

A.T.O. Cremona

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	352.189 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	113
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	1.771 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO fanno parte dell'ente di governo "Ufficio d'Ambito di Cremona".

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'avvenuto affidamento del servizio, a far data dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2043, al gestore unico d'ambito Padania Acque S.p.A.;
- non si rinvencono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	334.625 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	84
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	816 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO fanno parte dell'ente di governo "Ufficio d'Ambito di Lecco";
- relativamente alla redazione del Piano d'Ambito, l'ente di governo comunica che *"l'ultimo aggiornamento del programma degli interventi e del piano economico-finanziario è stato approvato con deliberazione n.33 del 8/7/2024 del Consiglio Provinciale di Lecco"*.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'avvenuto affidamento del servizio, a far data dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2045 (termine dell'affidamento esteso con deliberazione del Consiglio Provinciale di Lecco n. 57 del 7/11/2022), al gestore unico d'ambito Lario Reti Holding S.p.A.;
- non si rinvencono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	230.306 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	60
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	782 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO fanno parte dell'ente di governo "Ufficio d'Ambito di Lodi".

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'avvenuto affidamento del servizio, a far data dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2037, al gestore unico d'ambito Società Acqua Lodigiana S.r.l.;
- non si rinvencono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	412.610 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	66
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	2.339 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO fanno parte dell'ente di governo "Ufficio d'Ambito di Mantova".

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'assenza di un gestore unico d'ambito;
- la presenza di due (2) soggetti con affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente: AqA S.r.l. (scadenza dell'affidamento al 2037) e Sicam S.r.l. (con scadenza dell'affidamento al 18 novembre 2025). L'affidamento della Sicam Sp.A. è stato dapprima prorogato al 30 giugno 2026 con delibera C.d.A. n. 15 del 18 giugno 2024 e successiva delibera Conferenza dei Comuni n. 4 del 1° luglio 2024, "*al fine di consentire il rispetto dei termini nei tempi necessari per la realizzazione degli interventi del servizio idrico integrato previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) [...]*". In data 29 dicembre 2025 con delibera di C.d.A. l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Mantova ha approvato il Valore Residuo di subentro della gestione Sicam S.r.l.. In aggiornamento a quanto rappresentato nella precedente Relazione, l'ente di governo ha segnalato che "*sono proseguiti per tutto il primo semestre 2026 i tavoli tecnici relativi all'operazione di aggregazione societaria tra Tea S.p.A. S.B., socio unico di AQA S.r.l. S.B. e SICAM S.r.l., prospettata con lettera d'intenti 23/12/2025 e 27/12/2025, valutando anche possibili percorsi alternativi per giungere all'unica gestione*". Con riferimento alla data di scadenza dell'affidamento a SICAM S.r.l., l'ente d'ambito ha altresì comunicato che la stessa è stata "*automaticamente*" prorogata al 31 agosto 2026, in virtù della "*proroga della concessione di gestione dal 28/11/2025 al 30/06/2026 autorizzata dall'Ente di Governo d'Ambito con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 22 del 10/07/2024 ed automaticamente ridefinita al 31/08/2026 a fronte della proroga Ministeriale concessa per la conclusione degli interventi finanziati con PNRR-MC2C4-I4.2. CUP I12E22000350001*". Con riferimento al gestore Aimag S.p.A., l'ente d'ambito ha confermato il subentro, con decorrenza dal 01/01/2026, di AqA S.r.l. S.B. "*nella gestione del SII dei Comuni di Borgocarbonara, Borgo Mantovano, Moglia, Poggio Rusco, Quistello, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso*";
- non si rinvencono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

A.T.O. Città metropolitana di Milano

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	3.211.163 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	134
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	1.582 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO fanno parte dell'ente di governo "Ufficio d'Ambito della Città metropolitana di Milano".

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'assenza di un gestore unico d'ambito;
- la presenza di due (2) soggetti che gestiscono il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente. Si tratta in particolare di Metropolitana Milanese S.p.A. (fino al 31 dicembre 2037) e CAP Holding S.p.A. (fino al 31 dicembre 2033), rispetto alle quali l'ente di governo ha ribadito che *"è in corso un'istruttoria/interlocuzione tecnico-politica e di analisi delle sinergie gestionali finalizzata alla definizione di un Gestore Unico all'interno dell'ATO Metropolitano"*; in aggiornamento rispetto alla relazione semestrale precedente, l'Ufficio d'Ambito evidenzia che con *"deliberazione CdA n. 17 del 24/02/2026 e parere obbligatorio e vincolante della Conferenza dei Comuni dell'ATO del 24/02/2026 è stato stabilito di allineare la durata della convenzione di affidamento del SII del Gestore Cap Holding SpA a quella del Gestore MM SpA, ossia al 31/12/2037"*;
- non si rinvencono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

A.T.O. Monza e Brianza

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	873.606 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	55
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	405 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO fanno parte dell'ente di governo "Ufficio d'Ambito di Monza e Brianza".

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- il servizio è stato affidato al gestore unico d'ambito Brianzacque S.r.l., fino al 31 dicembre 2041;
- non si rinvencono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	539.329 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	185
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	2.965 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO fanno parte dell'ente di governo "Ufficio d'Ambito di Pavia".

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- il servizio è stato affidato al gestore unico d'ambito Pavia Acque S.c.a r.l., fino al 31 dicembre 2033; successivamente l'Ufficio d'Ambito ha evidenziato che *"è stata assunta dalla Provincia di Pavia in quanto Ente di Governo dell'Ambito"* la deliberazione C.P. n. 51/2025 che ha recepito positivamente l'istanza del Gestore d'Ambito *"di estensione della durata della Convenzione di Gestione di 10 anni, fino al 31/12/2043, ai fini del mantenimento delle condizioni di equilibrio economico e finanziario a fronte di nuove e ingenti necessità di investimento"*;
- non si rinvencono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

A.T.O. Sondrio

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	182.086 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	77
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	3.196 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO fanno parte dell'ente di governo "Ufficio d'Ambito di Sondrio".

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- il servizio è stato affidato al gestore unico d'ambito S.Ec.Am. S.p.A., a far data dal 1° luglio 2014, fino al 30 giugno 2044;
- non si rinvencono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	881.000 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	136
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	1.200 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO fanno parte dell'ente di governo "Ufficio d'Ambito di Varese".

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

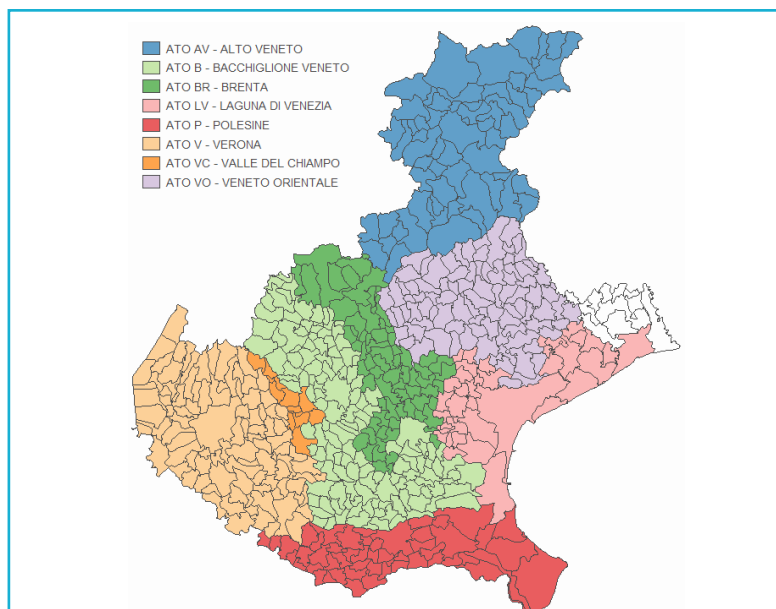
In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- il servizio è stato affidato (a far data dal 1° ottobre 2015 e fino al 30 settembre 2035) al gestore unico d'ambito Alfa S.r.l., a cui non hanno ancora aderito in qualità di soci tre (3) Comuni (Caronno Pertusella, Saronno e Taino). Relativamente a questo gestore, l'ente d'ambito ha comunicato che *"con nota prot. 12390 del 10 giugno 2025 (agli atti con prot. 2509 del 10 giugno 2025), Alfa ha presentato richiesta di estensione dell'affidamento del Servizio Idrico Integrato al 2045, nei termini previsti dal D. Lgs. 152 del 2006 e s.m.i. art. 151, volta ad attuare il percorso relativo all'avvio del procedimento da parte dell'Ufficio d'Ambito e da integrare con la necessaria documentazione tecnica ed economico-finanziaria a supporto, la richiesta trova il proprio fondamento nelle disposizioni nel comma 1.c) dell'articolo 27-ter della Convenzione di affidamento, che prevede, tra le misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, la "modifica del perimetro di affidamento o estensione della durata dell'affidamento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla [...] convenzione"*. Dagli elementi istruttori da ultimo trasmessi risulta che l'ente in parola *"ha deliberato con atto n. 38 del 12 novembre 2025, l'avvio del procedimento per la raccolta delle ragioni a supporto della suddetta richiesta d'estensione dell'affidamento del S.I.I., ratificando con successivo atto n. 21 del 6 maggio 2026 il proprio indirizzo per la fase procedimentale di valutazione della proposta di estensione dell'affidamento, a seguito di una relazione approfondita sulla disamina, identificando le coordinate metodologiche utili alla focalizzazione dei diversi scenari profilabili per il periodo sino al 2045 e prevedendo che l'estensione dell'affidamento in House fino al 2045 assuma carattere adattivo, tramite un aggiornamento della convenzione che regola i rapporti con l'Ufficio d'Ambito"*;
- è presente un (1) soggetto, Lereti S.p.A. (ex Acsm-Agam reti gas-acqua), che gestisce il servizio in base ad affidamenti assentiti in conformità alla normativa *pro tempore* vigente, fino alla scadenza delle convenzioni in essere con i trentaquattro (34) Comuni interessati. In tali realtà comunali Alfa S.r.l. risulta *"subentrata nella gestione della fognatura e della depurazione contestualmente alla presenza di Lereti per la parte acquedotto"*. In

aggiornamento rispetto alla situazione rappresentata nella relazione semestrale precedente¹⁵ e sulla base degli elementi istruttori da ultimo trasmessi, si evidenzia che l'Ufficio d'Ambito *“ha deliberato favorevolmente, con atto n. 46 del 29 dicembre 2025, circa il trasferimento in un unico scaglione di tutti i comuni gestiti da Lereti S.p.A. verso Alfa S.r.l. in un'unica soluzione al 2032, richiedendo la formulazione di una bozza di atto convenzionale e assegnando ai gestori il compito di prefigurare un quadro finanziario previsionale con distinta indicazione di VR residui, piani finanziari residui, al fine esplicitare le grandezze e le condizioni finanziarie di pagamento dei valori di subentro”*.

¹⁵ Con riferimento al semestre precedente l'Ufficio d'Ambito aveva rappresentato che *“per quanto concerne i passaggi dei comuni dal gestore Lereti ad Alfa, i due gestori si sono impegnati a presentare un progetto condiviso [...] finalizzato alla condivisione ed allo studio delle rispettive reti, piani e programmi di investimento, necessità di fabbisogni territoriali verso l'utenza e la miglior gestione dei servizi e dei passaggi di gestione, che possano integrare eventuali lacune o le eventuali inadeguatezze degli investimenti. Quanto sopra è volto a definire un'aggregazione di tutti i 34 comuni, oggi gestiti da Lereti S.p.A., in anticipo rispetto alla scadenza finale dell'ultimo comune, concordando tra i due soggetti gestori un cronoprogramma ed il conseguente pagamento dei VR. Ciò permetterà ad Alfa di programmare al meglio gli investimenti necessari, in continuità al gestore Lereti. Il CdA dell'Ufficio d'Ambito attende a deliberare [...] una volta ricevuto il documento completo ed aver condiviso tale percorso con Provincia e Comuni”*.

VENETO



LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

La Legge Regionale n. 17/2012 (come modificata e integrata dalla Legge Regionale n. 4/2014) prevede, all'articolo 2, che *“al fine dell'organizzazione ottimale della gestione del servizio idrico integrato, gli ambiti territoriali ottimali, (...), sono i seguenti:*

- a) ambito territoriale ottimale Alto Veneto;*
- b) ambito territoriale ottimale Veneto Orientale;*
- c) ambito territoriale ottimale Laguna di Venezia;*
- d) ambito territoriale ottimale Bacchiglione;*
- e) ambito territoriale ottimale Brenta;*
- f) ambito territoriale ottimale Valle del Chiampo;*
- g) ambito territoriale ottimale Veronese;*
- h) ambito territoriale ottimale Polesine”.*

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO

L'articolo 3 della medesima Legge Regionale n. 17/2012 istituisce i Consigli di Bacino *“quali forme di cooperazione tra i comuni per la programmazione e organizzazione del servizio idrico integrato, [che] hanno personalità giuridica di diritto pubblico”.*

A.T.O. Alto Veneto

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	189.006 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	59
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	3.566 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti all'interno dell'ATO hanno aderito al "Consiglio di Bacino Dolomiti Bellunesi".

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'avvenuto affidamento (fino al 31 dicembre 2033) al gestore unico d'ambito Bim Gestione Servizi Pubblici S.p.A. successivamente interessato da una operazione straordinaria d'impresa con conseguente cambio di denominazione in "Servizi Idrici Integrati Bellunesi S.p.A.";
- con riferimento agli operatori Cooperativa Gestione Acquedotto Vicinia Zuel di Sopra, Acquedotto di Azzon S.p.A., Consorzio Acquedotto Campo Salieto e Consorzio Acquedotto Vicinia di Cojana, si rileva che *"si è concluso negativamente il perfezionamento del riconoscimento dei requisiti di cui all'art.147, co.2, lett.b) [del D.Lgs. n. 152/2006]"* con l'adozione della delibera di assemblea dei Sindaci n. 8 del 28 giugno 2022. L'ente d'ambito ha segnalato nei precedenti semestri che *"le gestioni avessero proposto "ricorso Straordinario avanti al Presidente della Repubblica per l'annullamento e la revoca, previa sospensione della delibera di assemblea dei Sindaci n. 8 del 28 giugno 2022". Al riguardo l'ente d'Ambito ha comunicato che "in data 6 e 19 ottobre 2023 le gestioni private hanno trasmesso "motivi aggiunti" per i quali l'ente ha ritualmente controdedotto presso il Ministero [dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica]. Le gestioni hanno anche reiteratamente chiesto la riconvocazione dell'Assemblea, al fine di revocare detta Deliberazione, ma le istanze sono state rigettate". L'ente di governo ha infine comunicato che "in data 5 aprile 2024 le gestioni notificavano "ulteriori motivi aggiunti" per le quali l'ente ha dedotto al Ministero e che è recentemente venuta a conoscenza del parere del 22.05.2024 con cui il Consiglio di Stato in sezione consultiva, in trattazione del ricorso in oggetto disponeva lo svolgimento di attività istruttoria definitiva sul procedimento in oggetto; alla richiesta dell'ente, il Ministero ha riscontrato trasmettendo la relazione conclusiva che "insiste per il rigetto del ricorso proposto posto che anche le doglianze dedotte dai ricorrenti nella memoria di replica pervenuta in data 12/09/2024 non trovano riscontro nel quadro giuridico e normativo vigente in materia". Si resta pertanto in attesa dell'esito del ricorso". L'ente d'ambito ha, infine, riferito che "con nota del MASE prot.55310 del 24/03/2025 è stato notificato il Decreto del Presidente della*

Repubblica datato 18 marzo 2025, con cui “il ricorso straordinario (...) è respinto, con assorbimento della domanda cautelare”, assunto “udito il parere n.1538/2024 reso dal Consiglio di Stato nell’Adunanza di Sezione del 4 dicembre 2024” e che “in data 22 maggio 2025 è stato ulteriormente notificato da parte del legale incaricato dai ricorrenti un ricorso per revocazione, che è stato prontamente trasmesso al MASE per i seguiti di competenza”.

A.T.O. Veneto Orientale

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	834.962 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	4
COMUNI DELL' A.T.O.	91
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	2.451 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO hanno aderito al “Consiglio di Bacino Veneto Orientale”.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'assenza di un gestore unico d'ambito;
- la presenza di tre (3) gestioni con affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente. Si tratta in particolare di Alto Trevigiano Servizi S.r.l. (fino al 31 dicembre 2038), di Piave Servizi S.r.l. (fino al 31 dicembre 2037) e di Costruzioni Dondi S.p.A. (fino al 29 giugno 2028);
- non si rinvencono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

A.T.O. Laguna di Venezia

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	783.229 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	2
COMUNI DELL' A.T.O.	36
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	1.866 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

tutti i comuni ricadenti nell'ATO hanno aderito al “Consiglio di Bacino Laguna di Venezia”.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'avvenuto affidamento (fino al 31 dicembre 2038) al gestore unico d'ambito Veritas S.p.A.;
- non si rinvencono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina pro tempore vigente.

A.T.O. Bacchiglione

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	1.095.928 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	3
COMUNI DELL' A.T.O.	133 ¹⁶
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	3.156 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO hanno aderito al “Consiglio di Bacino Bacchiglione”.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, l'EGA rappresenta il seguente quadro delle gestioni operanti al suo interno:

- l'assenza di un gestore unico d'ambito;
- la presenza di tre (3) gestioni con affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente. Si tratta in particolare di Acquevenete S.p.A. (fino al 31 dicembre 2036), di Viacqua S.p.A. (cui sono assegnati due bacini gestionali fino al 31 dicembre 2036) e di AcegasApsAmga S.p.A. (operante nel Comune di Padova fino al 21 dicembre 2028, nel Comune di Abano Terme fino all'individuazione del gestore unico d'ambito, e in altri 10 [dieci] Comuni fino 31 dicembre 2030)¹⁷;
- non si rinvencono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

¹⁶ Con Legge Regionale n. 1 del 17 febbraio 2026 è stato istituito il Comune di Castegnaro Nanto derivante dalla fusione dei comuni di Castegnaro e Nanto.

¹⁷ Relativamente ai gestori Acquevenete S.p.A. e Viacqua S.p.A. e alla decisione del Consiglio di Bacino Bacchiglione di approvare l'istanza per l'estensione della durata dell'affidamento, l'Autorità (alla luce degli adempimenti in materia di affidamento e subentro alle gestioni esistenti per il conseguimento del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 172 del D.Lgs. 152/2006) ha trasmesso la deliberazione 30 novembre 2021, 551/2021/R/IDR alla Regione Veneto ai fini della valutazione degli eventuali seguiti di competenza. L'ente d'ambito ed i gestori interessati hanno impugnato la deliberazione citata. Le sentenze del TAR Lombardia 2 novembre 2022 nn. 2405, 2412 e 2414 hanno dichiarato inammissibili i ricorsi presentati.

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	592.184 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	3
COMUNI DELL' A.T.O.	68
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	1.693 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO hanno aderito al "Consiglio di Bacino Brenta".

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'avvenuto affidamento (fino al 22 dicembre 2033) al gestore unico d'ambito ETRA S.p.A.¹⁸;
- non si rinvencono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

¹⁸ L'ente di governo precisa che "il gestore ETRA S.p.A. dal 1° gennaio 2024 si è trasformato in "ETRA SpA Società Benefit" senza soluzione di continuità e con il mantenimento dei requisiti fondanti l'affidamento in house, come confermato con delibera n. 13 del 15/12/2023".

A.T.O. Valle del Chiampo

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	103.529 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	13
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	267 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO hanno aderito al “Consiglio di Bacino Valle del Chiampo”.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'assenza di un gestore unico d'ambito;
- la presenza di due (2) soggetti con affidamento assentito (fino al 28 febbraio 2029), in conformità alla normativa pro tempore vigente: Acque del Chiampo S.p.A. e Medio Chiampo S.p.A.;
- non si rinvencono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina pro tempore vigente.

A.T.O. Veronese

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	896.612 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	97
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	3.062 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO hanno aderito al "Consiglio di Bacino Veronese".

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'assenza di un gestore unico d'ambito;
- la presenza di due (2) soggetti con affidamento assentito (fino al 14 febbraio 2031), in conformità alla normativa pro tempore vigente: Acque Veronesi S.c.ar.l. e Azienda Gardesana Servizi S.p.A.;
- non si rinvencono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina pro tempore vigente.

A.T.O. Polesine

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	244.390 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	3
COMUNI DELL' A.T.O.	52
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	1.965 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO hanno aderito al "Consiglio di Bacino Polesine".

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'avvenuto affidamento (fino al 31 dicembre 2038) al gestore unico d'ambito Acquevenete S.p.A.;
- non si rinvencono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

FRIULI VENEZIA GIULIA



LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

L'articolo 3 della Legge Regionale n. 5/2016, prevede che:

- *“sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza (...), l'intero territorio regionale costituisce l'Ambito territoriale ottimale”* (comma 1);
- *“con esclusivo riferimento al servizio idrico integrato, i Comuni della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia che alla data di entrata in vigore della presente legge sono compresi nell'Ambito territoriale ottimale interregionale [Lemene], sono inclusi nell'Ambito territoriale ottimale regionale di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2017. Entro tale data la Regione, su richiesta dei Comuni interessati, include nell'Ambito territoriale ottimale regionale anche i Comuni limitrofi della Regione Veneto, appartenenti (...) all'Ambito territoriale ottimale interregionale”* (comma 2).

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO

Con la medesima Legge Regionale n. 5/2016 è stata costituita *“l'Agenzia denominata "Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti" (di seguito AUSIR), Ente di governo dell'ambito, cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (...). Con riferimento esclusivo all'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato, partecipano all'AUSIR anche i Comuni della Regione Veneto individuati ai sensi dell'intesa di cui all'articolo 3, comma 2”, prevedendo altresì, quali organi permanenti dell'AUSIR, le “Assemblee locali” che approvano il “programma quadriennale degli interventi” e la “modulazione (...) della tariffa” e esprimono un parere vincolante sulla proposta di Piano d'Ambito e di forma di affidamento del servizio, nonché “sull'individuazione degli ambiti di affidamento dei servizi di dimensione almeno provinciale con riferimento al territorio in cui insistono”.*

A.T.O. Friuli-Venezia Giulia

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	1.278.506 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	4 del FVG e porzioni di 2 del Veneto
COMUNI DELL' A.T.O.	226
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	8.431 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO (inclusi 11 comuni della Regione Veneto, originariamente ricompresi nell'ambito territoriale ottimale interregionale "Lemene") hanno aderito alla "Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti" (AUSIR).

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

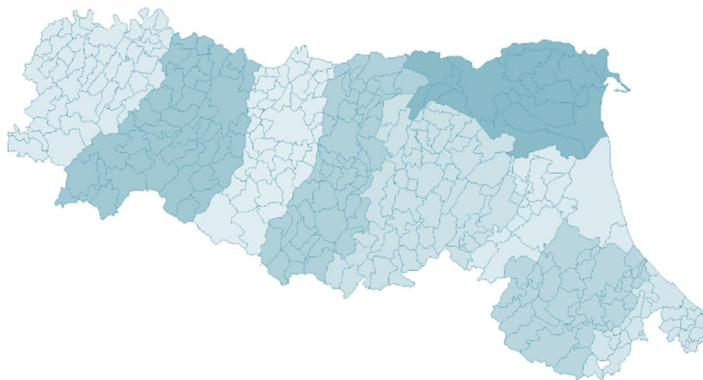
In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO rappresentato dall'AUSIR:

- "nel momento dell'entrata in vigore delle modifiche introdotte dal D.L. 12 settembre 2014, n. 133, [risultavano essere] già stati disposti dai competenti Enti di governo d'Ambito, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria pro tempore vigente",* gli affidamenti del servizio idrico integrato alle società: Acquedotto del Carso S.p.A. (fino al 31 dicembre 2030), Iris Acqua S.r.l. (fino al 31 dicembre 2045), Hydrogea S.p.A. (fino al 29 giugno 2039), Livenza Tagliamento Acque S.p.A. (fino al 29 giugno 2039), AcegasApsAmga S.p.A. (fino al 31 dicembre 2027)¹⁹ e CAFC S.p.A. (fino al 31 dicembre 2045). In merito a quest'ultimo gestore, l'AUSIR ha specificato che *"nel secondo semestre dell'anno 2025 si è conclusa l'operazione di integrazione societaria tra CAFC S.p.A. e HydroGEA S.p.A."* con la conseguenza che a partire dal 1° gennaio 2026 il Gestore CAFC S.p.A. è subentrato al Gestore Hydrogea S.p.A. *"nella gestione del servizio idrico integrato, ai sensi della deliberazione dell'Assemblea regionale d'Ambito n. 26 dd. 27.11.2025. Tale subentro riguarda tutti i Comuni precedentemente serviti da Hydrogea S.p.A. nella ex Provincia di Pordenone, che dal 1° gennaio 2026 sono gestiti da CAFC S.p.A., già affidataria del SII per i Comuni della ex Provincia di Udine fino alla scadenza del 31 dicembre 2045";*
- non si rinvencono altri soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

¹⁹ AUSIR comunica che, con riferimento a tale affidamento, ha avviato *"le attività istruttorie propedeutiche all'individuazione della futura forma di gestione del servizio e al conseguente affidamento. Sono altresì in corso le attività per la determinazione del valore residuo del gestore uscente ai sensi della normativa vigente"*.

EMILIA- ROMAGNA

ATO UNICO REGIONALE



LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

L'articolo 3, comma 1, della Legge Regionale n. 23/2011, prevede che *“sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza (...), l'intero territorio regionale costituisce l'ambito territoriale ottimale”*.

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO

Ai sensi dell'articolo 4 della medesima Legge Regionale n. 23/2011 *“per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani (...), è costituita un'Agenzia denominata “Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti” (di seguito denominata “Agenzia”) (...). L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa, contabile e tecnica”*.

La Legge Regionale in parola precisa, tra l'altro, che:

- *“al fine di valorizzare le differenziazioni territoriali, l'Agenzia opera su due livelli cui competono funzioni distinte di governo. Le funzioni del primo livello [svolte dal Consiglio d'ambito] sono esercitate con riferimento all'intero ambito territoriale ottimale. Le funzioni del secondo livello [svolte dai Consigli locali] sono esercitate, in sede di prima applicazione della presente legge, con riferimento al territorio provinciale”* (articolo 4, comma 4);
- i Consigli locali provvedono, in particolare *“all'individuazione dei bacini di affidamento dei servizi, nelle more del riallineamento delle scadenze delle gestioni in essere, ivi compresa la loro aggregazione con bacini di pertinenza di altri Consigli”*, nonché *“a proporre al Consiglio d'ambito le modalità specifiche di organizzazione e gestione dei servizi”* (articolo 8, comma 6).

A.T.O. Emilia-Romagna

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	4.451.000 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	9
COMUNI DELL' A.T.O.	331
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	22.453 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO hanno aderito alla "Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti" (ATERSIR);
- non sono in essere procedure di riordino organizzativo dell'ente di governo.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO, che – come precisato da ATERSIR – è “*suddiviso in bacini corrispondenti a ciascun territorio provinciale*”:

- il servizio è stato affidato²⁰:
 - nella Provincia di Piacenza, a IRETI S.p.A., affidamento fino al 31 dicembre 2040;
 - nella Provincia di Parma, a IREN S.p.A., Emiliambiente S.p.A. e Montagna 2000 S.p.A., con affidamenti tutti in scadenza al 31 dicembre 2027, in forza delle previsioni di cui alla legge regionale n.14/2021²¹;

²⁰ Si rinvia alle precedenti relazioni semestrali per l'illustrazione delle attività poste in essere, nel corso degli anni, da ATERSIR relativamente alle diverse fasi delle procedure di gara espletate nelle Province di Piacenza, Reggio Emilia, Rimini. Con riferimento, invece, agli affidamenti in scadenza al 31 dicembre 2027, l'Agenzia precisa che “*sta procedendo alla redazione dei Piani d'Ambito provinciali necessari alla progettazione dei futuri affidamenti*”.

²¹ La durata di alcuni affidamenti in Emilia-Romagna è stata interessata dalle disposizioni introdotte dalla legge regionale 21 ottobre 2021, n. 14, recante “*Misure urgenti a sostegno del sistema economico ed altri interventi per la modifica dell'ordinamento regionale. modifiche alle Leggi Regionali n. 2 del 1998, n. 40 del 2002, n. 2 del 2019, n. 9 del 2021 e n. 11 del 2021*”, che, all'art. 16 prevede, in particolare, che: “*Al fine di consentire il rispetto delle tempistiche per la realizzazione degli interventi del servizio idrico integrato previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), gli affidamenti del servizio in essere, conformi alla vigente legislazione, la cui scadenza sia antecedente alla data del 31 dicembre 2027, sono allineati a detta data*” (comma 1), con la precisazione che “*Le disposizioni di cui al primo comma non trovano applicazione per i bacini gestionali per i quali la procedura di affidamento sia stata già avviata alla data di entrata in vigore della presente legge*” (comma 2). La norma in parola è stata oggetto di impugnazione del Governo innanzi alla Corte Costituzionale, che, con la sentenza n. 119/2022, ha dichiarato inammissibili le questioni di illegittimità costituzionale sollevate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri rispetto alle disposizioni della legge regionale *de quo*.

- nella Provincia di Reggio Emilia, a ARCA S.r.l. con scadenza dell'affidamento stabilita al 31 dicembre 2040;
 - nella Provincia di Modena, a HERA S.p.A., Sorgea Acqua S.r.l., e AIMAG S.p.A., con affidamenti tutti in scadenza al 31 dicembre 2027, in forza delle previsioni di cui alla legge regionale n.14/2021;
 - nella Provincia di Bologna, a HERA S.p.A. e a Sorgea Acqua S.r.l., con affidamenti tutti in scadenza al 31 dicembre 2027, in forza delle previsioni di cui alla legge regionale n.14/2021;
 - nella Provincia di Ferrara, a HERA S.p.A. e CADF S.p.A., con affidamenti tutti in scadenza al 31 dicembre 2027, in forza delle previsioni di cui alla legge regionale n.14/2021;
 - nella Provincia di Ravenna, a HERA S.p.A. affidamento in scadenza al 31 dicembre 2028;
 - nella Provincia di Forlì Cesena, a HERA S.p.A., affidamento in scadenza al 31 dicembre 2028;
 - nella Provincia di Rimini, a HERA S.p.A., con scadenza dell'affidamento stabilita al 31 dicembre 2040.
- risultano presenti altri quattro (4) soggetti che gestiscono il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente. Si tratta in particolare:
 - del Comune di Maiolo (nella Provincia di Rimini) e del Comune di Riolunato (nella Provincia di Modena), gestioni in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'art. 148 del D.Lgs. n. 152/2006;
 - del Comune di Toano (nella Provincia di Reggio Emilia), gestione in forma autonoma che presenta le caratteristiche accertate ai sensi del comma 2-bis, lett. b), dell'art. 147 del D.Lgs. n. 152/2006;
 - a seguito del passaggio dalla Regione Marche alla Regione Emilia-Romagna, del Comune di Montecopiolo, il quale ha presentato l'istanza di riconoscimento della salvaguardia ai sensi del D.Lgs. 152/2006, art. 147, c. 2-bis, lett b), in data 1° aprile 2022. L'istanza è stata accolta con delibera del Consiglio d'Ambito n. 62 del 27 luglio 2022.
 - si rinvencono, poi, tre (3)²² soggetti che gestiscono il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente: Comune di Berceto (nella Provincia di Parma); Comune di Fanano e Comune di Fiumalbo (nella Provincia di Modena). La situazione aggiornata con riferimento a tali quattro realtà risulta essere la seguente:
 - l'ente di governo dell'ambito ha comunicato che, con le sentenze 650, 651 e 652 del 2022, il TAR Emilia-Romagna, ha respinto i ricorsi presentati dai Comuni di Berceto, Fanano e Fiumalbo dichiarandoli inammissibili ed improcedibili. Tutti e tre i Comuni hanno proposto appello innanzi al Consiglio di Stato. ATESIR informa che

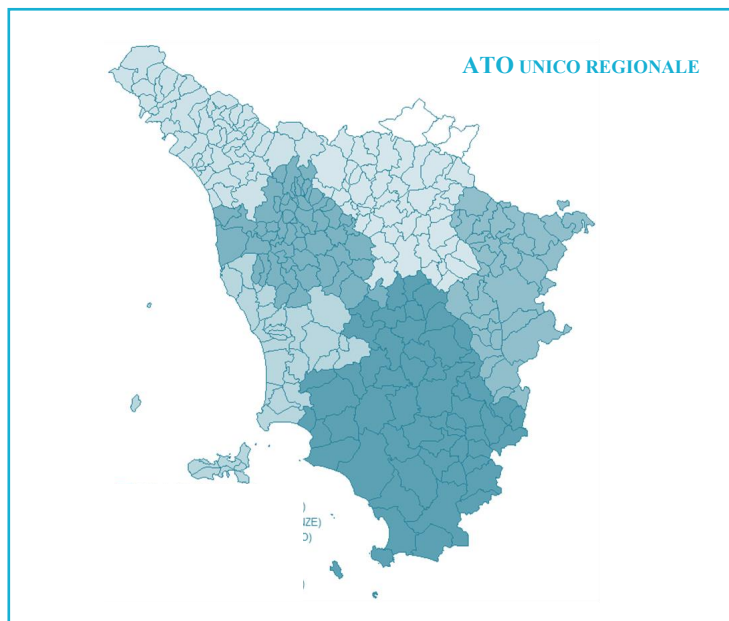
²² Con riferimento al Comune di Lizzano in Belvedere (nella provincia di Bologna), fino allo scorso anno rientrante fra i soggetti gestori del servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla normativa *pro tempore* vigente, ATESIR evidenzia che dal 1° gennaio 2026 HERA S.p.A. ha assunto il ruolo di Gestore del Servizio Idrico Integrato nel pertinente territorio comunale.

“gli appelli dei Comuni di Fanano e Fiumalbo sono stati respinti (rispettivamente con sentenze nn. 1113 e 1114/2024) e pertanto è stata confermata la legittimità del provvedimento di diniego del riconoscimento della gestione autonoma. Ciò in quanto Il Consiglio di Stato ha accolto la ricostruzione in base alla quale deve considerarsi "gestione esistente" solamente la gestione legittima e non anche la gestione di fatto.

A seguito delle sentenze i Comuni di Fanano e Fiumalbo hanno presentato ricorso innanzi alla Corte di Cassazione. I giudizi si sono conclusi a favore dell’Agenzia con Ordinanze nn. 33346 e 33343 del 2025 con cui la Cassazione ha pronunciato l’inammissibilità di entrambi i ricorsi. A seguito delle Ordinanze l’Agenzia ha proceduto a prendere contatti con i Comuni suddetti per avviare il percorso di trasferimento delle gestioni autonome in capo ad HERA S.p.A. tuttora in corso”;

- con riferimento invece al ricorso presentato dal Comune di Berceto, l’ente di governo precisa che *“è stato in misura accolto (con Sentenza n. 1115, depositata in data 02.02.2024) in quanto il Consiglio di Stato ha considerato esistente la gestione di cui il Comune si è riappropriato nel 2015 con una serie di provvedimenti. Tuttavia, il Consiglio di Stato non ha riconosciuto la legittimità della gestione autonoma del Comune di Berceto, ma solo la necessità ci sia da parte dell’Agenzia la valutazione dell’istanza di riconoscimento della gestione stessa, con particolare riferimento alla sussistenza degli elementi tecnici previsti dal comma 2-bis lett. b dell’art. 147 D.lgs. 152/2006.”* L’ente di governo pertanto *“in ottemperanza alla pronuncia del Collegio, ha adottato la Determinazione n. 43 del 01/03/2024 di avvio dell’istruttoria tecnica relativa all’istanza del Comune di Berceto assunta al protocollo dell’Agenzia n. PG/2016/695 del 02/02/2016 relativa al riconoscimento dei requisiti per la salvaguardia della gestione del SII svolta dal Comune ai sensi della lettera b) del comma 2-bis dell’art. 147 D.lgs.152/2006; prevedendone la conclusione entro il 31 luglio 2024, termine successivamente prorogato al 31 dicembre 2024 con determinazione n.183 del 24 luglio 2024 in relazione alla cospicua documentazione fornita dal Comune nel mese di luglio. L’istruttoria è dunque al momento in corso”.* L’ente d’ambito ha comunicato che l’istruttoria si è conclusa con Delibera di Consiglio d’Ambito n. 2 del 27 gennaio 2025 recante il rigetto dell’istanza del comune di Berceto. Avverso tale provvedimento il Comune di Berceto *“ha presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato all’Agenzia in data 11 giugno 2025, successivamente ATERSIR ha chiesto la trasposizione del giudizio dinanzi al TAR ed attualmente è in attesa della fissazione dell’udienza”.*

TOSCANA



LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

L'articolo 2, comma 1, della Legge Regionale n. 69/2011, prevede che *“ai fini della gestione del servizio idrico integrato è istituito l'ambito territoriale ottimale comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale, con esclusione dei territori dei Comuni di Marradi, Firenzuola e Palazzuolo sul Senio”*.

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO

Ai sensi dell'articolo 3 della medesima Legge Regionale n. 69/2011, *“è istituita l'Autorità Idrica Toscana, ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale (...), di seguito denominata Autorità Idrica. L'Autorità Idrica ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, e contabile (...)”*.

La Legge Regionale in parola precisa, tra l'altro, che:

- *“per lo svolgimento delle proprie attività tecniche ed operative, l'Autorità Idrica è dotata di una struttura centrale di livello regionale, articolata in strutture periferiche che operano con riferimento agli ambiti territoriali delle [seguenti] conferenze [: a) conferenza territoriale n. 1, “Toscana Nord”; b) conferenza territoriale n. 2, “Basso Valdarno”; c) conferenza territoriale n. 3, “Medio Valdarno”; d) conferenza territoriale n. 4 “Alto Valdarno”; e) conferenza territoriale n. 5, “Toscana Costa”; f) conferenza territoriale n. 6, “Ombrone”, come indicate all'articolo 13]”*.

A.T.O. Toscana

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	3.656.404 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	10
COMUNI DELL' A.T.O.	270
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	22.265 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO hanno aderito alla "Autorità Idrica Toscana" (AIT); l'AIT ha precisato che *"con deliberazione n. 14 del 19 novembre 2020 l'Assemblea [...] ha proceduto alla definizione [...] delle Conferenze territoriali ex art. 13 [della Legge Regionale n.] 69/2011 quali sub-ambiti per l'affidamento del servizio idrico integrato, superando quanto previsto dall'art. 18 della stessa legge regionale [in tema di affidamento ad un unico soggetto gestore] e consentendosi quindi, alla scadenza delle gestioni in corso, distinti affidamenti del servizio idrico integrato riferiti ad ambiti territoriali corrispondenti alle Conferenze stesse"*;

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

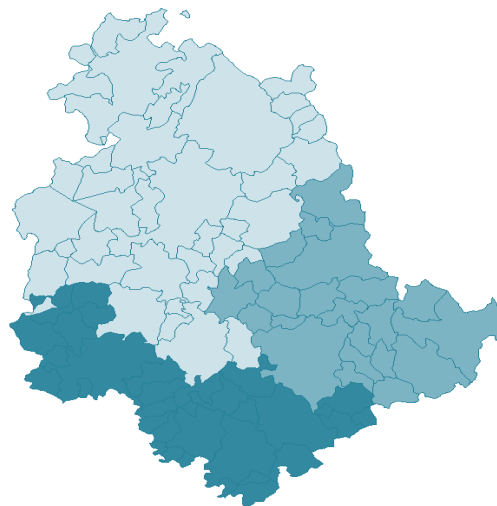
- l'avvenuto affidamento ai gestori di *sub-ambito*: Acque S.p.A. (fino al 31 dicembre 2031, nel territorio della conferenza "Basso Valdarno"), ASA S.p.A. (fino al 31 dicembre 2031, nel territorio della conferenza "Toscana Costa"), Acquedotto del Fiora S.p.A. (fino al 31 dicembre 2031, nel territorio della conferenza "Ombrone"), GAIA S.p.A. (fino al 31 dicembre 2034, nel territorio della conferenza "Toscana Nord"), Nuove Acque S.p.A. (fino al 31 maggio 2029, nel territorio della conferenza "Alto Valdarno") e Publiacqua S.p.A. (*"espletato in regime di proroga tecnica fino al 31 dicembre 2026"* nel territorio della conferenza "Medio Valdarno"). Con riferimento a tale ultima situazione ed in aggiornamento alla situazione rappresentata nella relazione semestrale precedente, l'ente di governo d'ambito ha, da ultimo, comunicato che *"dandosi seguito all'indirizzo espresso con deliberazione n. 8/2025 del 9 dicembre 2025, con il quale era stata accolta la proposta della Conferenza territoriale interessata volta a valutare la forma di gestione tramite società interamente pubblica in house"*, l'Assemblea di AIT con deliberazione n. 12 del 28 aprile 2026 ha approvato la Relazione prevista dall'art. 14 del D.Lgs. 201/2022. In forza delle risultanze evidenziate in tale Relazione, è stato scelto per il nuovo affidamento la forma di gestione della società *in house* *"ritenendo conseguentemente superata e non comunque applicabile la procedura di gara a doppio oggetto, oggetto di precedente deliberazione e non ancora avviata"*. Dagli elementi illustrati da AIT risultano, quindi, *"ad oggi in corso le attività istruttorie, ivi incluse quelle di cui all'art. 13 della Convenzione Tipo introdotta con la Delibera ARERA 656/2015/R/idr, volte a consentire la predisposizione di tutti gli atti necessari per procedere all'affidamento del servizio idrico integrato di cui trattasi, e in particolare volte alla configurazione, completamente"*

e verifica della sussistenza in capo al soggetto affidatario, Publiacqua S.p.A. ovvero la nuova Società (Newco), dei requisiti previsti dalla normativa europea e da quella nazionale per la legittimità dell'affidamento in house providing e all'assunzione della deliberazione ai sensi dell'art. 17 del d. lgs. 201/2022, con la quale, in esito a dette attività, si procederà all'affidamento del servizio idrico integrato”;

- la presenza di altre due (2) gestioni con affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente. Si tratta in particolare:
 - di GEAL S.p.A., titolare di un rapporto di gestione con il Comune di Lucca, con scadenza di affidamento al 31 dicembre 2025 ed attualmente in proroga tecnica fino al 31 dicembre 2026²³; in aggiornamento rispetto alla situazione illustrata nel semestre precedente, l'ente di governo comunica che *“nello scorso mese di aprile il TAR Toscana ha respinto, con sentenza 00785/2026, il ricorso del Comune avverso il provvedimento dirigenziale di diniego dell'istanza per assenza dei requisiti di legge, confermando la legittimità nel merito delle valutazioni tecniche poste a fondamento dell'atto; al contempo il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3300/2026, in parziale accoglimento degli appelli incidentali proposti dal Comune di Lucca, ha annullato per incompetenza la stessa determinazione n. 25 del 16 giugno 2025, non statuendo sull'esito di merito della valutazione, ma esclusivamente ordinando il riesercizio del potere da parte dell'organo competente, individuato nell'Assemblea. In esecuzione di detta sentenza, l'Assemblea dell'ente, con deliberazione n. 14 del 3 giugno 2026, condividendo le valutazioni contenute nell'istruttoria tecnica - già valutate legittime nel merito dal TAR Toscana con la sentenza 00785/2026 – ha quindi dichiarato inaccoglibile l'istanza di salvaguardia presentata dal Comune di Lucca in data 25 luglio 2024 per la mancanza dei requisiti di legge. Infine, è in corso di pubblicazione il Decreto con cui lo scrivente Direttore Generale, preso atto della citata Deliberazione n. 14/2026 dell'Assemblea, dispone il riavvio del procedimento di subentro di GAIA S.p.a. nella gestione del SII ai sensi dell'art. 12 della Convenzione tipo di cui alla Deliberazione AEEGSI 656/2015/R/idr”;*
 - del Comune di Zeri, gestione in forma autonoma che presenta le caratteristiche accertate ai sensi del comma 2-bis, lett. b, dell'art. 147 del D.Lgs. 152/2006.

²³ Secondo quanto rappresentato da AIT nel riscontro istruttorio ai fini della presente Relazione.

UMBRIA



LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

L'articolo 2, comma 1, della Legge Regionale n. 11/2013, prevede che *“l'intero territorio regionale costituisce ambito territoriale ottimale”*.

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima Legge Regionale n. 11/2013, *“è istituita, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, l'Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico (AURI), forma speciale di cooperazione tra i comuni, soggetto tecnico di regolazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti. L'AURI ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia amministrativa, regolamentare, organizzativa e contabile”*.

La Legge Regionale in parola precisa, tra l'altro, che *“l'AURI subentra agli A.T.I. [Ambiti Territoriali Integrati, A.T.I. 1-2, A.T.I. 3 e A.T.I. 4] nelle convenzioni e nei contratti di affidamento in essere, (...), fermo il bacino territoriale di riferimento”* (articolo 19, comma 3).

A.T.O. Umbria

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	854.378 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	2
COMUNI DELL' A.T.O.	92
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	8.459 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

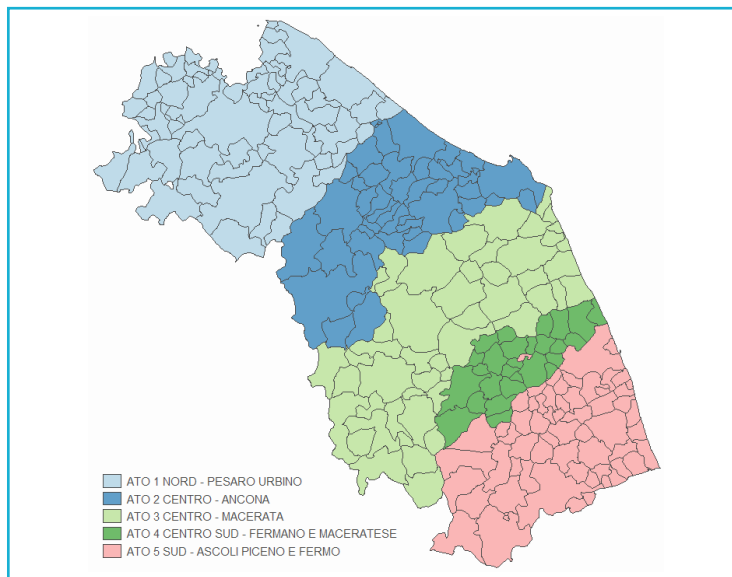
- tutti i comuni ricadenti nell'ATO hanno aderito alla “Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico” (AURI).

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- nel territorio dell'ex A.T.I. 1-2, il servizio è affidato al gestore Umbra Acque S.p.A., fino al 31 dicembre 2031;
- nel territorio dell'ex A.T.I. 3, il servizio è affidato al gestore Valle Umbra Servizi S.p.A., fino al 26 dicembre 2031;
- nel territorio dell'ex A.T.I. 4, il servizio è affidato al gestore Servizio Idrico Integrato S.c.p.A., fino al 31 dicembre 2032;
- non si rinvencono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

MARCHE



LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

L'articolo 6, comma 1, della Legge Regionale n. 30/2011 prevede che *“il territorio regionale è suddiviso nei seguenti ATO:*

- Ambito territoriale ottimale n. 1, denominato Marche Nord - Pesaro e Urbino;*
- Ambito territoriale ottimale n. 2, denominato Marche Centro - Ancona;*
- Ambito territoriale ottimale n. 3, denominato Marche Centro - Macerata;*
- Ambito territoriale ottimale n. 4, denominato Marche Centro Sud - Fermano e Maceratese;*
- Ambito territoriale ottimale n. 5, denominato Marche Sud - Ascoli Piceno e Fermo”.*

Si evidenzia, quindi, una ripartizione del territorio regionale in una pluralità di ambiti, alcuni dei quali di dimensione non coincidente con il territorio delle corrispondenti province.

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO

Ai sensi dell'articolo 5 della medesima Legge Regionale n. 30/2011, le funzioni di governo sono svolte dall'Assemblea di Ambito, (*“quale forma associativa tra Comuni e Province ricadenti in ciascun ATO, costituita mediante convenzione obbligatoria”*) e la medesima è dotata *“di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia gestionale, amministrativa e di bilancio”*.

A.T.O. 1 - Marche Nord - Pesaro e Urbino

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	350.000 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	52
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	2.568 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale hanno aderito all'Assemblea di Ambito territoriale ottimale "ATO 1 Marche Nord – Pesaro e Urbino";
- non sono in essere procedure di riordino organizzativo dell'ente di governo.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

Dalle informazioni finora acquisite, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'assenza di un gestore unico d'ambito;
- la presenza di tre (3) gestioni con affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente. Si tratta in particolare:
 - di Marche Multiservizi S.p.A. e ASET S.p.A.; con riferimento a tali gestioni, l'Ente di governo ha evidenziato che, con deliberazione dell'Assemblea dell'AAto n. 27 del 22 dicembre 2025 ed "*allo scopo di assicurare e garantire una più efficace organizzazione del servizio idrico integrato a livello di intero Ambito ed anche per evidenti ragioni di economicità*", è stata determinata "*una data di scadenza unica delle gestioni salvaguardate, fissata al 31.12.2030, quale ponderata media tra le distinte durate, nell'ottica dell'affidamento al gestore unico d'ambito*";
 - del Comune di Pietrarubbia, gestione in forma autonoma in un comune montano con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituita ai sensi del comma 5 dell'art. 148 del D.Lgs. n. 152/2006;
- non si rinvencono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

A.T.O.2 - Marche Centro - Ancona

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	403.827 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	2
COMUNI DELL' A.T.O.	43
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	1.835 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale hanno aderito all'Assemblea di Ambito territoriale ottimale "ATO 2 Marche Centro – Ancona";
- non sono in essere procedure di riordino organizzativo dell'ente di governo.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- il servizio è stato affidato al gestore unico d'ambito Viva Servizi S.p.A., per il quale con delibera dell'ATO n. 3/2022 si è approvata la "*Relazione illustrativa delle ragioni e delle sussistenze dei requisiti per l'estensione della durata dal 31/12/2030 al 30/06/2033*";
- non si rinvencono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina pro tempore vigente.

A.T.O. 3 - Marche Centro - Macerata

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	359.227 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	2
COMUNI DELL' A.T.O.	46
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	2.521 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale hanno aderito all'Assemblea di Ambito territoriale ottimale "ATO 3 Marche Centro – Macerata";
- con delibera dell'Assemblea n. 15/AATO del 24 giugno 2026 risulta approvato il Piano d'Ambito;
- non sono in essere procedure di riordino organizzativo dell'ente di governo.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'assenza di un gestore unico d'ambito;
- la presenza di undici (11) soggetti con affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente. Si tratta in particolare:
 - di A.S.S.M. S.p.A. Tolentino, Azienda San Severino Marche S.p.A. (A.S.SE.M S.p.A.), ATAC Civitanova S.p.A., APM Pluriservizi Macerata S.p.A. e Valli Varanensi S.r.l. nonché di ASTEA S.p.A. e Acquambiente Marche S.r.l. (tutti con affidamento in scadenza al 31 dicembre 2027 in forza delle previsioni di cui all'art. 13, comma 4-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200²⁴);
 - di tre (3) gestioni in forma autonoma in comuni montani (Bolognola, Poggio San Vicino, Sefro) con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del

²⁴ L'art. 13, comma 4-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26, prevede che: "Al fine di garantire la continuità del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale n. 3 Marche Centro - Macerata, nelle more del completamento della valutazione ambientale strategica del piano d'ambito e della conseguente approvazione definitiva, nonché dell'adozione degli atti di scelta della modalità di gestione ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, la durata dell'affidamento in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è prorogata, alle medesime condizioni economiche e contrattuali, fino al 31 dicembre 2027, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni: a) conclusione del procedimento di valutazione ambientale strategica e approvazione definitiva del piano d'ambito da parte dell'ente di governo dell'ambito entro il 30 giugno 2026; b) adozione, entro il 31 dicembre 2026, della relazione istruttoria e degli atti presupposti ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio idrico integrato; c) presentazione, entro il 30 novembre 2027, dell'eventuale proposta di affidamento diretto a società in house da parte dei gestori pubblici uscenti, corredata del piano economico-finanziario coerente con il piano d'ambito approvato".

- comma 5 dell'art. 148 del D.Lgs. n. 152/2006;
- del Comune di Ussita a cui, con deliberazione n. 23 del 18 novembre 2022, è stato riconosciuto il regime di salvaguardia ai sensi del comma 2-bis, lett. b, dell'art. 147 del D.Lgs. n. 152/2006.
- non si rinvencono soggetti che gestiscono il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina pro tempore vigente.

A.T.O. 4 - Marche Centro Sud - Fermano e Maceratese

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	120.151 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	2
COMUNI DELL' A.T.O.	27
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	653 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale hanno aderito all'Assemblea di Ambito territoriale ottimale "ATO 4 Marche Centro Sud – Fermano e Maceratese";
- non sono in essere procedure di riordino organizzativo dell'ente di governo.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- il servizio è stato affidato al gestore unico d'ambito Tennacola S.p.A., fino al 31 dicembre 2034;
- non si rinvencono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina pro tempore vigente.

A.T.O. 5 - Marche Sud - Ascoli Piceno e Fermo

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	298.544 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	2
COMUNI DELL' A.T.O.	59
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	1.813 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

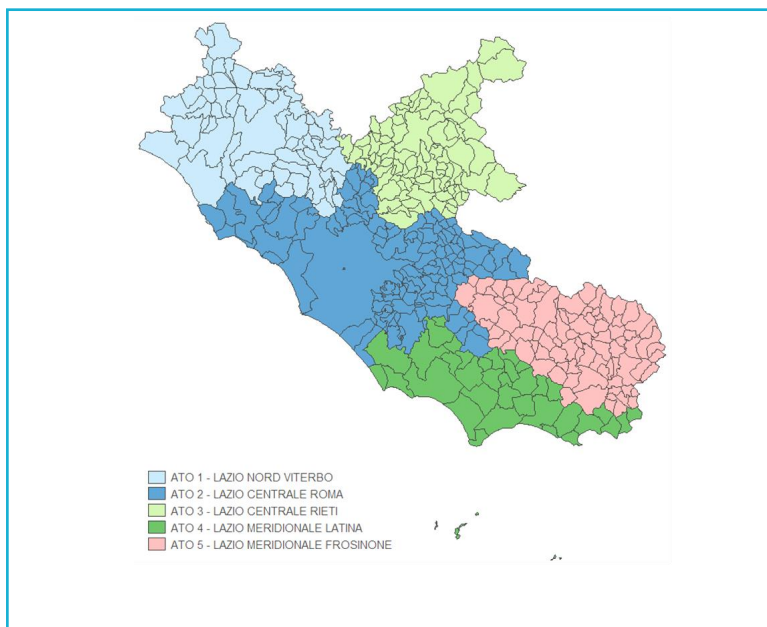
- tutti i comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale hanno aderito all'Assemblea di Ambito territoriale ottimale "ATO 5 Marche Sud – Ascoli Piceno e Fermo";
- non sono in essere procedure di riordino organizzativo dell'ente di governo.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- il servizio è stato affidato al gestore unico d'ambito CIIP S.p.A., fino al 31 dicembre 2047;
- non si rinvencono soggetti che gestiscono il servizio idrico integrato in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina pro tempore vigente.

LAZIO



LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

La Legge Regionale n. 6/1996, all'articolo 2, individua i seguenti ambiti territoriali:

- a) ambito territoriale ottimale n. 1, denominato Lazio Nord-Viterbo;
- b) ambito territoriale ottimale n. 2, denominato Lazio Centrale-Roma;
- c) ambito territoriale ottimale n. 3, denominato Lazio Centrale-Rieti;
- d) ambito territoriale ottimale n. 4, denominato Lazio Meridionale-Latina;
- e) ambito territoriale ottimale n. 5, denominato Lazio Meridionale-Frosinone.

La successiva Legge Regionale n. 9/2017 prevede che la Giunta regionale individui gli ambiti territoriali ottimali di bacino idrografico (ABI), anche di dimensione diversa da quella provinciale.

La Giunta regionale con delibera n. 56/2018, come modificata dalle delibere 27 febbraio 2018 n.129/2018 e n.152/2018, ha individuato sei ambiti territoriali in luogo dei cinque già esistenti; tuttavia, l'efficacia dei predetti provvedimenti è stata sospesa con la delibera di Giunta regionale n. 218/2018, confermando l'assetto vigente dell'organizzazione del S.I.I. regionale in cinque ATO, così come definiti con la citata Legge Regionale n. 6/1996.

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO

Attualmente, in ciascun ATO, l'ente di governo dell'ambito è rappresentato dalla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti delle Province.

A.T.O. 1 – Lazio Nord Viterbo

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	307.239 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	2
COMUNI DELL' A.T.O.	60
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	3.601 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nel territorio dell'ATO hanno sottoscritto la Convenzione di Cooperazione e pertanto partecipano all'ente di governo d'Ambito.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- il servizio è stato affidato (fino all'11 marzo 2036) al gestore unico d'ambito Talete S.p.A. Con Atto di Orientamento/ Indirizzo n° 125 del 14 novembre 2023 l'Ente di governo d'Ambito ha stabilito di proseguire il percorso avviato, ai fini della revisione della forma di gestione del Servizio Idrico Integrato, *“in modo da poter superare la nota situazione di criticità della gestione Talete e garantire la continuità del servizio attraverso i necessari efficientamenti e soprattutto la sostenibilità di un adeguato piano degli interventi”*. Con il medesimo atto è stato anche stabilito di procedere con gli adempimenti conseguenti e necessari *“al fine di concretizzare la gestione del Servizio Idrico Integrato di questo A.T.O. nella forma della Società Mista a prevalente Capitale Pubblico, tramite gara a doppio oggetto per l'individuazione di un socio privato da inserire nella compagine sociale della Talete S.p.A.”*. Nella precedente Relazione si evidenziava che *“è stato pubblicato (tramite INVITALIA quale centrale di committenza) l'Avviso di gara a doppio oggetto e sono in corso le relative procedure per l'individuazione di un socio privato da inserire nella compagine sociale della Talete S.p.A.”*. Non si registrano elementi di aggiornamento al primo semestre del corrente anno;
- si registra, altresì, la presenza di due (2) soggetti che gestiscono il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente. Si tratta in particolare:
 - di un (1) Comune (Vasanello) che gestisce il servizio in economia, in quanto Talete S.p.A. ha preso in carico le gestioni relative a tre Comuni (Ischia di Castro, Castiglione in Teverina e Proceno). Nei confronti del comune di Vasanello, la Regione Lazio con D.G.R. n.870 del 2 ottobre 2025 ha deliberato di esercitare il potere sostitutivo per mancato adempimento dell'obbligo di trasferimento della gestione del servizio. Tuttavia, da quanto rappresentato dall'ente di governo, la Regione *“non ha ancora dato seguito al potere sostitutivo deliberato [...] impedendo di fatto il completamento del perimetro d'Ambito”*;
 - dell'operatore Consorzio per l'Acquedotto del Medio Tirreno.

A.T.O. 2 – Lazio Centrale Roma

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	3.880.486 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	3
COMUNI DELL' A.T.O.	113
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	5.134 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nel territorio dell'ATO hanno sottoscritto la Convenzione di Cooperazione e pertanto partecipano all'ente di governo d'Ambito;
- l'ente di governo – nel corso degli anni – ha ricoperto un ruolo attivo ai fini dell'adempimento, in collaborazione con il pertinente gestore d'ambito, agli obblighi fissati dalla regolazione, trasmettendo all'Autorità le determinazioni tariffarie di competenza.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'avvenuto affidamento (fino al 31 dicembre 2032) al gestore unico d'ambito Acea ATO2 S.p.A. Con riferimento ai profili della durata di tale affidamento, si segnala la recente previsione di cui all'art.1, comma 479, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, con cui, *“al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario della concessione e la realizzazione, entro i tempi e con le modalità previsti, delle opere di messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico del Peschiera”* si prevede che *“la durata della concessione del Servizio idrico integrato dell'ambito territoriale ottimale ATO 2 - Lazio Centrale Roma può essere rideterminata in proporzione al volume degli investimenti posti a carico del concessionario, occorrenti per la realizzazione delle predette opere e non assentiti al momento del rilascio della stessa. La rideterminazione della durata della concessione di cui al primo periodo non può, in ogni caso, eccedere i dieci anni”*;
- non si rinvencono soggetti che gestiscono il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

A.T.O. 3 – Lazio Centrale Rieti

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	185.921 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	2
COMUNI DELL' A.T.O.	81
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	2.978 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO hanno aderito all'ente di governo dell'ambito.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'avvenuto affidamento (fino al 31 dicembre 2045) al gestore unico d'ambito Acqua Pubblica Sabina S.p.A.;
- la presenza di una (1) gestione con affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente (Comune di Pozzaglia Sabina); il gestore unico, inoltre, risulta essere subentrato “dal 1° gennaio 2026 alla gestione dei 10 Comuni, gestiti in precedenza dal Consorzio tra i Comuni della Media Sabina, gestore salvaguardato come gestione in forma autonoma esistente nei comuni che presentano le caratteristiche accertate ai sensi del c. 2-bis, lett.b, dell'art. 147 del D.Lgs. 152/06”;
- l'ente di governo, relativamente ai 3 (tre) comuni (Concerviano, Longone Sabino e Turania) che gestiscono il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente, precisa che “sono stati sottoscritti i Verbali di Consegna Definitiva; per il comune di Longone Sabino sono attualmente in corso, da parte del gestore unico, le attività di ricognizione presso le gestioni da acquisire, anche in esito al gravame degli usi civici su alcune infrastrutture del sistema idrico integrato”; in aggiornamento alla situazione rappresentata nel semestre precedente, l'ente in parola evidenzia, da ultimo, che relativamente ai comuni di Concerviano e Turania “il gestore unico Acqua Pubblica Sabina, ha richiesto l'attivazione delle procedure per l'esercizio dei poteri sostitutivi della Regione Lazio ai sensi dell'art. 172 co. 4 del D.Lgs 152/2006, rilevata la situazione di persistente inadempimento degli obblighi di trasferimento delle infrastrutture e delle funzioni gestionali, formalizzati nei sottoscritti VCD”.

A.T.O. 4 – Lazio Meridionale Latina

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	683.646 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	3
COMUNI DELL' A.T.O.	38
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	2.537 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO hanno aderito all'ente di governo dell'ambito.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'avvenuto affidamento (fino al 2 agosto 2032) al gestore unico d'ambito Acqualatina S.p.A.;
- non si rinvencono soggetti che gestiscono il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

A.T.O. 5 – Lazio Meridionale Frosinone

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	460.335 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	2
COMUNI DELL' A.T.O.	86
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	2.874 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

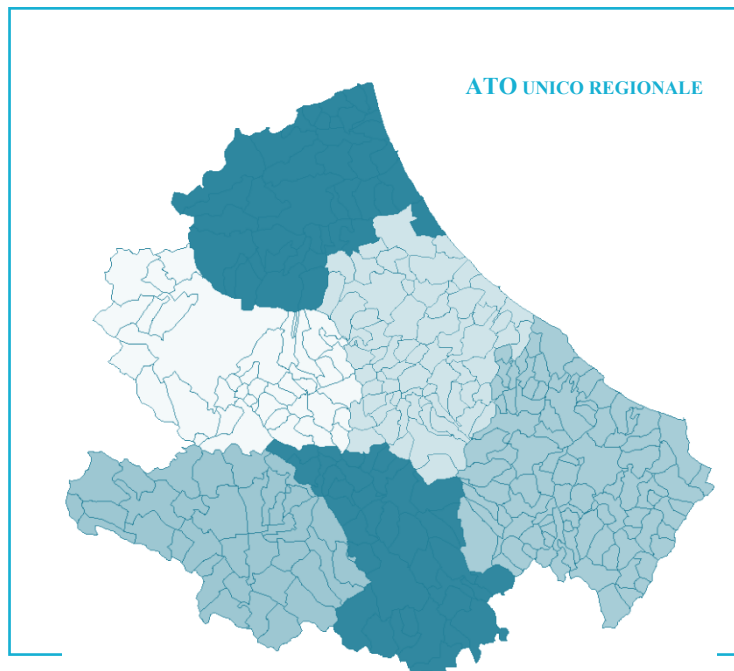
- tutti i comuni ricadenti nell'ATO hanno aderito all'ente di governo dell'ambito.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'avvenuto affidamento (fino al 26 giugno 2033) al gestore unico d'ambito Acea ATO 5 S.p.A.;
- la presenza di una (1) gestione in forma autonoma (Comune di San Biagio Saracinisco) in un comune montano con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituita ai sensi del comma 5 dell'art. 148 del D.Lgs. n. 152/2006;
- la presenza di un (1) Comune, Paliano, che gestisce il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina pro tempore vigente, pur essendo stato il medesimo Comune condannato – con la sentenza del Consiglio di Stato n. 1903/2018 del 23 novembre 2018 – a trasferire il servizio idrico integrato al gestore unico. L'ente di governo ha evidenziato che il Comune di Paliano non ha ancora provveduto al passaggio degli impianti e delle reti al Gestore d'Ambito. Dalle informazioni acquisite risulta che la Regione Lazio, con deliberazione di Giunta Regionale n. 871 del 2 ottobre 2025, ha esercitato i poteri sostitutivi nei confronti del citato Comune di Paliano per il trasferimento del SII ad Acea Ato 5 SpA, *“riportando anche indicazioni del iter procedurale della successiva adozione del decreto del Presidente di nomina del commissario ad acta per l'attuazione del provvedimento in merito”*.

ABRUZZO



LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

L'articolo 1, comma 5, della Legge Regionale n. 9/2011, come successivamente modificata e integrata da ultimo con la Legge regionale 15 giugno 2026, n.12, prevede che *“al fine di garantire il Servizio Idrico Integrato è delimitato un Ambito Territoriale Unico Regionale – di seguito denominato ATUR – coincidente con l'intero territorio regionale”*. L'ATUR può essere suddiviso *“in sub-ambiti territoriali individuati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'ERSI, in un numero non superiore a due, tenuto conto dell'esigenza di garantire l'unicità della gestione all'interno di ciascun sub-ambito e della adeguatezza delle dimensioni gestionali”*.

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO

Ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della medesima Legge Regionale n. 9/2011, *“viene costituito il soggetto d'ambito individuato nell'ente pubblico denominato ERSI (ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato), competente per l'ATUR”*. La citata Legge Regionale prevede che *“Nell'ATUR o, in caso di suddivisione del territorio, in ciascun sub-ambito, è istituita l'Assemblea dei Sindaci, di seguito denominata ASSI, che riunisce i Sindaci dei Comuni ricadenti nel territorio di riferimento [...] L'ASSI dell'ATUR è presieduta e convocata dal Presidente della Regione o suo delegato; in caso di suddivisione del territorio, l'ASSI di ciascun sub-ambito è presieduta e convocata dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti o suo delegato [...] L'ASSI svolge le seguenti funzioni: a) designa i componenti del Consiglio direttivo dell'ERSI; b) esprime i pareri obbligatori e non vincolanti all'ERSI sugli atti di pianificazione di competenza di quest'ultimo, con particolare riguardo al Piano d'Ambito e al Piano tariffario dello stesso”*.

A.T.O. Abruzzo

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	1.285.256 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	4
COMUNI DELL' A.T.O.	305
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	10.831 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'ATO hanno aderito all' ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato (ERSI).

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

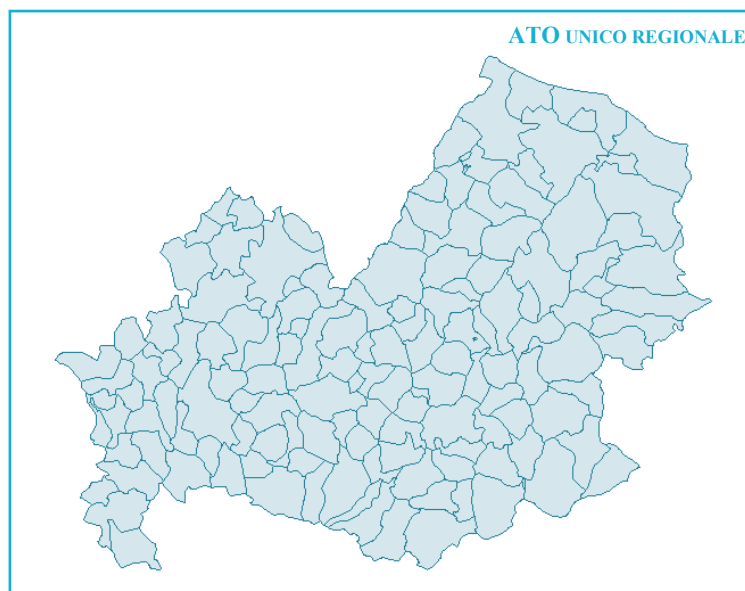
In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'avvenuto affidamento ai gestori di *sub-ambito*: Gran Sasso Acqua S.p.A. (fino al 31 dicembre 2031, nel territorio dell'ex ATO Aquilano) nonché, con iniziale scadenza antecedente al 31 dicembre 2027, Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. nel territorio dell'ex ATO Marsicano), SACA S.p.A. (nel territorio dell'ex ATO Peligno Alto Sangro), ACA S.p.A. (per il territorio dell'ex ATO Pescara), Ruzzo Reti S.p.A. (nel territorio dell'ex ATO Teramano) e S.A.S.I. S.p.A. (nel territorio dell'ex ATO Chietino); si evidenzia che la durata di alcuni degli affidamenti sopra richiamati è stata interessata dalle disposizioni introdotte dalla legge regionale 22 agosto 2022, n. 24, che, all'art. 10 prevede, in particolare, che: *“Al fine di consentire il rispetto delle tempistiche per la realizzazione degli interventi del servizio idrico integrato previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), gli affidamenti del servizio in essere nell'ambito territoriale unico regionale, conformi alla vigente legislazione, la cui scadenza sia antecedente alla data del 31 dicembre 2027, sono allineati a detta data”*;
- quattro (4) comuni cui (con delibere dell'ERSI 28, 29, 30 e 35 del 30 giugno 2022) sono stati riconosciuti i requisiti per il mantenimento della gestione autonoma del S.I.I. ai sensi del comma 5 dell'art. 148 del D.Lgs. n. 152/2006;
- si rinviengono diciannove (19) soggetti che gestiscono il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente. Si tratta in particolare di:
 - quattordici (14) comuni che *“hanno presentato istanza all'Ente di Governo dell'Ambito per il riconoscimento dei requisiti per la salvaguardia di cui al comma 2 bis lettere a) e b) dell'art. 147 del D.Lgs. 152/06 e a cui l'ERSI ha notificato, tramite delibera del Consiglio Direttivo, l'esito negativo della verifica del possesso dei requisiti per il mantenimento della gestione autonoma del SII e la necessità di assumere gli atti conseguenziali previsti”*. Tali Comuni, avverso la delibera trasmessa, hanno proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale chiedendo anche la sospensiva dell'efficacia degli atti di ERSI,

respinta dal medesimo TAR. Risulta che tutti i Comuni interessati - ad eccezione di Fano Adriano, per il quale è stato richiesto al relativo gestore del SII lo stato di attuazione del trasferimento – abbiano promosso ulteriore ricorso dinanzi al Consiglio di Stato, in merito al quale l'ERSI, da ultimo, ha rappresentato il seguente quadro: a) con sentenza n. 8971 depositata il 17 novembre 2025, il Consiglio di Stato *“ha accolto il ricorso in appello promosso dai Comuni di Barrea e di Villetta Barrea e per l'effetto, in riforma della sentenza del TAR Abruzzo L'Aquila n. 30/2024, ha accolto il ricorso di I grado (n. 351/2022 R.G.) e annullato i provvedimenti dell'Ersi. Attualmente sono in corso le attività conformative necessarie al fine di garantire una efficiente gestione del servizio idrico”*; b) con sentenze nn. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168 e 169 dell'8 gennaio 2026 il Consiglio di Stato *“ha respinto gli appelli dei Comuni di Alfedena, Anversa Degli Abruzzi, Rocca Pia, Barete, Calascio, Canistro, Capitignano, Castel del Monte, Civitella Roveto, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Bussi sul Tirino”*; in aggiornamento rispetto al semestre precedente risulta che *“ERSI ha chiesto l'attivazione dei poteri sostitutivi alla Regione Abruzzo nei confronti del Comune di Canistro che ha nuovamente presentato ricorso al TAR affinché ERSI Abruzzo provveda a valutare una ulteriore istanza ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lett. b), del D.Lgs. 152/2006, volta al riconoscimento della salvaguardia della gestione autonoma [...] con riferimento al Comune di Barete, il Consiglio comunale ha deliberato di presentare una nuova istanza ai sensi dell'articolo 147, comma 2-bis, lettera b), del D.Lgs. n. 152/2006. L'ERSI chiederà l'attivazione degli strumenti previsti dall'ordinamento per assicurare il completamento del trasferimento del Servizio”*;

- cinque (5) comuni *“a cui l'ERSI ha notificato, tramite delibera del Consiglio Direttivo, l'esito negativo della verifica del possesso dei requisiti per il mantenimento della gestione autonoma del SII e per i quali sono in corso le procedure di trasferimento della gestione del Servizio al gestore individuato ex legge”*.

MOLISE



LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

L'articolo 3, comma 1, della Legge Regionale n. 4/2017 stabilisce che *“l'ambito territoriale ottimale per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato coincide con l'intero territorio regionale”*.

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO

La medesima Legge Regionale n. 4/2017 ha istituito l'ente di governo dell'ambito del Molise (EGAM), quale *“ente pubblico non economico dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile e ad esso partecipano obbligatoriamente i Comuni ricadenti nel territorio regionale”*.

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	289.413 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	2
COMUNI DELL' A.T.O.	136
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	4.437 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale Molise hanno aderito all'ente di governo dell'ambito del Molise (EGAM);
- come rappresentato nelle precedenti relazioni, i passaggi più rilevanti nel percorso di costituzione e operatività dell'ente di governo dell'ambito, dagli elementi acquisiti, risultano i seguenti:
 - con deliberazione del Comitato d'Ambito n. 2 del 31 gennaio 2022 era stato adottato il Piano d'Ambito; da ultimo con deliberazione del Comitato d'Ambito n. 7 del 25 giugno 2024 è stato approvato il Piano d'Ambito Regionale *“costituito dalla relazione di Piano d'Ambito e dai relativi allegati, inclusi il Rapporto Ambientale, la Dichiarazione di Sintesi e le Misure per il Monitoraggio in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa di settore”*;
 - con deliberazione n. 4 del 28 febbraio 2022 il Comitato d'Ambito dell'EGAM ha scelto la forma dell'affidamento diretto (c.d. *“in house”*) della gestione del servizio idrico integrato sull'intero territorio della Regione Molise, e, conseguentemente, ha deliberato di procedere alla costituzione di una società a totale capitale pubblico a cui affidare in forma diretta il servizio stesso.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

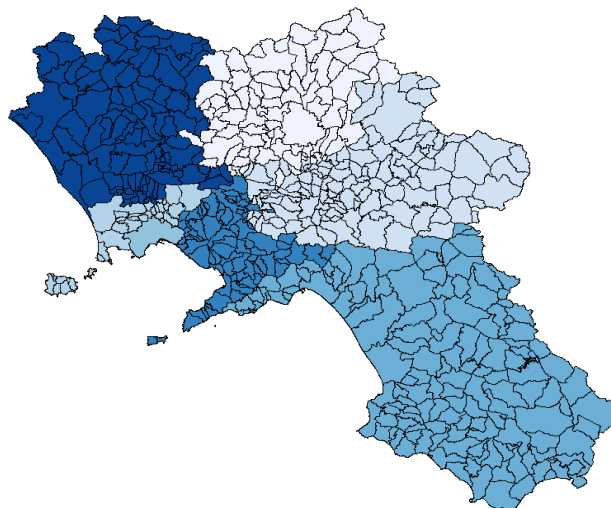
- l'EGAM ha comunicato che *“con deliberazione n. 6 del 5 aprile 2022 il Comitato d'Ambito ha approvato lo Statuto della società GRIM - Gestione Risorse Idriche Molise S.c.a.r.l., partecipata da tutti i Comuni della Regione Molise e, in forma minoritaria, dall'Azienda speciale regionale Molise Acque”*. EGAM ha, altresì, comunicato che, con deliberazione Comitato d'Ambito n. 10 del 27 giugno 2022, ha approvato l'affidamento del servizio idrico integrato alla medesima società. In aggiornamento rispetto alla situazione rappresentata nel semestre precedente, l'ente di governo ha, da ultimo, precisato che *“66 comuni hanno sottoscritto l'atto costitutivo della GRIM e, ad oggi, i restanti comuni molisani, ad eccezione di quelli indicati nella tabella sottostante, non hanno aderito o hanno revocato la precedente adesione”*. Inoltre, alla data del 30 giugno 2026, risulta che i *“35 Comuni che hanno integralmente trasferito il SII alla Grim mediante sottoscrizione di appositi verbali sono: Campobasso, Agnone, Baranello, Bojano, Busso, Campomarino, Casacalenda, Cercemaggiore, Colletorto, Gambatesa, Guardiaregia, Isernia, Macchia*

Valfortore, Mirabello Sannitico, Montaquila, Morrone del Sannio, Palata, Pescolanciano, Petrella Tifernina, Pozzilli, Portocannone, Riccia, Ripabottoni, Ripalimosani, Roccavivara, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano, Trivento, Ururi, Venafro, Vinchiaturò”;

- l’EGAM segnala inoltre la presenza di altre due (2) gestioni con affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente. Si tratta in particolare della società ACEA Molise S.r.l. (con scadenza dell’affidamento il 3 agosto 2037) e Acea ATO 5 S.p.A. (con scadenza dell’affidamento il 29 settembre 2033); da ultimo, EGAM evidenzia che al Comune di Civitanova del Sannio “*è stata concessa a seguito di formale richiesta la salvaguardia ex art. 147 D.Lgs. 152/2006*”;
- l’EGAM ha infine comunicato che “*si è espressa negativamente su tutte le richieste di salvaguardia pervenute da alcuni Comuni appartenenti all’ATO*”; l’ente di governo inoltre dichiara che “*i Comuni non hanno impugnato le determine di esclusione dalla salvaguardia ad eccezione di Longano e Castelpizzuto, entrambi della provincia di Isernia, che hanno esperito ricorso amministrativo al TAR Molise*”.

CAMPANIA

ATO UNICO REGIONALE



LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

L'articolo 5 della Legge Regionale n. 15/2015, come recentemente modificato dalla L.R. n. 2 del 9 marzo 2022, stabilisce che:

“Art. 5 (Ambito Territoriale Ottimale regionale - ATO)

1. Per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al Servizio Idrico Integrato, l'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) del servizio idrico integrato, di cui all'articolo 147 del decreto legislativo 152/2006, coincide con il territorio regionale ed è suddiviso in Ambiti distrettuali come definiti dall'articolo 6.

“Art. 6 (Ambiti distrettuali)

1. Per conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, nel rispetto dei criteri di differenziazione territoriale e socioeconomica, e dei principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza, rispetto alle caratteristiche del servizio, l'affidamento del servizio idrico integrato è organizzato per Ambiti distrettuali.

2. In attuazione del comma 1, il territorio dell'ATO regionale è ripartito in Ambiti distrettuali individuati con deliberazione di Giunta regionale.

3. La Giunta regionale, anche in conseguenza dell'istituzione di nuovi Comuni o della modificazione di Comuni esistenti, può modificare la composizione o il numero degli Ambiti distrettuali individuati, fermo il rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 152/2006. Con la stessa delibera, la Giunta regionale assegna all'ente Idrico Campano un termine non superiore a trenta giorni per l'approvazione delle conseguenti modifiche al proprio Statuto”.

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	5.590.076 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	5
COMUNI DELL' A.T.O.	550
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	13.590 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale Campania hanno aderito all'ente di governo dell'ambito "Ente Idrico Campano" (EIC);
- non sono in essere procedure di riordino organizzativo dell'ente di governo dell'ambito;
- Per quanto concerne la pianificazione di ambito, l'Ente Idrico Campano ha comunicato che *"il Piano d'Ambito Regionale è stato definitivamente approvato con la deliberazione del Comitato Esecutivo 22 dicembre 2021, n. 47. Sono in corso di avvio le procedure per l'aggiornamento del Piano d'Ambito regionale. Sono in corso di attuazione le attività per la predisposizione dei Piani d'Ambito Distrettuali da porre alla base degli affidamenti ai sensi della Legge regionale n. 15/2015"*;
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 434 del 3/8/2022 è stata modificata la perimetrazione degli ambiti distrettuali mediante la suddivisione dell'Ambito Distrettuale Calore Irpino in due ambiti distrettuali distinti, denominati "Ambito Distrettuale Irpino" e "Ambito Distrettuale Sannita" coincidenti, rispettivamente, con il territorio di Comuni ricompresi nelle province di Avellino e Benevento. Pertanto, allo stato attuale, secondo tale proposta, il territorio della Regione è suddiviso in sette (7) Ambiti Distrettuali:
 - Ambito Distrettuale Caserta, comprendente tutti i comuni della provincia di Caserta;
 - Ambito Distrettuale Irpino, comprendente tutti i comuni della provincia di Avellino;
 - Ambito Distrettuale "Napoli Città" costituito dal solo comune di Napoli;
 - Ambito distrettuale "Napoli Nord" costituito dagli altri 31 comuni della Città Metropolitana di Napoli;
 - Ambito Distrettuale Sannita, comprendente tutti i comuni della provincia di Benevento;
 - Ambito Distrettuale Sarnese-Vesuviano, comprendente cinquantanove comuni della Città Metropolitana di Napoli e diciassette comuni della provincia di Salerno;
 - Ambito Distrettuale Sele, comprendente 142 comuni della provincia di Salerno, due comuni della provincia di Avellino e un comune della Città Metropolitana di Napoli.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge quanto segue:

- nell'Ambito distrettuale Napoli Città, con deliberazione 28 settembre 2022, n. 54, il Comitato Esecutivo dell'Ente ha affidato alla ABC Napoli Azienda Speciale il servizio idrico integrato; successivamente con deliberazione 30 ottobre 2024, n. 57 il Comitato Esecutivo dell'Ente ha adottato il Piano d'Ambito distrettuale Napoli Città;
- nell'Ambito distrettuale Caserta, con deliberazione 26 ottobre 2022, n. 56 il Comitato Esecutivo dell'Ente ha affidato alla società pubblica Idrico Terra di Lavoro Spa il servizio idrico integrato; successivamente con deliberazione 19 giugno 2024, n. 31 il Comitato Esecutivo dell'Ente ha adottato il Piano d'Ambito distrettuale Caserta; nel corso del monitoraggio per il primo semestre del corrente anno, EIC precisa che *“per il consolidamento dell'affidamento del servizio idrico integrato nell'ambito distrettuale “Caserta” per il quale, il relativo Consiglio di Distretto ha modificato la forma di gestione da “interamente pubblica” a “mista a controllo pubblico”. Sono in corso le attività per l'aggiornamento del PEF del Piano d'Ambito distrettuale da porre a base di gara per l'individuazione del socio privato. A breve si procederà all'aggiornamento del Piano d'Ambito distrettuale e della relazione ex art. 14, comma 3 del d.lgs. 201/2022. Il cronoprogramma prevede l'attivazione delle procedure preliminare previste dall'art. 77 del d.lgs. 36/2023 e all'esito di tali procedure si valuterà la pubblicazione della gara”*; per completezza si evidenzia la recentissima pronunzia del TAR Campania Napoli sentenza 6 luglio 2026, n.4241, che ha accolto il ricorso promosso dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, annullando gli atti con cui l'EIC aveva approvato la gestione del servizio idrico integrato del Distretto di Caserta mediante affidamento in house alla società ITL S.p.A. Nell'ambito della prossima relazione semestrale sarà possibile analizzare le conseguenti attività da parte di EIC;
- nell'Ambito distrettuale Napoli Nord, con deliberazione 8 novembre 2022, n. 67 il Comitato Esecutivo dell'Ente aveva approvato la forma di gestione proposta dal Consiglio di Distretto Napoli Nord. Con riferimento al medesimo ambito distrettuale, la Regione Campania, in data 4 gennaio 2023, ha, poi, attivato i poteri sostitutivi di cui all'art.14, comma 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142. Dagli elementi finora rappresentati è emerso che *“per l'affidamento del servizio idrico integrato nell'ambito distrettuale “Napoli Nord” [...] il Consiglio di Distretto ha modificato la forma di gestione da “interamente pubblica” a “mista a controllo pubblico”. L'EIC, con riferimento al primo semestre del 2026, precisa che “per l'affidamento del servizio idrico integrato nell'ambito distrettuale “Napoli Nord” per il quale, il Consiglio di Distretto ha modificato la forma di gestione da “interamente pubblica” a “mista a controllo pubblico”, sono in fase avanzata le attività finalizzate all'approvazione degli atti di gara per l'individuazione del socio privato. Si prevede l'avvio della gara entro la fine dell'anno. Tale attività, in adempimento alle previsioni dell'esercizio dei poteri sostitutivi ex art. 14 del D.L. 115/2022 sono in corso a cura dei competenti uffici della Regione Campania”*;
- nell'Ambito distrettuale Sannita, con deliberazione 8 novembre 2022, n. 68 il Comitato Esecutivo dell'Ente ha approvato la forma di gestione proposta dal Consiglio di Distretto Sannita; successivamente, con deliberazione 18 dicembre 2024, n.59 il Comitato Esecutivo dell'ente ha adottato il Piano d'Ambito distrettuale del distretto Sannita. Anche con riferimento a questo ambito distrettuale la Regione Campania, in data 4 gennaio 2023,

aveva attivato i poteri sostitutivi di cui all'art.14, comma 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142. Con atto prot. UDCP n. 218 del 4 gennaio 2023, è stato disposto che il *“Direttore dell'E.I.C faccia pervenire (...) la documentazione tecnica preordinata all'indizione della gara finalizzata all'individuazione del partner privato della costituenda società deputata a gestire il servizio idrico – secondo quanto deliberato dal Consiglio di Distretto e dal Comitato esecutivo per l'Ambito del Distretto Sannita – e i Comuni facenti parte dell'Ambito sono stati invitati e diffidati a provvedere, per quanto di rispettiva competenza, (...) alle determinazioni in ordine al modello di gestione secondo quanto deliberato dai competenti Consiglio di distretto e Comitato esecutivo di EIC, e ad assumere i conseguenziali provvedimenti relativi alla costituzione della società cui affidare il servizio idrico integrato”*. Si evidenzia l'adozione della deliberazione 5 luglio 2024 n. 1 con cui l'ente, confermando l'indirizzo stabilito con riferimento alla scelta della forma di gestione prevista, ha manifestato *“la volontà di procedere alla costituzione di una società mista pubblico/privata a prevalente capitale pubblico denominata Sannio Acque Srl”*; con deliberazione 19 novembre 2024 n. 3 è stato approvato l'aggiornamento del piano economico finanziario del Piano Distrettuale Sannita *“ponendo il medesimo Piano Distrettuale quale atto necessario per la pubblicazione della gara per l'individuazione del socio privato della costituenda società Sannio Acque Srl”*. Dagli elementi da ultimo rappresentati dall'EIC risulta, infine, che *“per l'affidamento del servizio idrico integrato nell'ambito distrettuale “Sannita” per il quale si è conclusa con l'aggiudicazione efficace alla società ACEA Acqua la procedura di gara per l'individuazione del socio privato della società Sannio Acque Srl. Allo stato, pertanto, è verosimile prevedere la costituzione della società mista e l'avvio della gestione entro il 2026. Tale attività, in adempimento alle previsioni dell'esercizio dei poteri sostitutivi ex art. 14 del D.L. 115/2022 sono in corso a cura dei competenti uffici della Regione Campania”*;

- nell'Ambito distrettuale Irpino *“con deliberazione 8 novembre 2022, n. 69 il Comitato Esecutivo dell'Ente ha approvato la forma di gestione proposta dal Consiglio di Distretto Irpino”*; successivamente, *“con deliberazione 6 febbraio 2023, n. 2 il Comitato Esecutivo dell'Ente ha adottato il Piano d'Ambito distrettuale del distretto Irpino”*. La Regione Campania, in data 4 gennaio 2023, ha attivato i poteri sostitutivi di cui all'art.14, comma 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, per l'ambito distrettuale “Irpino”. Successivamente con D. Pres. 28 aprile 2023, n. 44 è stato disposto *“di affidare, ai sensi dell'art. 149-bis del D.Lgs. n. 152/2006, nell'esercizio del potere-dovere conferito al Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'art. 14 del 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sulla base di quanto deliberato dal Consiglio di Distretto Irpino ex art. 8, comma 1, della L.R. n. 15/2015 e condiviso dal Comitato esecutivo dell'E.I.C., ex art. 10 della medesima L.R. n.15/2015, la gestione del SII dell'Ambito Distrettuale Irpino come forma di gestione interamente pubblica alla società Alto Calore Servizi S.p.A.”*, prevedendo, altresì, di fissare la durata dell'affidamento della gestione *de quo* *“dalla data di sottoscrizione della convenzione di affidamento e sino al 31/12/2027”*;
- per quanto riferibile all'Ambito distrettuale Sarnese Vesuviano, la società Gori S.p.A. risulta legittimata *“a proseguire nella gestione del servizio fino a naturale scadenza fissata all'anno 2032, in ossequio a quanto previsto dall'art.172 del D.Lgs. n. 152/2006”*;
- con riferimento all'Ambito distrettuale Sele, le società Consac S.p.A., Sistemi Salerno S.p.A., Ausino S.p.A. e ASIS S.p.A. risultano legittimate a *“proseguire nella gestione del*

servizio in loro titolarità, fino a naturale scadenza (...), fermo restando ogni opportuna azione indirizzata a favorire l'ottenimento dell'unicità della gestione".

BASILICATA



LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

L'articolo 2, comma 1, della Legge Regionale n. 1/2016, prevede che *“l'intero territorio regionale della Basilicata costituisce l'unico Ambito Territoriale Ottimale”*.

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO

La medesima Legge Regionale n. 1/2016 ha istituito, quale ente di governo dell'ambito, *“al fine di procedere al riordino ed efficientamento delle funzioni di programmazione, pianificazione e controllo dell'uso delle risorse idriche, al riordino della disciplina regionale sulla gestione del Servizio Idrico Integrato e sulla Gestione Integrata dei Rifiuti, (...) un unico ente denominato "ente di Governo per i Rifiuti e le risorse Idriche della Basilicata", di seguito anche "E.G.R.I.B.", dotato “di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile” (articolo 1).*

A.T.O. Basilicata

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	533.636 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	2
COMUNI DELL' A.T.O.	131
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	9.995 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

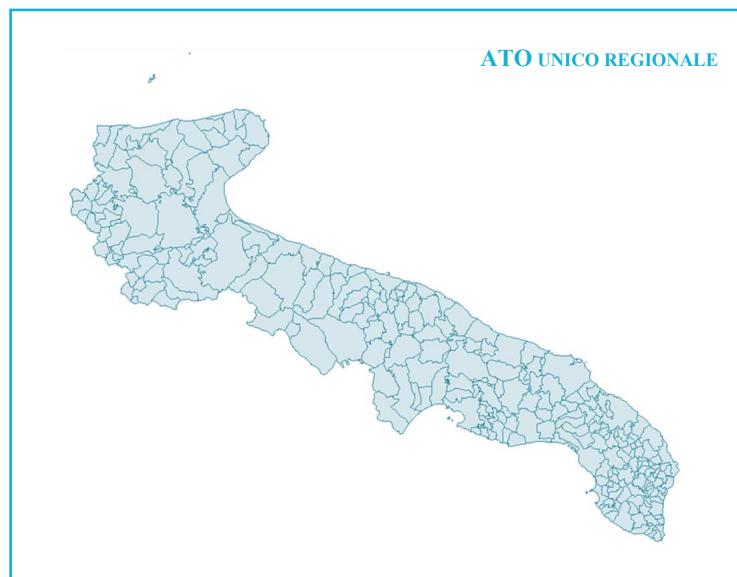
- nel 2016 è stata completata la costituzione degli organi dell'ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche Basilicata (E.G.R.I.B.), a cui partecipano tutti i Comuni dell'ATO.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- con Delibera di Assemblea dei Sindaci n. 19/2002, Acquedotto Lucano S.p.A. è stato riconosciuto gestore unico del servizio idrico integrato sull'intero territorio regionale fino al 31 dicembre 2032;
- risulta presente un (1) altro soggetto (diverso dal gestore unico d'ambito) che gestisce il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente. Si tratta in particolare del comune di Rotonda, gestione in forma autonoma che presenta le caratteristiche accertate ai sensi del comma 2-bis, lett. b, dell'art. 147 del D.Lgs. n. 152/2006;
- non si rinvencono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

PUGLIA



LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

L'articolo 1, comma 1, della Legge Regionale n. 28/1999, come successivamente modificata e integrata, prevede che *“tenuto conto dell'interconnessione del sistema idrico a servizio della Regione e della gestione unitaria esistente dello stesso (...) l'A.T.O. è costituito dall'interc territorio regionale”*.

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO

La Legge Regionale n. 9/2011 ha istituito, quale ente di governo dell'ambito, *“l'Autorità idrica pugliese, soggetto rappresentativo dei comuni pugliesi per il governo pubblico dell'acqued”,* dotata di *“personalità giuridica di diritto pubblico [e] di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile”* (articolo 1).

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	4.029.053 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	6
COMUNI DELL' A.T.O.	257
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	19.541 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale Puglia hanno aderito all'ente di governo dell'ambito "Autorità Idrica Pugliese" (AIP);
- non sono in essere procedure di riordino organizzativo dell'Ente.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

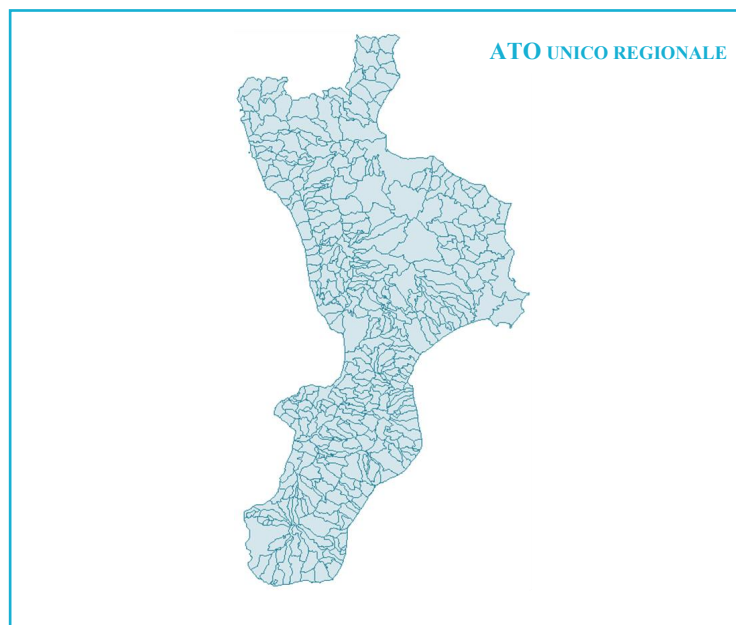
In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- con delibera n.21 del 13 marzo 2023 è stato approvato il Piano d'Ambito 2020-2045, ai sensi dell'art. 149 co.1 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- recependo quanto stabilito dal D.Lgs. n.141/1999, la gestione del servizio idrico integrato nell'ATO Puglia è stata affidata "all'azienda Acquedotto Pugliese S.p.A.". Con la legge n. 205/2017, il termine di affidamento (originariamente fissato al 31 dicembre 2018) è stato prorogato al 31 dicembre 2021. Con il decreto-legge n. 34/2019, è stato differito al 31 dicembre 2023 e successivamente con decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito con modificazioni in legge 29 dicembre 2021, n. 233, è stata disposta la proroga dell'affidamento del servizio idrico integrato ad Acquedotto Pugliese S.p.A. al 31 dicembre 2025. Il decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito con modificazioni dalla L. 13 dicembre 2024, n. 191, poi, stabilendo la rilevanza strategica per l'interesse nazionale dell'Acquedotto Pugliese, ha ammesso "il trasferimento da parte della Regione Puglia di parte delle azioni della società di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 141 del 1999 in favore dei comuni della medesima regione esercenti il controllo analogo sulla società a capitale interamente pubblico dagli stessi costituita o partecipata per le finalità di cui al predetto articolo 149 bis [del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152] ovvero in favore di quest'ultima società". Da ultimo AIP con delibera del Consiglio direttivo 30 giugno 2025, n.52 ha disposto "l'affidamento del servizio idrico integrato pugliese secondo la formula dell' "in house providing" alla società Acquedotto Pugliese S.p.A. (AQP SpA) per una durata di anni 20, decorrenti dal 01.01.2026 [...] tenuto conto, in particolare, dell'art. 149-bis, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 152/2006 e in attuazione dell'art. 3, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legge n. 153/2024, nonché della L.R. Puglia n.14 del 28 marzo 2024 e dei conseguenziali provvedimenti del proprio organo esecutivo";
- Acquedotto Pugliese S.p.A. gestisce il servizio di acquedotto in 250 comuni, il servizio di fognatura in 247 comuni ed il servizio di depurazione in 252 comuni;
- risultano presenti altri due (2) soggetti, diversi dal gestore unico d'ambito, che gestiscono

il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente. Si tratta in particolare del:

- Comune di Volturara Appula, gestione in forma autonoma in un comune montano con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituita ai sensi del comma 5 dell'art. 148 del D.Lgs. n. 152/2006;
- Comune di Biccari, gestione in forma autonoma che presenta le caratteristiche accertate ai sensi del comma 2-bis, lett. b, dell'art. 147 del D.Lgs. n. 152/2006;
- si rinvencono, poi, sette (7) comuni che gestiscono almeno un segmento del servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente. Con riferimento ai comuni di Alberona, Carlantino, Celle di San Vito, Faeto, San Marco La Catola, Volturino l'AIP si è espressa *“sollecitando le rispettive Amministrazioni comunali ad adempiere alla consegna delle opere ad AQP (rif. nota prot. n. 4688 del 19/06/2026)”*. Con riferimento, invece, al Comune di Celenza Valfortore AIP riferisce che il citato Comune il *“con note prot. n. 2853 del 17/06/2024 e prot. n. 1903 del 24/04/2025 ha espresso la volontà di assumere in conduzione diretta le complessive infrastrutture del Servizio Idrico Integrato. A tal riguardo, in data 13/06/2025 e 31/07/2025 si sono tenuti due tavoli tecnici di approfondimento circa la rispondenza ai requisiti di cui al comma 2-ter dell'art. 147 del D.Lgs. 152/2006, sui quali si è in attesa di puntuale adempimento da parte dell'Amministrazione comunale”*;
- relativamente al comune di Alliste risultano *“ancora in corso le attività di valutazione da parte di AQP degli interventi di adeguamento della rete fognaria ai fini della loro presa in gestione da parte di AQP”*;

CALABRIA



LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

L'articolo 47, comma 2, della Legge Regionale n. 34/2010 prevede l'istituzione dell'“*ambito territoriale ottimale comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale*”.

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO

L'articolo 2, comma 1, della Legge Regionale n. 18/2017 ha istituito l'Autorità Idrica della Calabria (AIC), quale ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio idrico integrato. L'AIC era un ente pubblico non economico, rappresentativo dei comuni della Calabria, che vi partecipavano obbligatoriamente, avente personalità giuridica di diritto pubblico ed era dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile.

La Legge Regionale del 20 aprile 2022 n. 10, “*Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente*”, ha riorganizzato i servizi ambientali, istituendo, quale ente di Governo d'ambito per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, l'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria (ARRICAL), cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Calabria e la Città metropolitana di Reggio Calabria, e contestualmente sopprimendo l'AIC.

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	1.838.568 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	5
COMUNI DELL' A.T.O.	404
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	15.081 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- la legge regionale 20 aprile 2022 n. 10 “*Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente*”, successivamente modificata con la legge regionale 21 ottobre 2022 n. 32 “*Norme in materia di Servizio idrico integrato*”, ha disciplinato in maniera unitaria l'organizzazione del servizio idrico integrato e quello di gestione dei rifiuti urbani, tramite la creazione, per entrambi i servizi, di un unico ambito territoriale ottimale corrispondente al territorio della Regione Calabria e l'istituzione di un unico ente di governo (l'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria, ARRICAL), cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni calabresi. Per il periodo transitorio, in attesa della completa operatività di ARRICAL, la citata legge regionale ha assegnato al Presidente della Giunta regionale il compito di nominare un Commissario straordinario, che rimane in carica fino alla costituzione degli organi dell'ente di governo dell'ambito. Dalla data della nomina del Commissario, è disposta la soppressione dell'Autorità Idrica della Calabria;
- con delibera n. 6 del 26 aprile 2024 è stato adottato il Piano d'Ambito unitamente alla Valutazione Ambientale Strategica; in aggiornamento al quadro rappresentato nella relazione precedente, l'ente di governo ha comunicato che “*il programma degli interventi unitamente agli altri elaborati costituenti il Piano D'Ambito – ai sensi dell'art.149, comma 1, D.Lgs. 152/2006 – sono stati aggiornati alla data del mese di marzo 2024. Il Piano d'Ambito unitamente alla VAS è stato adottato con delibera n.6 del 26/04/2024 e successivamente approvato con deliberazione n.15 del 26/09/2024*”: Rinviano alle precedenti relazioni semestrali per un'illustrazione del percorso amministrativo verso l'operatività dell'Ente, si evidenziano gli ultimi elementi di aggiornamento trasmessi: con deliberazione di Consiglio Direttivo d'Ambito n.35 del 21 ottobre 2025 è stato eletto presidente del Consiglio direttivo medesimo di Arrical e con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 60 del 29 ottobre 2025 è stato nominato il Direttore Generale di Arrical.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo acquisiti, emerge quanto segue:

- riguardo all'individuazione del gestore unico d'ambito, il Commissario Straordinario dell'Ente d'Ambito, con delibera n. 9 del 25 ottobre 2022 ha affidato la gestione del servizio alla Società in house SO.RI.CAL. S.p.A. L'ente di governo ha precisato che “*il Gestore Unico ha avviato le attività per la progressiva transizione al SII unificato su tutto il territorio regionale, attraverso l'acquisizione delle gestioni esistenti, in gran parte gestite*

a livello comunale. Contestualmente, ha definito obiettivi operativi e strategici mirati al superamento dell'attuale gestione frammentata del servizio idrico. Lo stesso ha elaborato una strategia di piano operativo per uniformare la gestione del servizio in tutto il territorio regionale, con l'obiettivo di individuare, dettagliare e implementare le singole attività/fasi del Cronoprogramma per il subentro nella gestione operativa dei 404 comuni calabresi". Il raggiungimento degli obiettivi strategici sarà perseguibile, secondo gli elementi rappresentati da ARRICAL, "attraverso la pianificazione, la programmazione e l'esecuzione di una serie di attività volte a conseguire i seguenti obiettivi operativi, articolati in 3 fasi distintive, ovvero:

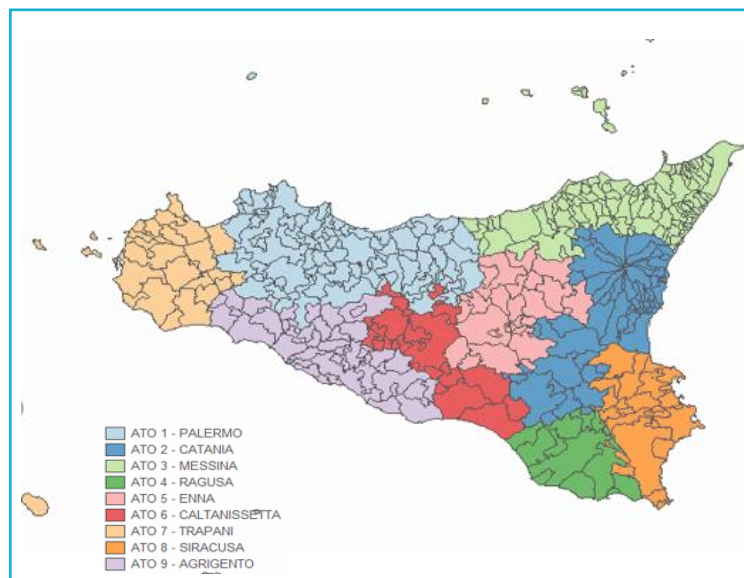
- *FASE 1 - Attività Preliminari e Avvio della Fatturazione agli Utenti per conto dell'attuale Gestore. Nel breve periodo Sorical si occuperà di tutte le attività preliminari necessarie per organizzare la gestione del Servizio Idrico Integrato (SII), incluso l'avvio della fatturazione del corrispettivo del SII agli utenti finali per conto dell'attuale Gestore;*
- *FASE 2 - Subentro Operativo nella Gestione del SII. Nel medio-lungo periodo, Sorical dovrà procedere progressivamente al subentro operativo nella gestione di tutte le opere del Servizio Idrico Integrato (SII) su tutto il territorio regionale, seguendo i tempi definiti nel Cronoprogramma. Al termine di questo processo l'attività di transizione al servizio idrico integrato in Calabria potrà considerarsi conclusa.[...] La tempistica del Piano Operativo di transizione al Servizio Idrico in Calabria [...] è stata modificata con delibera del Consiglio Direttivo d'Ambito n.5 del 30/01/2025 e ancora revisionata con delibera di Consiglio Direttivo d'Ambito n.38 del 19/12/2025[...]il nuovo cronoprogramma di subentro aggiornato cristallizza i subentri già realizzati per un totale di popolazione servita di circa cinquecento mila abitanti pari al 24% della popolazione delle Regione Calabria. Per i prossimi subentri il processo risulta più articolato in quanto, trattandosi di gestioni comunali, necessitano di attività preventiva di bonifica dei database poiché i dati non sempre risultano coerenti. Il cronoprogramma adottato presenta uno slittamento di quello a suo tempo approvato per ricalibrare la tempistica relativa al subentro nei comuni, strutturando un calendario secondo l'importanza dei centri più popolosi, comuni che facevano parte delle precedenti gestioni consortili e quelli su cui stanno completando i lavori di PNRR sulle reti idriche. Dal 2027 al 2029 si prevede il subentro in circa 120 comuni per anno";*
- *FASE 3 - Avvio Progetto di Gestione e Miglioramento del SII. Dopo il subentro nelle singole gestioni, per gruppi omogenei di comuni, il Gestore Unico svilupperà un Progetto di Miglioramento del Servizio Idrico Integrato (SII), volto a raggiungere o incrementare i livelli di qualità del servizio erogato. Tale progetto comprenderà, tra l'altro, la mappatura delle reti e il bilancio idrico, la riduzione delle perdite amministrative, la ricerca e riduzione delle perdite fisiche, la modellazione idraulica, la distrettualizzazione delle reti principali, l'ampliamento del telecontrollo, la messa in sicurezza degli impianti e la garanzia della continuità del servizio".*

ARRICAL precisa che, con riferimento al primo semestre del 2026, si registra "il subentro del Gestore Unico nel seguente perimetro territoriale composto da n.22 comuni, rappresentativi del 24% della popolazione regionale, e segnatamente: nel Comune di Reggio Calabria per il solo segmento idrico; nel Comune di Lamezia Terme per tutti i tre

segmenti del SII; per i comuni del perimetro ex Consorzio Cogesi: Casabona, Cirò, Crotone, Cutro, Isola di Capo Rizzuto, Mesoraca, Petilia Policastro, Roccabernarda, Rocca di Neto, San Mauro Marchesato, San Nicola dall'Alto, Santa Severina, Strongoli e Verzino; per i comuni del perimetro ex Acque Potabili Servizi Idrici Integrati: Aiello Calabro, Altilia, Castrolibero, Luzzi e Rende; nel Comune di Cirò Marina per il solo segmento idrico. Nel corso del 1° semestre 2026 è stato finalizzato il subentro nella gestione degli impianti di Depurazione oggi gestiti da CORAP allocati su diverse aree del territorio regionale ovvero nel comparto depurazione del comune, già gestito e sopraindicato, di Casabona (KR). Nel corso del 2° semestre 2026 saranno perfezionati i subentri nel comparto depurazione del comune già gestito di Roccabernarda (KR) nonché saranno completati i subentri di complessivi n. 27 Comuni, come da Cronoprogramma vigente (Delibera Arrical n. 38/2025) [...] oggi gestiti dal Consorzio VINA”

- per quanto attiene alle gestioni esistenti (comprese le gestioni comunali) l'Ente di governo d'Ambito si è espresso negativamente, sulla ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia, ai fini della prosecuzione delle gestioni in rispettiva titolarità, relativamente alle istanze dei seguenti soggetti:
 - Consorzio Acquedotto VINA (gestione del SII nei comuni di: Palmi, Melicuccà e Seminara); Jonica Multiservizi S.p.A. (gestione del SII nel Comune di Roccella Jonica); Lamezia Multiservizi S.p.A. (gestione del SII in 27 Comuni); con riferimento al citato comune di Melicuccà, ARRICAL, in aggiornamento rispetto al semestre precedente, rappresenta che *“in data 8/04/2026 il comune di Melicuccà trasmetteva la deliberazione, n.8 del 01.04.2026, del Commissario Prefettizio di presa atto dello schema di accordo per il subentro nella gestione operativa del consorzio intercomunale “Acquedotto Vina” da stipularsi tra SO.RI.CAL. S.p.a., Consorzio Intercomunale “Acquedotto Vina” e comuni di Palmi, Melicuccà e Seminara”;*
 - Comuni di Aprigliano (CS), Cellara (CS), Celico (CS), Domanico (CS), Fagnano Castello (CS), San Vincenzo La Costa (CS), Saracena (CS), Olivadi (CZ), San Giovanni di Gerace (RC), Staiti (RC).

SICILIA



LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

La Legge Regionale n. 19/2015, all'articolo 3, comma 1, dispone che *“al fine della gestione del servizio idrico integrato, (...), l'Assessore regionale per l'energia e per i servizi di pubblica utilità individua in numero di 9 gli Ambiti territoriali ottimali (ATO) coincidenti con le zone omogenee dei bacini idrografici o con i preesistenti Ambiti territoriali ottimali”*.

Il Decreto Assessoriale n. 75/2016, in attuazione della richiamata disposizione regionale, ha stabilito che i nove ambiti territoriali ottimali *“coincidono con i preesistenti ambiti territoriali ottimali, come delimitati con D.P.Reg. n. 114 del 16 maggio 2000 e con successivo D.P.Reg. del 29 gennaio 2002”*.

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO

Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della medesima Legge Regionale n. 19/2015, *“in ogni Ambito territoriale ottimale è costituita un'Assemblea territoriale idrica [ATI], dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, contabile e tecnica. L'Assemblea è composta dai sindaci dei comuni ricompresi nell'ATO (...)”*. In particolare, ai sensi del successivo comma 3 dello stesso articolo 3, l'ATI provvede, tra l'altro: all'approvazione e all'aggiornamento del Piano d'Ambito; all'approvazione del piano operativo annuale e triennale delle attività e degli interventi; all'affidamento della gestione del servizio idrico integrato, alla stipula e all'approvazione della relativa convenzione e del disciplinare con il soggetto gestore del servizio.

A.T.O. 1 Palermo

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	1.200.957 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	82
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	5.009 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale hanno aderito all'ente di governo dell'ambito "Assemblea Territoriale Idrica di Palermo";
- l'aggiornamento del Piano d'Ambito dell'Ambito Territoriale di Palermo "è stato adottato con deliberazione della Assemblea dei Sindaci n. 11/ATIPA del 30/12/2020 e in data 11/03/2024 è stato emesso il Decreto Assessoriale n. 112/GAB del 11/03/2024 che riporta il provvedimento di approvazione della VAS da parte dell'Amministrazione competente".

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'Assemblea Territoriale Idrica, in data 22 novembre 2017, ha deliberato il riconoscimento dell'affidamento del Servizio Idrico Integrato disposto in favore di AMAP S.p.A.;
- risultano presenti, inoltre, ventidue (22) comuni che gestiscono il servizio idrico in forma autonoma dichiarati salvaguardabili con Deliberazione dell'ATI Palermo n. 10 del 26 novembre 2020; si tratta in particolare:
 - di tre (3) gestioni in forma autonoma salvaguardate ai sensi del comma 2-bis, lett. a, dell'art. 147 del D.Lgs. n. 152/2006;
 - di diciannove (19) gestioni in forma autonoma che presentano le caratteristiche accertate ai sensi del comma 2-bis, lett. b, dell'art. 147 del D.Lgs. n. 152/2006;
- si rinvencono, sulla base di quanto rappresentato da ATI Palermo con riferimento al primo semestre 2026, ventuno (21) soggetti che ancora gestiscono il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente, riguardo ai quali l'Assemblea Territoriale Idrica specifica che:
 - sono in corso le procedure "per la presa in carico della gestione del S.I.I. nei Comuni di Belmonte Mezzagno, Castellana Sicula, Misilmeri, Monreale, Trabia, Ustica e Valledolmo"; l'ente di governo con deliberazione n. 02/ATIPA/2024 del 29 aprile 2024 ha revocato la salvaguardia al Comune di Misilmeri che, previa diffida, è stato commissariato dalla Regione Siciliana per adottare gli atti conformi sia alle disposizioni del D.Lgs. 152/2006 che alle delibere dell'Assemblea dei Sindaci sopra richiamate (DP 574/GAB del 5 dicembre 2024);
 - con riferimento alle gestioni dei Comuni di Altofonte, Bisacchino e Campofiorito,

i citati Comuni hanno *“hanno proposto ricorso in appello al CGA, per il riconoscimento della gestione del S.I.I. in salvaguardia, avverso le sentenze del TAR Sicilia Sez. Palermo che ha rigettato i ricorsi proposti dai Comuni rispettivamente con sentenza n. 1434/2024, n. 1276/2024 e sentenza n. 1277/2024”*;

- con riferimento ai Comuni di Terrasini, Borgetto e Cinisi, i citati enti sono stati commissariati dalla Regione Siciliana *“al fine di adottare gli atti conformi sia alle disposizioni del D.lgs 152/2006 che alle delibere dell’Assemblea dei Sindaci. Gli Enti hanno proposto ricorso al TAR Sicilia sez. Palermo, che ha rigettato i ricorsi proposti dai Comuni rispettivamente con sentenza n. 1801/2024, n. 1802/2024, e sentenza n. 1418/2024. Il Comune di Borgetto ha presentato appello al CGA”*;
- vi sono infine dieci (10) soggetti *“che gestiscono il servizio in attesa di verifica del titolo giuridico conforme alla disciplina pro tempore vigente e/o del passaggio alla gestione unica”*.

A.T.O.2 Catania

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	1.115.704 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	58
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	3.574 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale hanno aderito all'ente di governo dell'ambito "*Assemblea Territoriale Idrica di Catania*";
- non sono in essere procedure di riordino dell'ente di governo dell'ambito, con riferimento al quale si riscontrano tuttora problematiche nelle attività demandate a livello locale in merito all'aggiornamento degli atti (di programmazione e di organizzazione della gestione) necessari a un ordinato recepimento degli obblighi fissati dalla regolazione. Sulla base degli elementi, da ultimo, rappresentati dal soggetto competente, risulta che "*è stato predisposto l'aggiornamento del Piano d'Ambito, nel corso della gestione già affidata, che sarà proposto per l'adozione alla prossima Assemblea dell'ATP*".

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emergono i seguenti elementi di aggiornamento relativi al contesto gestionale dell'ATO:

- l'ATI Catania ha evidenziato che, per effetto della sentenza n. 1257 del 13 dicembre 2022 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana – Sezione Giurisdizionale, sussiste "*un affidamento, valido ed efficace, della gestione del SII ad un gestore unico d'ambito, la SIE S.p.A., cui dovranno essere trasferite le gestioni oggi esistenti sul territorio*";
- in particolare, la Regione Siciliana ha evidenziato che con la citata sentenza n. 1257 del 13 dicembre 2022 il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana – Sezione Giurisdizionale ha sancito "*la validità dell'affidamento del SII alla società pubblico privata SIE, in base alla convenzione originariamente stipulata (ritenuta valida ed efficace) che prevede una durata trentennale della concessione*". Secondo quanto statuito dal citato provvedimento giurisdizionale, ATI Catania e SIE devono "*accordarsi e sottoscrivere la convenzione che tiene luogo di quella stipulata il 24 dicembre 2005 nel termine di due mesi dalla pubblicazione della presente sentenza, con conseguente obbligo di consegna degli impianti e dei beni nei termini indicati nella convenzione medesima*". In data 15 luglio 2024 è stata effettivamente sottoscritta la convenzione di gestione fra ATI e il gestore unico d'ambito SIE S.p.A.;
- l'ATI Catania ha riferito che il trasferimento delle gestioni esistenti è stato avviato secondo il cronoprogramma sottoscritto il 4 settembre 2024, che prevedeva l'acquisizione delle gestioni comunali in economia entro i primi dodici mesi dalla sottoscrizione della convenzione e il successivo subentro nelle ulteriori gestioni pubbliche e private. L'ente di governo ha comunicato che, nel corso del primo semestre 2026, è stato perfezionato il

trasferimento della gestione del Comune di Maletto alla SIE (26 marzo 2026) e che, dalla sottoscrizione della convenzione aggiornata del 15 luglio 2024, la SIE ha acquisito la gestione di 19 comuni precedentemente gestiti in economia, oltre ai sette comuni già affidati al gestore in precedenza. L'ATI ha precisato che *“restano da acquisire le gestioni dei comuni di Acicatena, Bronte, Castiglione di Sicilia e Raddusa”* e che *“la SIE, considerati i 7 comuni del calatino già gestiti precedentemente, attualmente gestisce complessivamente 26 comuni”*. L'Ente ha inoltre evidenziato che permangono criticità che stanno determinando un ritardo nelle attività di trasferimento rispetto a quanto originariamente programmato;

- pur rinviando agli elementi rappresentati nelle relazioni semestrali precedenti ed alla luce della risoluzione di cui all'alinea precedente, permane, con riferimento al quadro delle gestioni operanti nell'ambito territoriale, la compresenza di una pluralità di soggetti gestori, comprendente le società pubbliche ACOSSET S.p.A., AMA S.p.A., SIDRA S.p.A. e SOGIP S.p.A., di ulteriori gestori privati e di diverse gestioni comunali in economia. L'ATI Catania ha ricordato che era stato *“sottoscritto il rinnovo temporaneo, in via transitoria, della convenzione di gestione per il periodo transitorio di salvaguardia 2018-2023 tra ATI e Gestori cessati pubblici e privati (Acoset, AMA, Sidra, Sogip, Acque di Casalotto, Sogea, Acquedotti UCC, Acque Aurora) nelle more del subentro del Gestore Unico SIE”*. Le Convenzioni, sottoscritte tra l'ATI di Catania e le gestioni uscenti nelle more del subentro del gestore affidatario SIE, prevedevano che tali affidamenti temporanei avessero durata *“...fino alla data di effettivo subentro nella gestione da parte del Gestore affidatario SIE, secondo il cronoprogramma che sarà concordato fra l'ATI ed il gestore unico e, comunque non oltre un quadriennio, per le gestioni che hanno presentato istanza di riequilibrio entro il 31.12.2023, e non oltre un biennio per le restanti gestioni”*. L'Ente ha altresì evidenziato che la SIE *“ha disatteso il cronoprogramma sottoscritto in data 4/9/2024 e non è subentrata nelle gestioni dei gestori pubblici e privati Acoset, Ama, Casalotto, Acque Carcaci, Sidra, Sogea, Sogip, Acquedotti UCC e Acque Aurora”*, con la conseguenza che il previsto processo di concentrazione delle gestioni in capo al gestore unico non risulta ancora completato. Secondo quanto rappresentato dall'ATI, tale situazione fa sì che *“più di 2/3 della popolazione dell'ambito non è fornita del Gestore del SIP”* e costituisce uno dei principali elementi di criticità dell'attuale assetto gestionale;
- l'ATI Catania ha inoltre comunicato che l'aggiornamento del Piano d'Ambito e della manovra tariffaria, predisposto nel corso del 2025 e del 2026 anche sulla base delle proposte formulate dalla SIE, non è stato ancora approvato dall'Assemblea dell'ATI. In particolare, l'Ente ha evidenziato che, a causa dei contrasti insorti con il gestore unico e della difficoltà di pervenire ad una soluzione condivisa, l'Assemblea non si è determinata sull'approvazione dei predetti atti programmatici. In tale contesto, la SIE, in data 29 aprile 2026, ha proposto ricorso al CGARS chiedendo la nomina di un commissario ad acta per l'approvazione del Piano d'Ambito, della manovra tariffaria, dei valori di subentro e per il trasferimento delle gestioni. L'ATI, a sua volta, ha promosso ricorso dinanzi al medesimo giudice amministrativo, depositato il 22 maggio 2026, al fine di ottenere chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza alle sentenze del CGARS n. 1037/2021 e n. 1257/2022;
- da ultimo, il Consiglio Direttivo dell'ATI, con deliberazione n. 3 del 24 giugno 2026, ha proposto all'Assemblea la risoluzione delle convenzioni di gestione sottoscritte con la SIE il 24 dicembre 2005 e il 15 luglio 2024, ritenendo sussistenti gravi inadempimenti del gestore unico. Conseguentemente, con deliberazione assembleare n. 6 del 30 giugno 2026, l'ATI Catania, avvalendosi della clausola risolutiva espressa prevista dalle convenzioni, ha

dichiarato risolte le medesime convenzioni “*per grave inadempimento*”. Tra le principali criticità evidenziate dall’Ente figurano il mancato rispetto del cronoprogramma di subentro nelle gestioni pubbliche e private, il mancato avvio delle attività di ricognizione necessarie al trasferimento delle gestioni, ritardi nell’attuazione di interventi finanziati con risorse PNRR, l’inadempimento rispetto ad obblighi gestionali e programmatori, nonché i contrasti insorti in ordine al modello gestionale e all’aggiornamento degli strumenti di pianificazione dell’ambito.

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	626.876 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	108
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	3.266 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale hanno aderito all'ente di governo dell'ambito "Assemblea Territoriale Idrica di Messina";
- il Piano d'Ambito è stato approvato in data 16 novembre 2024 con Deliberazione Commissariale n. 1, a seguito dell'esercizio del potere sostitutivo della Regione Siciliana che con decreto n. 558 del 7 novembre 2024 aveva nominato specifico commissario *ad acta*; da ultimo, risulta che con deliberazione del commissario *ad acta* n. 1 del 4 novembre 2025 è stata approvata "l'attualizzazione del Piano d'Ambito e del Piano Economico Finanziario (PEF) dell'ATI di Messina";
- a seguito delle dimissioni del precedente commissario *ad acta*, con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 502 dell'8 gennaio 2026 è stato nominato il nuovo commissario *ad acta* "con il compito di provvedere in via sostitutiva a tutti gli adempimenti propedeutici e consequenziali all'affidamento del Servizio Idrico Integrato, in conformità a quanto previsto dall'art. 149-bis del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e all'avvio della piena operatività del gestore unico affidatario".

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

Dagli elementi di informazione più recenti trasmessi all'Autorità, emergono i seguenti elementi di aggiornamento relativi al contesto gestionale dell'ATO:

- l'assenza di un gestore unico d'ambito;
- con delibera di Assemblea n. 6 del 29 settembre 2023 l'ATI ha proceduto al rinnovo della Convenzione sottoscritta con AMAM fino a tutto il 31.12.2024 e "comunque non eccedente la data di subentro del gestore unico così come indicato nel piano d'ambito"; in aggiornamento, l'ATI ha comunicato che "si è proceduto al rinnovo della Convenzione sottoscritta con AMAM fino a tutto il 31.03.2026 con provvedimento assembleare del 19 dicembre 2024 e comunque non eccedente la data di subentro del gestore unico così come indicato nel piano d'ambito";
- in attuazione dell'art. 14 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, la Regione Siciliana ha avviato, con il D.P.Reg. 4 gennaio 2023, n. 501, interventi sostitutivi nominando un Commissario con il compito di provvedere all'affidamento del servizio idrico integrato ad un gestore unico. Dagli elementi rappresentati risulta che: "il Commissario ex articolo 14 DL 115/2022 ha dato avvio alle attività a decorrere dal 20 gennaio 2023", assumendo, tra l'altro, i seguenti provvedimenti:

- a) delibera n. 2 del 26 maggio 2023 con cui è stato approvato l'aggiornamento del Piano di ambito e del relativo PEF;
- b) delibera n. 3 del 26 maggio 2023 con cui è stata approvata la relazione ex art. 14 del D.Lgs. 201/2022 nonché è stata effettuata la scelta della forma di gestione mediante l'affidamento a società mista pubblica privata con gara a doppio oggetto e si è proceduto all'asseverazione del PEF;
- c) delibera n. 4 del 26 maggio 2023, con cui *“sono stati approvati i seguenti schemi: statuto della costituenda società mista Messinacque spa, patti parasociali della società Messinacque spa, organizzata secondo il sistema dualistico, Regolamento per il controllo congiunto e patto parasociale per l'esercizio del diritto di voto spettante agli Enti pubblici che rivestono la qualità di soci della società Messinacque spa, organizzata secondo il sistema dualistico”*;
- rinviando alle precedenti relazioni semestrali per l'illustrazione dettagliata del complesso delle attività, poste in essere nel corso del tempo dai soggetti territorialmente competenti e finalizzate all'affidamento del servizio idrico integrato ad un gestore unico, si evidenziano i seguenti elementi di aggiornamento intervenuti nel primo semestre 2026. In particolare, il commissario con deliberazione n. 1 del 1° giugno 2026 “ad esito di analisi, valutazioni e in essa indicate, ha confermato la scelta della forma di gestione del Servizio Idrico Integrato mediante l'affidamento a società mista pubblica privata, a prevalente partecipazione pubblica, con gara a doppio oggetto [...] e procedere alla fase della gestione commissariale concernente l'espletamento delle procedure di gara”²⁵. Risulta che sia stata adottata la determinazione del Dirigente Tecnico n. 51 del 29 giugno 2026, recante “Decisione a contrarre - ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 36/2023 per l'affidamento della selezione del socio operativo della costituenda società mista “Messinacque” per la gestione del Servizio Idrico Integrato (SII) dell'ATI di Messina – Avvio procedura di gara - sostituzione integrale della precedente decisione a contrarre di cui alla Determina n. 20/2025 per sopravvenute nuove valutazioni organizzative e procedimentali”. L'ente di governo ha precisato che *“la procedura di gara sarà avviata mediante pubblicazione del bando e della documentazione di gara predisposta in conformità al D.lgs. n. 36/2023, agli atti regolatori dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e alle disposizioni applicabili in materia di affidamento del Servizio Idrico Integrato mediante società mista a doppio oggetto”*; risulta, infine, che con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci del 15 maggio 2026, l'ATI abbia proceduto al rinnovo della Convenzione sottoscritta con AMAM *“fino a tutto il 31.12.2026 e comunque non eccedente la data di subentro del gestore unico, così come indicato nel piano d'ambito”*;
- l'ente di governo ha accertato per i Comuni di Roccafiorita, Tripi, Leni, Motta d'Affermo, Antillo, Limina, Santa Marina Salina, Basicò, Raccuja, Alì Superiore, Moio Alcantara, Malfa, Ucria, Floresta, Frazzanò e Malvagna la sussistenza dei requisiti, di cui all'art. 147, comma 2bis, lettera a), del D.Lgs.n.152/2006, per il riconoscimento della gestione del servizio idrico integrato in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148. Dagli elementi

²⁵ Con Atto di indirizzo del 3 giugno 2026, il commissario *ad acta* “nel confermare la piena legittimità e correttezza della soluzione procedurale di affidamento originariamente individuata, ha disposto di orientare l'azione amministrativa verso il ricorso alla procedura aperta di cui all'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023, in ragione delle esigenze di semplificazione amministrativa, accelerazione procedimentale e ottimizzazione delle attività demandate alla Stazione Appaltante e alla Centrale Unica di Committenza”.

trasmessi risulta altresì che *“i Comuni di Condrò, Mandanici, Mirto, Motta Camastra, Roccella Valdemone, Santa Domenica Vittoria hanno completato l’iter istruttorio e l’Assemblea dei Sindaci nella seduta del 19 dicembre 2024 ne ha riconosciuto la salvaguardia. Allo stato attuale la fase di approvazione della salvaguardia che porta i singoli Comuni ad effettuare la gestione del SII in modo autonomo non è stata ancora portata a termine”* L’ente di governo comunica che relativamente al Comune di Messina sussiste *“la gestione salvaguardata, in via transitoria, nelle more della conclusione della procedura di gara per l’affidamento, con proroga al 31/12/2026”*;

- da ultimo, l’ente di governo comunica che sono ottantatré (83) i Comuni che gestiscono il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina pro tempore vigente.

A.T.O. 4 Ragusa

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	320.226 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	12
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	1.614 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale hanno aderito all'ente di governo dell'ambito "Assemblea Territoriale Idrica di Ragusa";
- non sono in essere procedure di riordino dell'ente di governo dell'ambito;
- ATI Ragusa evidenzia, poi, che si è provveduto *"alla redazione del piano d'ambito in ossequio al principio della unicità della gestione"* e che *"lo stesso è stato adottato nella seduta dell'Assemblea dei rappresentanti del 25.05.2021 e approvato nella seduta del 23/11/2023"*.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

Dagli elementi finora acquisiti dai soggetti territorialmente competenti risulta il seguente quadro:

- in data 11 maggio 2022 l'ATI ha convocato l'assemblea dei Sindaci che, in data 18 maggio 2022, ha scelto la forma di gestione *"in house providing"*, ed ha approvato la relazione ex art. 34 del D.L. 179/2012 sulle motivazioni della scelta di gestione e la convenzione di Gestione della costituenda Società di gestione del SII *in house*;
- in data 18 maggio 2022 è stata costituita la Società Iblea Acque S.p.A., partecipata interamente dai Comuni della Provincia di Ragusa;
- in data 24 ottobre 2022, con determina del direttore n.19, è stata affidata la gestione del S.I.I. dell'ATO 4 – Ragusa alla Iblea Acque S.p.A., con *"affidamento e avvio della gestione sotto riserva di legge"*; il ricorso presentato al TAR Catania dalla Società IRETI S.p.A., con sentenza n. 1114/2023 è stato dichiarato inammissibile. Secondo quanto comunicato dall'ATI, risultano essere *"state affidate tutte le gestioni ad IBLEA ACQUE spa"*.

A.T.O. 5 Enna

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	158.183 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	20
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	2.575 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale hanno aderito all'ente di governo dell'ambito "Assemblea Territoriale Idrica di Enna"

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'ente di governo in parola ha affidato il servizio al gestore unico d'ambito Acquaenna S.c.p.A., a far data dal 19 novembre 2004, per la durata di 30 anni;
- non si rinvencono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina pro tempore vigente.

A.T.O. 6 Caltanissetta

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	260.759 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	22
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	2.138 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale hanno aderito all'ente di governo dell'ambito "Assemblea Territoriale Idrica di Caltanissetta", risultando completato il passaggio delle funzioni dall'ATO CL6 in liquidazione.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- l'ente di governo in parola ha affidato il servizio al gestore unico d'ambito Acque di Caltanissetta S.p.A. a far data dal 27 luglio 2006 per la durata di 30 anni;
- non si rinvencono soggetti che gestiscano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

A.T.O. 7 Trapani

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	429.917 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	24
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	2.470 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale hanno aderito all'ente di governo dell'ambito "Assemblea Territoriale Idrica di Trapani", che, tuttavia, risulta non ancora pienamente operativa;
- non sono in essere procedure di riordino dell'ente di governo dell'ambito;
- l'Assemblea dell'ATI con delibera 14 ottobre 2024, n. 8 ha approvato il Piano d'Ambito del Servizio Idrico Integrato territoriale ottimale di Trapani, già adottato con la deliberazione n. 45 del 31 dicembre 2021.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

- In attuazione dell'art. 14 decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, la Regione Siciliana ha avviato, con il D.P.Reg. 4 gennaio 2023, n. 504, interventi sostitutivi nominando un Commissario con il compito di provvedere all'affidamento del servizio idrico integrato ad un gestore unico. In considerazione della perdurante criticità del contesto gestionale di riferimento, il Consiglio dei ministri in data 23 dicembre 2024 ha deliberato l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con legge 21 settembre 2022, n. 142, relativamente all'affidamento in via transitoria della gestione del servizio idrico integrato (SII) nell'ambito territoriale ottimale di Trapani (ATO 7 della Regione Siciliana) a INVITALIA, quale soggetto pubblico qualificato individuato dal MASE. Come evidenziato dall'ente di governo²⁶, nell'ambito del presente monitoraggio, *"è stata completata la fase istruttoria e programmatoria finalizzata alla scelta della modalità di gestione del servizio [...] in stretta collaborazione con Invitalia S.p.A. e costituisce il naturale completamento del percorso avviato a seguito dell'intervento sostitutivo statale"*. Alla luce delle risultanze di tale istruttoria, l'Assemblea dei Sindaci dell'ATI Trapani, nella seduta del 23 giugno 2026, ha approvato la Relazione ex art. 14 del D.Lgs. 201/2022 e ha individuato formalmente la società mista pubblico-privata quale modalità di gestione del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 7 Trapani. La deliberazione assembleare ha inoltre disposto *"l'avvio delle attività necessarie alla selezione del socio"*

²⁶ Con decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 587 del 23 dicembre 2025, è stato revocato l'incarico conferito al Commissario ad acta presso l'ATI Trapani.

privato industriale mediante procedura di gara a doppio oggetto, ai sensi dell'art. 149-bis del D.Lgs. 152/2006, dell'art. 17 del D.Lgs. 175/2016 e delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 201/2022. La procedura sarà finalizzata sia alla selezione del socio privato sia all'affidamento allo stesso dei compiti operativi connessi alla gestione del Servizio Idrico Integrato. L'ATI Trapani ha altresì stabilito di avvalersi di Invitalia S.p.A., ai sensi dell'art. 14, comma 3, del D.L. 115/2022, quale Centrale di Committenza e soggetto di supporto tecnico-operativo per la predisposizione e l'espletamento della gara. Le attività affidate a Invitalia riguarderanno: la predisposizione della documentazione di gara; la definizione degli schemi contrattuali; la predisposizione dello statuto della costituenda società mista; la predisposizione dei patti parasociali; l'assistenza tecnica nella strutturazione dell'operazione; il supporto nelle attività di selezione del socio privato industriale”;

- l'unica gestione salvaguardata ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, del D.Lgs. 152/2006 è quella del Comune di Pantelleria;
- con riferimento ai soggetti che gestiscono il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina pro tempore vigente, l'ATI evidenzia che “*le residue gestioni in economia (comprese quelle dei comuni in dissesto o riequilibrio finanziario) saranno in fase di progressivo trasferimento alla gestione unitaria*”.

A.T.O. 8 Siracusa

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	389.344 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	21
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	2.124 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale hanno aderito all'ente di governo dell'ambito "Assemblea Territoriale Idrica di Siracusa";
non sono in essere procedure di riordino dell'ente di governo dell'ambito.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito alla ricognizione effettuata nei semestri precedenti, emergono i seguenti elementi del contesto gestionale dell'ATO:

- in attuazione dell'art. 14 decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, la Regione Siciliana ha avviato, con il D.P.Reg. 4 gennaio 2023, n. 503, interventi sostitutivi nominando un Commissario con il compito di provvedere all'affidamento del servizio idrico integrato ad un gestore unico. Rinviano alle precedenti relazioni semestrali per la ricostruzione complessiva delle attività commissariali in questione, si rappresenta, sulla base degli elementi trasmessi dai soggetti territorialmente competenti, che con deliberazione del Commissario n. 2 del 6 settembre 2024 è stata disposta l'aggiudicazione provvisoria a favore del RTI ACEA Molise s.r.l. e Cogen s.p.a. (per una durata di 30 anni) della gara per la selezione del socio privato operativo della costituenda società affidataria della concessione del servizio idrico integrato. Con deliberazione del Commissario n. 1 del 27 gennaio 2025 è stata dichiarata efficace la citata aggiudicazione. Risulta, inoltre, che in data 28 luglio 2025, con atto notarile, "*è stata costituita formalmente la società ARETUSACQUE S.p.A. partecipata dai Comuni della provincia di Siracusa, ad esclusione dei Comuni di Buscemi e Cassaro*". L'ATI, a titolo di aggiornamento rispetto al semestre precedente, comunica che "*l'avvio completo del servizio per la totalità dei comuni dell'ATO Siracusa è previsto avvenga entro un anno dalla prima assunzione del primo comune di Ambito. L'avvio del Servizio idrico Integrato per il primo comune assunto in consegna, il Comune di Siracusa, è avvenuto il 24/06/2026*";
- rinviano alle precedenti relazioni semestrali per la ricostruzione della vicenda *de quo*, ATI Siracusa ha segnalato, da ultimo, che, a seguito della deliberazione del commissario *ad acta* n. 8 del 23 febbraio 2026, con la quale "*è stata respinta, per la terza volta, l'istanza di salvaguardia della gestione autonoma del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lett. b), del d.lgs. n. 152/2006 da parte del Comune di Palazzolo Acreide, risulta proposto, dallo stesso ente, ricorso innanzi al T.A.R. Sicilia – Palermo per l'annullamento della predetta deliberazione. Pertanto, allo stato, per il Comune di Palazzolo Acreide permane contenzioso giurisdizionale pendente in ordine ai requisiti di*

salvaguardia;

- due soggetti (Comune di Buscemi e Comune di Cassaro) gestiscono attualmente il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina pro tempore vigente.

A.T.O.9 Agrigento

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	416.181 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	1
COMUNI DELL' A.T.O.	43
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	3.053 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale hanno aderito all'ente di governo dell'ambito "Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento".

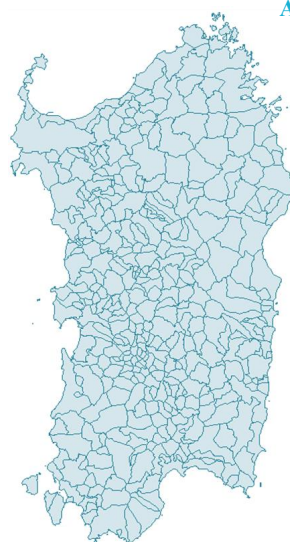
CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

- In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, con riferimento al quadro delle gestioni operanti nell'ATO, emerge quanto segue:
 - l'ATI Agrigento con provvedimento n. 4 del 30 luglio 2021 ha provveduto all'affidamento della gestione del servizio idrico integrato all'Azienda Speciale Consortile denominata AICA a far data dal 3 agosto 2021 e in data 22 settembre è stata, pertanto, sottoscritta la convenzione di gestione del SII tra ATI e soggetto Gestore AICA;
 - il Piano d'ambito – che ha previsto nel suo aggiornamento la continuità della gestione del servizio idrico integrato per i Comuni della precedente gestione (Girgenti Acque S.p.A.) – è stato approvato con deliberazione n. 12 del 22 dicembre 2023;
 - rinviano agli elementi di dettaglio illustrati nelle relazioni precedenti, con riferimento alle istanze di riconoscimento della salvaguardia ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, lett. b), del d.lgs. n. 152/2006, l'Ente di governo dell'ambito ha comunicato che il procedimento di riesame promosso dal Comune di Palma di Montechiaro è tuttora in corso presso il Consiglio Direttivo e sarà successivamente sottoposto all'Assemblea dei Rappresentanti dell'EGA ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per la gestione autonoma del servizio idrico integrato. Con riguardo al Comune di Camastra, l'Ente ha rappresentato che, a seguito della sentenza n. 221 del 28 gennaio 2025 del TAR Palermo, che ha respinto il ricorso proposto dal Comune avverso il provvedimento di diniego della precedente istanza di salvaguardia, il Consiglio Direttivo, con deliberazione n. 10 del 24 marzo 2025, ha deciso di non dare seguito all'istruttoria relativa alla nuova istanza di riesame. L'Ente ha altresì precisato che il Comune di Camastra ha successivamente proposto ricorso in appello dinanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana avverso la predetta sentenza;

- con provvedimento del commissario *ad acta* n. 1 del 29 luglio 2021 “*è stata riconosciuta la salvaguardia della gestione ex art. 147, comma 2 bis del D.Lgs. 152/2006 ai comuni di Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Cammarata, Cianciana, Menfi, Santa Margherita Belice e Santo Stefano Quisquina*”;
- l’ente di governo dell’ambito, infine, informa che il comune di Menfi ha “*dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi dell’art. 246 del D. Lgs 267/2000*” e che “*il Comune di Santa Margherita di Belice, con nota del 23 giugno 2026, ha comunicato che, con provvedimento del Commissario ad acta n. 2/2025, è stato dichiarato il dissesto finanziario ai sensi degli articoli 244 e 246 del d.lgs. n. 267/2000*”.

SARDEGNA

ATO UNICO REGIONALE



LEGISLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

La Legge Regionale n. 4/2015, all'articolo 3, prevede che *“il territorio regionale è delimitato in un unico ambito territoriale ottimale e i confini territoriali degli enti locali in esso ricadenti sono quelli della Sardegna”*.

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO

La medesima Legge Regionale n. 4/2015 ha istituito, quale ente di governo dell'ambito, *“l'Ente di governo dell'ambito della Sardegna, dotato di personalità giuridica e autonomia organizzativa e patrimoniale, per l'unico ambito territoriale ottimale della Sardegna al quale partecipano obbligatoriamente i comuni. All'ente partecipa anche la Regione (...)”* (articolo 6).

A.T.O. Sardegna

POPOLAZIONE RESIDENTE NELL' A.T.O.	1.563.139 abitanti
PROVINCE DELL' A.T.O.	5
COMUNI DELL' A.T.O.	377
SUPERFICIE DELL' A.T.O.	24.100 kmq

COSTITUZIONE E OPERATIVITÀ DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

Dalle informazioni acquisite dall'Autorità risulta quanto segue:

- tutti i comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale regionale hanno aderito all'“ente di governo dell'ambito della Sardegna” (EGAS);
- non sono in essere procedure di riordino organizzativo dell'ente di governo.

CONTESTO GESTIONALE DI RIFERIMENTO

In esito agli elementi istruttori, da ultimo, acquisiti, emerge il seguente quadro delle gestioni operanti nell'ATO:

- il servizio è stato affidato al gestore unico d'ambito Abbanoa S.p.A. a far data dal 29 dicembre 2004 (e fino al 31 dicembre 2025 secondo quanto comunicato da EGAS sino al semestre precedente); tuttavia, in aggiornamento rispetto alla scorsa Relazione, si rappresenta che “il Comitato Istituzionale d'Ambito, con deliberazioni n. 14 dell'11 giugno 2025 e n. 22 del 3 novembre 2025, ha condiviso il percorso volto alla restituzione dell'aiuto di Stato autorizzato con Decisione della Commissione europea C(2013) 4986 final del 31 luglio 2013, finalizzato al ripristino della durata originaria dell'affidamento in house al 31 dicembre 2028. La riduzione della durata dell'affidamento al 31 dicembre 2025 costituiva, infatti, una misura compensativa connessa al medesimo aiuto. Con DGR n. 6/10 del 12 febbraio 2026 la Regione Sardegna ha disposto la restituzione dell'aiuto. Completato tale percorso, l'EGAS procederà con gli adempimenti di competenza”;
- risultano presenti altri ventisei (26) soggetti (diversi dal gestore unico d'ambito) che gestiscono il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente. Si tratta in particolare:
 - dei gestori Domus Acqua S.r.l. (la cui iniziale scadenza al 23 giugno 2024 risulta estesa, secondo quanto disposto da EGAS, al 31 dicembre 2030), Si.EL. S.r.l. (fino al 31 maggio 2033) e A.C.Q.U.A. V.I.T.A.N.A. S.p.A. (fino al 31 dicembre 2030);
 - ventitré (23) gestioni comunali del servizio idrico integrato svolte in forma autonoma, che risultano salvaguardate, sulla base dell'attività istruttoria svolta: si tratta in particolare dei Comuni di Anela, Bessude, Bottidda, Cheremule, Esporlatu, Gadoni, Modolo e Olzai, salvaguardati ai sensi dell'art. 147 comma 2-bis lettera a) del D.Lgs. n. 152/2006, e dei Comuni di Aggius, Arzana, Bonarcado, Bultei, Burgos, Fluminimaggiore, Lotzorai, Santu Lussurgiu, Nuxis, Paulilatino, San Vero Milis, Seui, Tertenia, Teulada e

Villagrande Strisaili, salvaguardati ai sensi dell'art. 147 comma 2-bis lettera b) del D.Lgs. n. 152/2006;

- si rinviene, poi, ancora un (1) comune (Serramanna) che non ha ancora aderito alla gestione unica, rispetto alla quale il Comitato Istituzionale d'Ambito si era espresso negativamente sulla ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia di cui all'art. 147 comma 2-bis lettera b) del D.Lgs. n. 152/2006. All'esito di un contenzioso amministrativo che ha visto soccombente il citato comune²⁷EGAS evidenzia che *“successivamente all'adozione del provvedimento di mancato riconoscimento della gestione in forma autonoma [...], l'Amministrazione comunale ha impugnato il suddetto provvedimento presso il T.A.R. Sardegna che, con ordinanza n° 294/2022, ha accolto la domanda incidentale di sospensione della esecutività del medesimo, disponendo il rinvio del ricorso per la successiva fase di merito e fissando la relativa udienza al 5 aprile 2023. Con sentenza n. 603, pubblicata in data 2 agosto 2023, il Tribunale ha respinto il suddetto ricorso. In data 2 novembre 2023, il Comune ha notificato il ricorso in appello al Consiglio di Stato, finalizzato ad ottenere la riforma della predetta sentenza n. 603/2023. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5162/2024 pubblicata il 10 giugno 2024, ha rigettato l'appello dichiarando infondate le motivazioni presentate dal Comune di Serramanna”*. Nei precedenti semestri è stato sollecitato dall'EGAS l'avvio delle procedure per l'inserimento nel perimetro d'ambito delle infrastrutture idriche e fognario-depurative del Comune *de quo* ed il procedimento volto al trasferimento della gestione al Gestore unico risulta tuttora in corso. Da ultimo EGAS precisa che, rispetto alle precedenti comunicazioni, *“sono intervenuti ulteriori sviluppi istruttori, fermo restando che il procedimento è costantemente monitorato da questo Ente”*.

²⁷ Dagli elementi rappresentati da EGAS nel corso dei precedenti monitoraggi risulta che *“successivamente all'adozione del provvedimento di mancato riconoscimento della gestione in forma autonoma [...], l'Amministrazione comunale ha impugnato il suddetto provvedimento presso il T.A.R. Sardegna che, con ordinanza n° 294/2022, ha accolto la domanda incidentale di sospensione della esecutività del medesimo, disponendo il rinvio del ricorso per la successiva fase di merito e fissando la relativa udienza al 5 aprile 2023. Con sentenza n. 603, pubblicata in data 2 agosto 2023, il Tribunale ha respinto il suddetto ricorso. In data 2 novembre 2023, il Comune ha notificato il ricorso in appello al Consiglio di Stato, finalizzato ad ottenere la riforma della predetta sentenza n. 603/2023. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5162/2024 pubblicata il 10 giugno 2024, ha rigettato l'appello dichiarando infondate le motivazioni presentate dal Comune di Serramanna”*.